

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 128<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1997

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO,  
indi del vice presidente ROGNONI  
e della vice presidente SALVATO

#### INDICE

CONGEDI E MISSIONI .....	Pag. 3	(1930) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1997, n. 3, recante disposizioni correttive degli interventi legislativi concernenti la manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 (Relazione orale):
<b>SULL'ORDINE DEI LAVORI</b>		
PRESIDENTE .....	3	PRESIDENTE .....
<b>PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO .....</b>	4	<b>SULLE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE ELETTRONICA DEI RICHIEDENTI VOTAZIONI QUALIFICATE O LA VERIFICA DEL NUMERO LEGALE</b>
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		PRESIDENTE .....
Seguito della discussione:		* TABLADINI ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) .....
(1925) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997		<b>DISEGNI DI LEGGE</b>
		Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930:
		PRESIDENTE .....
		PERUZZOTTI ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) .....

GIARETTA (PPI), relatore . . . . .	Pag. 10, 16, 36
D'ALÌ (Forza Italia) . . . . .	10, 11
* GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . .	11, 16
SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.) . . . . .	17, 18
BONAVITA (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore . . . . .	36
DE LUCA Michele (Sin. Dem.-L'Ulivo) . . . . .	36
GUBERT (CDU) . . . . .	38
* SARTO (Verdi-L'Ulivo) . . . . .	39
PASTORE (Forza Italia) . . . . .	39
ROSSI (Lega Nord-Per la Padania indep.) . . . . .	39
LAURO (Forza Italia) . . . . .	16, 40
* VEGAS (Forza Italia) . . . . .	16, 40
Verifica del numero legale . . . . .	9
Votazione nominale con scrutinio simultaneo . . . . .	19
<b>SULLA CONCESSIONE DELLA GRAZIA AI DUE CITTADINI ITALIANI CONDANNATI NELLE MALDIVE</b>	
DE LUCA Athos (Verdi-L'Ulivo) . . . . .	41
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
<b>Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930:</b>	
GIARETTA (PPI), relatore . . . . .	41, 65, 66 e <i>passim</i>
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . .	42, 43, 44 e <i>passim</i>
IULIANO (Rin. Ital.) . . . . .	44
SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.) . . . . .	45, 46, 50 e <i>passim</i>
* SARTORI (Sin. Dem.-L'Ulivo) . . . . .	47
DE LUCA Michele (Sin. Dem.-L'Ulivo) . . . . .	47, 106
PERUZZOTTI (Lega Nord-Per la Padania indep.) . . . . .	48, 60, 61 e <i>passim</i>
* VEGAS (Forza Italia) . . . . .	48, 49
GUBERT (CDU) . . . . .	49, 50, 54 e <i>passim</i>
TAROLLI (CCD) . . . . .	49, 50, 77
LAURO (Forza Italia) . . . . .	50, 52, 53
MAZZUCA POGGIOLINI (Rin. Ital.) . . . . .	51
CUSIMANO (AN) . . . . .	51
MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici . . . . .	52
D'ALÌ (Forza Italia) . . . . .	55, 56, 59 e <i>passim</i>
PASTORE (Forza Italia) . . . . .	57, 109, 110 e <i>passim</i>
MANFROI (Lega Nord-Per la Padania indep.) . . . . .	58
BONAVITA (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore . . . . .	61, 91
ALBERTINI (Rifond. Com.-Progr.) . . . . .	65, 66, 91
PEDRIZZI (AN) . . . . .	66, 77
MARINI (Rin. Ital.) . . . . .	66, 67
PACE (AN) . . . . .	67
PETTINATO (Verdi-L'Ulivo) . . . . .	77, 78
* CASTELLI (Lega Nord-Per la Padania indep.) . . . . .	89

DI BENEDETTO (Forza Italia) . . . . .	Pag. 104, 105, 108 e <i>passim</i>
BISCARDI (Sin. Dem.-L'Ulivo) . . . . .	105, 111, 113
STANISCIÀ (Sin. Dem.-L'Ulivo) . . . . .	106, 113, 118
AZZOLLINI (Forza Italia) . . . . .	106
* RIPAMONTI (Verdi-L'Ulivo) . . . . .	106, 126
CAZZARO (Sin. Dem.-L'Ulivo) . . . . .	107
DIANA Lino (PPI) . . . . .	110
BERTONI (Sin. Dem.-L'Ulivo) . . . . .	112
* DI ORIO (Sin. Dem.-L'Ulivo) . . . . .	115
MORANDO (Sin. Dem.-L'Ulivo) . . . . .	116, 117, 118
LISI (AN) . . . . .	120
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . . . . .	51, 123, 127
Verifiche del numero legale . . . . .	58, 61, 109 e <i>passim</i>

**SUL COMPUTO DEL NUMERO LEGALE**

PRESIDENTE . . . . .	128
* TABLADINI (Lega Nord-Per la Padania indep.) . . . . .	128

**DISEGNI DI LEGGE****Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930:**

PRESIDENTE . . . . .	129, 130, 131 e <i>passim</i>
GUBERT (CDU) . . . . .	129, 134, 135
TAROLLI (CCD) . . . . .	129, 134
* GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . .	130
GIARETTA (PPI), relatore . . . . .	135
* CASTELLI (Lega Nord-Per la Padania indep.) . . . . .	130, 131
SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.) . . . . .	132

**ALLEGATO****ILLUSTRAZIONE DEL SENATORE LAURO DEGLI EMENDAMENTI 10.120 E 10.210 ALL'ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE N. 669 DEL 1996 (DISEGNO DI LEGGE N. 1926) . . . . .****VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . . . .****DISEGNI DI LEGGE**

Assegnazione . . . . .	147
------------------------	-----

**GOVERNO**

Richieste di parere per nomine in enti pubblici . . . . .	148
Trasmissione di documenti . . . . .	148

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

## Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).  
Si dia lettura del processo verbale.

SPECCHIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Cabras, Castellani Pierluigi, De Martino Francesco, Erroi, Fanfani, Follieri, Giorgianni, Jacchia, Lauria Michele, Leone, Manconi, Pizzinato, Semenzato, Smuraglia, Taviani, Thaler Ausserhofer, Toia, Valiani, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Zulueta e Gawronski, in Pakistan, per incarico del Presidente del Senato.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a me dispiace doverlo ripetere il giorno immediatamente successivo a ieri, ma evidentemente non ci intendiamo. Ho grande stima dei Sottosegretari, peraltro tutti degni di rivestire incarichi di Ministri, ma senza la presenza di un Ministro non possiamo affrontare gli argomenti all'ordine del giorno.

Suspendo pertanto la seduta fino alle ore 10.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 10).*

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Decorre pertanto da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

### **Seguito della discussione dei disegni di legge:**

*(1925) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997*

*(1930) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1997, n. 3, recante disposizioni correttive degli interventi legislativi concernenti la manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1925:

#### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### CAPO II

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE

#### Articolo 8.

*(Blocco degli impegni e monitoraggio dei flussi di spesa)*

1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti con la nota di aggiornamento al

documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-99, così come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere, gli impegni e i pagamenti delle spese dello Stato e degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide in conti correnti e in contabilità speciali presso la Tesoreria dello Stato sono disciplinati sulla base delle disposizioni di cui ai commi successivi.

2. Per il 1997, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi ed impegni internazionali, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno ed alle rate di ammortamento di mutui. Per le restanti spese la facoltà di impegnare è consentita per ciascun bimestre nel limite del 10 per cento dello stanziamento annuo. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di impegni di spesa eccedenti i predetti limiti nell'ambito delle disponibilità di bilancio, se coerenti con le previsioni sui flussi di cassa della spesa statale.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni, i comuni, le province, le comunità montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, gli enti previdenziali di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Ente Poste limitatamente ai conti riguardanti le operazioni eseguite per conto dello Stato ed ai conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti superiori al 90 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996. Il Ministro del tesoro, su richiesta dei soggetti interessati, con propri decreti, per effettive, motivate e documentate esigenze, può disporre deroghe ai vincoli di cui al presente comma.

4. I soggetti interessati, prima di emettere disposizioni di pagamento, devono accertare l'esistenza della disponibilità di cassa, tenuto conto di quanto disposto dal comma 3.

5. Il Governo, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, e d'intesa con l'ANCI e l'UPI, procede al monitoraggio degli andamenti dei pagamenti delle regioni e degli enti locali e degli altri enti non compresi nel comma 3, allo scopo di verificare che essi non eccedano mensilmente, in modo cumulato, quelli effettuati nel 1996, incrementati del tasso d'inflazione programmato. Qualora dalle verifiche mensili, la prima delle quali avrà luogo entro il mese di febbraio 1997, con riferimento alle risultanze degli incassi e pagamenti degli enti di cui al presente comma, risultino scostamenti significativi, il Governo predispone tutte le misure,

anche di carattere legislativo, necessarie a ricondurre i flussi di spesa entro i limiti programmati, nel rispetto dei principi costituzionali in materia di autonomie.

Restano da votare i seguenti emendamenti, nonchè il seguente ordine del giorno:

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «interventi di politica comunitaria» inserire le seguenti: «gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonchè per le università, limitatamente ai conti aperti dai dipartimenti e dagli altri centri con autonomia finanziaria e contabile».*

8.3500

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 5.*

8.90 MORO, PERUZZOTTI, AMORENA, AVOGADRO, BRIGNONE, CECCATO, ROSSI, SPERONI, TIRELLI, WILDE

*Al comma 5, dopo la parola: «ANCI» inserire le seguenti: «, l'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti della montagna (UNCHEM)».*

8.120

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 5, dopo le parole: «tasso di inflazione programmato» aggiungere le seguenti: «limitatamente alle spese correnti».*

8.110 MORO, PERUZZOTTI, AMORENA, AVOGADRO, BRIGNONE, CECCATO, ROSSI, SPERONI, TIRELLI, WILDE

*Al comma 5, dopo le parole: «tasso di inflazione programmato» aggiungere le seguenti: «Il monitoraggio non ha comunque per oggetto le spese di investimento, classificate tra i capitoli di bilancio in conto capitale degli enti locali».*

8.100 MORO, PERUZZOTTI, AMORENA, AVOGADRO, BRIGNONE, CECCATO, ROSSI, SPERONI, TIRELLI, WILDE

*Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle relative norme di attuazione».*

8.117

TAROLLI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Nel caso in cui l'ente mutuatario lo richieda, si possono cumulare i residui dei mutui non utilizzati a causa di accertata economia dei lavori, di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 1° marzo 1992, emanato dal Ministro del tesoro, per essere devoluti per la realizzazione di progetti unitari, fermo restando quanto disposto nell'articolo 9 del suddetto decreto ministeriale».

8.400 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1925,

premesso che:

nella legge "collegata" è prevista la devoluzione all'erario di tutte le entrate considerate dalla legge stessa;

tale previsione è stata contemplata anche in precedenti provvedimenti di razionalizzazione della finanza pubblica;

tale previsione ha interessato e interessa anche alcune entrate previste, nei rispettivi statuti costituzionalmente riconosciuti, di esclusiva spettanza di regioni a statuto speciale, con conseguente grave lesione dei diritti e delle prerogative delle stesse,

impegna il Governo:

a che, a decorrere dall'esercizio successivo a quello conclusivo del bilancio triennale 1997-1999, le imposte di spettanza delle regioni a statuto speciale siano in base alle previsioni dei rispettivi statuti interamente restituite alla competenza originaria e quindi dalle stesse regioni percepite;

a procedere ad una revisione di analoghe situazioni createsi con l'approvazione di precedenti leggi finanziarie e conseguentemente a presentare al Parlamento le proposte utili alla reintegra delle regioni a statuto speciale nei loro diritti eventualmente lesi o sospesi».

9.1925.8. D'ALÌ, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA, TAROLLI

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-bis.

*(Devoluzione dei residui dei mutui concessi  
dalla Cassa depositi e prestiti)*

1. Nel caso in cui l'ente mutuatario lo richieda, si possono cumulare i residui dei mutui non utilizzati a causa di accertata economia dei lavori, di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 1° marzo 1992, emanato dal Ministro del tesoro, per essere devoluti per la realizzazione di progetti unitari, fermo restando quanto disposto nell'articolo 9 del suddetto decreto ministeriale».

8.0.400 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

Metto ai voti l'emendamento 8.3500, presentato dal Governo.

**È approvato.**

**Sulle modalità di registrazione elettronica  
dei richiedenti votazioni qualificate o la verifica del numero legale**

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* TABLADINI. Signor Presidente, mi scuso per non essere intervenuto subito in Aula.

Volevo innanzi tutto ringraziarla per quanto da lei affermato e riconosciuto nella seduta antimeridiana di ieri a proposito delle modalità di registrazione elettronica dei richiedenti votazioni qualificate o la verifica del numero legale, durante la quale si è manifestato un problema effettivo, nonostante fossimo stati attenti. Non si è trattato di un problema grave perchè per la richiesta di votazioni mediante procedimento elettronico è necessaria la presenza di 15 senatori ed era quindi evidente l'intenzione di votare. Però la questione esiste e chiediamo che venga risolta. In fin dei conti, noi rappresentiamo qui una minoranza che ricorre al sistema di opposizione che ha a disposizione. Ci scusiamo anche nei confronti dei colleghi che qualche volta sbuffano; ricordiamo però che, per un Gruppo costituito da ventisette unità, questa è la sola forma di opposizione che è possibile attuare.

Ringrazio il presidente Mancino se avrà la sensibilità di far apporre un tabellone ben visibile, di modo che si possa effettivamente raggiun-



gere il minimo dei richiedenti per la verifica del numero legale, in quanto credo sia noto a tutti che spesso tale numero viene superato di una o due unità.

Ringrazio dunque anticipatamente il presidente Mancino e ringrazio anche i colleghi se avranno la bontà di evitare di sbuffare: tutto sommato noi siamo qui a guadagnarci il nostro stipendio e credo lo facciamo nella forma più onesta possibile.

Un'ultima notazione. Signor Presidente, ieri un nostro collega, parlando di una signora che si presenta in televisione, ha usato il termine «tette»; ebbene credo che questa parola sia ormai entrata nel vocabolario comune. Forse sarebbe stato meglio che il collega avesse usato l'espressione «un grosso seno», visto che tale aspetto fa parte dell'iconografia della donna italiana. Comunque non credo che nell'uso di quel termine vi sia nulla di trascendentale, tale da farlo cancellare, in quanto suscettibile di provocare una denuncia.

In conclusione, ringrazio nuovamente i colleghi se avranno la bontà di non sbuffare quando chiederemo ripetutamente la verifica del numero legale.

Infine, signor Presidente, spero che d'ora in avanti i nostri rapporti saranno un po' meno tesi, per le sue coronarie e per le mie: anche perchè le mie sono nuove, le sue non so. (*Applausi del senatore Salvi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Tabladini. Vorrei dirle che io non ho disposto la cancellazione della parola «tette»; nel caso specifico si poteva trattare anche di un diminutivo. Ho detto che alcune offese nei confronti di autorità istituzionali non le avrei personalmente tollerate e quindi ho chiesto agli uffici di cancellarle.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.90.

#### **Verifica del numero legale**

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.90, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.120, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.110, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.100, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.117, presentato dal senatore Tarolli.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 8.400, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori, è stato dichiarato improponibile.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 8.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. E il Governo ugualmente, presumo?

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, mi sembra molto singolare questa contrarietà del relatore e del Governo su un ordine del giorno che tende semplicemente a riaffermare alcuni diritti delle regioni, che sono stati «conculcati» in tutte le ultime leggi finanziarie. Non capisco, quindi, quale sia il senso del federalismo verso cui si muove questa maggioranza. Ripeto, si tratta veramente di un ordine del giorno che tende semplicemente a ristabilire una normativa costituzionalmente riconosciuta, tra l'altro. Siamo, quindi, esterrefatti da questo tipo

di decisioni e da pareri che peraltro vengono dati senza una motivazione precisa.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, mi scuso, ma non mi sono reso conto di aver espresso un parere contrario su tale ordine del giorno. In verità, se gli onorevoli senatori che lo hanno presentato, dopo il riferimento al «bilancio triennale 1997-1999», ritenessero di voler aggiungere le parole: «e in connessione con il trasferimento delle materie attribuite dagli statuti», il Governo esprimerebbe parere favorevole e accoglierebbe l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, è d'accordo?

D'ALÌ. Sì, signor Presidente, accolgo la modifica proposta dal sottosegretario Giarda.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 8, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori, così come modificato.

**È approvato.**

Ricordo che l'emendamento 8.0.400, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori, è stato dichiarato improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 9.

##### *(Trasferimento dei fondi agli enti locali)*

1. Per l'anno 1997, il Ministero dell'interno emette entro il mese di febbraio gli ordinativi diretti cumulativi concernenti il trasferimento ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, soggetti al sistema di tesoreria unica, della prima rata dei fondi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli importi indicati nei predetti ordinativi sono accreditati nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria territorialmente competenti e sono utilizzabili dagli enti interessati dopo l'esaurimento delle disponibilità liquide esistenti al 31 dicembre 1996 ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Entro lo stesso mese di febbraio, il Ministero dell'interno comunica a ciascuna sezione di tesoreria l'importo della prima rata dei fondi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* e al comma 4 dell'articolo 34 del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettante alle province, alle comunità montane e ai comuni con popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti, già intestatari di contabilità speciali alla data del 31 dicembre 1996. La sezione di tesoreria, su richiesta dell'ente interessato e previo accertamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che le disponibilità sulle contabilità speciali aperte presso la stessa siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilità rilevate al 1° gennaio 1997, accredita la somma indicata nella comunicazione di cui al presente comma nel conto infruttifero dell'ente, scritturandola in contropartita al conto sospeso «collettivi».

3. Entro i mesi di maggio e ottobre, il Ministero dell'interno comunica ad ogni sezione di tesoreria, rispettivamente, l'importo della seconda e della terza rata dei predetti fondi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* e al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettanti alle province, alle comunità montane e a tutti i comuni soggetti al sistema di tesoreria unica. La sezione di tesoreria, su richiesta dell'ente interessato e previo accertamento che le disponibilità sulle contabilità speciali aperte presso la stessa siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilità rilevate al 1° gennaio 1997 ovvero, per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti soggetti al sistema di tesoreria unica, al 20 per cento dell'importo del trasferimento di cui al comma 1, accredita le somme riportate nelle predette comunicazioni a partire dal 1° giugno per la seconda rata dei trasferimenti e nel periodo dal 1° al 14 novembre per la terza rata.

4. Il Ministero dell'interno comunica altresì ad ogni sezione di tesoreria le seguenti somme spettanti agli enti locali, da attribuire non prima delle scadenze sotto indicate:

*a)* fondo per lo sviluppo degli investimenti spettante ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per il 40 per cento entro il 30 aprile 1997, per il 50 per cento entro il 31 luglio 1997 e per il saldo entro il 31 ottobre 1997;

*b)* fondo nazionale ordinario per gli investimenti spettante ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, entro il 31 luglio 1997;

*c)* contributo per finanziare l'onere degli incrementi degli stipendi ai segretari comunali scaturenti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro, relativo al comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 maggio 1995 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 1995, entro il 30 giugno 1997.

5. Le anticipazioni degli importi spettanti agli enti per effetto del comma 4, da scritturare in contropartita al conto sospeso «collettivi», sono effettuate dalle sezioni di tesoreria, sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti agli enti interessati alle scadenze previste dalle vigenti leggi, dietro richiesta dell'ente interessato e previo accertamento delle disponibilità sulle contabilità speciali con le

modalità di cui al comma 3. Nel caso in cui all'ente spettino, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, due o più assegnazioni, la somma da anticipare è quella cronologicamente precedente; nel caso di rate aventi la stessa scadenza, la somma da anticipare prioritariamente è quella di importo inferiore. Prima di procedere alla concessione di anticipazioni, la sezione di tesoreria è tenuta ad estinguere eventuali titoli di spesa giacenti presso la stessa secondo le modalità previste dal comma 9.

6. Nella comunicazione relativa alla scadenza di ottobre, di cui al comma 3, sono esclusi gli enti che entro il 15 settembre 1997 non abbiano presentato al Ministero dell'interno la certificazione relativa al bilancio preventivo 1997 e al conto consuntivo 1995. Detti enti sono inclusi in apposite comunicazioni suppletive solo ad avvenuta presentazione di dette certificazioni.

7. Entro i primi quindici giorni del trimestre successivo a quello di riferimento, la sezione di tesoreria trasmette al Ministero dell'interno un elenco contenente l'indicazione degli enti beneficiari delle anticipazioni nonché degli importi riconosciuti a ciascuno di essi, della data di accreditamento e della relativa causale, al fine dell'emissione di un ordinativo diretto a favore del capo della sezione per il ripianamento delle somme scritturate al conto sospeso «collettivi». Per l'ultimo trimestre del 1997 la segnalazione è effettuata entro il 18 novembre con riferimento al periodo 1° ottobre-14 novembre 1997, per consentire al Ministero dell'interno il ripianamento delle somme scritturate al conto sospeso «collettivi» entro la fine dell'esercizio 1997.

8. Dalla disciplina prevista dall'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono esclusi i titoli di spesa concernenti il pagamento di servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione emittente e quelli d'importo non superiore a lire 500.000. Il predetto limite d'importo può essere modificato con decreto del Ministro del tesoro.

9. Nel caso in cui siano giacenti per il pagamento presso la tesoreria dello Stato due o più titoli di spesa a favore di uno stesso ente o amministrazione intestatari di contabilità speciale o conto corrente, al verificarsi della condizione di cui all'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titoli di spesa sono estinti con criterio cronologico fino al superamento del limite del 20 per cento. I titoli di spesa pervenuti nella stessa giornata sono estinti per ordine crescente di importo.

10. Le disposizioni del presente articolo abrogano tutte le precedenti norme con esse non compatibili.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi:

*Sopprimere l'articolo.*

9.10 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE,  
MUNGARI, TONIOLLI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «40 per cento».*

9.20 MORO, PERUZZOTTI, AMORENA, AVOGADRO, BRIGNONE,  
CECCATO, ROSSI, SPERONI, TIRELLI, WILDE

*Al comma 3, dopo le parole: «trasferimento di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «comunque non inferiore a 50 milioni di lire».*

9.30 MORO, PERUZZOTTI, AMORENA, AVOGADRO, BRIGNONE,  
CECCATO, ROSSI, SPERONI, TIRELLI, WILDE

*Al comma 3, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Qualora l'applicazione della percentuale del 20 per cento origini un valore inferiore a 50 milioni di lire, l'Ente interessato ha diritto all'accredito delle successive rate nel caso le disponibilità si riducano oltre tale ultimo ammontare».*

9.40 MORO, PERUZZOTTI, AMORENA, AVOGADRO, BRIGNONE,  
CECCATO, ROSSI, SPERONI, TIRELLI, WILDE

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «comunica altresì ad ogni sezione di tesoreria» con le seguenti: «emette gli ordinativi concernenti».*

*Conseguentemente sopprimere la parola: «non».*

9.50 MORO, PERUZZOTTI, AMORENA, AVOGADRO, BRIGNONE,  
CECCATO, ROSSI, SPERONI, TIRELLI, WILDE

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «non prima delle» con le seguenti: «alle».*

9.60 MORO, PERUZZOTTI, AMORENA, AVOGADRO, BRIGNONE,  
CECCATO, ROSSI, SPERONI, TIRELLI, WILDE

*All'emendamento 9.80, dopo le parole: «entro il 30 giugno 1997», aggiungere le seguenti: «Quest'ultima data vale come termine di decadenza per i mutui dei comuni con numero di abitanti inferiore a 5.000 con ammortamento a totale carico dello Stato relativi agli anni 1991 e 1992 ed entro tale data devono essere impegnate le relative somme».*

9.80/1

ROSSI, MORO

*All'emendamento 9.80, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; per i mutui dei comuni con numero di abitanti inferiore a 5.000 con ammortamento a totale carico dello Stato relativi agli anni 1991 e 1992 il termine di decadenza è posposto al 30 giugno 1997 ed entro tale data devono essere impegnate le relative somme».*

9.80/2

ROSSI, VISENTIN, MORO

*Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) il contributo spettante ai sensi del comma 156 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entro il 30 giugno 1997».

9.80

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, dopo le parole: "enti in stato di dissesto finanziario" sono aggiunte le seguenti: "sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 3"».

9.650

IL GOVERNO

*All'emendamento 9.0.20, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per i mutui dei comuni con numero di abitanti inferiore a 5.000 con ammortamento a totale carico dello Stato relativi agli anni 1991 e 1992 il termine di decadenza è posposto al 30 giugno 1997 ed entro tale data devono essere impegnate le relative somme».

9.0.20/1

ROSSI, VISENTIN, MORO

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Disposizioni in materia di finanza locale)*

1. A decorrere dall'anno 1998 i trasferimenti erariali complessivi nei confronti delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni sono sostituiti da compartecipazioni al gettito IRPEF, attribuendo agli enti territoriali indicati una quota del gettito medesimo, riscosso sul rispettivo territorio dai contribuenti sulla base del loro domicilio fiscale, pari all'ammontare totale dei trasferimenti stessi.

2. La ripartizione delle quote del gettito IRPEF, computato a livello comunale sulla base del parametro fissato al precedente comma, è effettuata attribuendo al comune, alla provincia ed alla regione in cui si trova il comune, quote percentuali tali da rispettare l'attuale ripartizione proporzionale con cui di fatto è ripartito a livello nazionale il complesso dei trasferimenti erariali tra le citate categorie di enti territoriali».

9.0.20 MORO, PERUZZOTTI, AMORENA, AVOGADRO, BRIGNONE, CECCATO, ROSSI, SPERONI, TIRELLI, WILDE

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

All'articolo 35 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 dopo la parola: "investimenti" sono inserite le seguenti: "mobiliari ed immobiliari"».

9.0.1 GRILLO

Invito i presentatori ad illustrarli.

VEGAS. Do per illustrato l'emendamento 9.10.

MORO. Do per illustrati gli emendamenti 9.20, 9.30, 9.40, 9.50, 9.60 e 9.0.20.

ROSSI. Anch'io do per illustrati gli emendamenti 9.80/1, 9.80/2, 9.0.20/1.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 9.80. presentato dalle Commissioni riunite, si tratta di precisare una data per il contributo introdotto dal collegato di fine anno, in relazione all'introduzione della Tesoreria unica per i comuni di minori dimensioni.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Do per illustrato l'emendamento 9.650.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole agli emendamenti 9.80 e 9.650, presentanti rispettivamente dalle Commissioni riunite e dal Governo, e contrario a tutti gli altri.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, mi uniformo al parere espresso dal relatore.



PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.10, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.20, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.30, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.40, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.50, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.60, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.80/1, presentato dai senatori Rossi e Moro.

**Non è approvato.**

A seguito di tale votazione, restano preclusi gli emendamenti 9.80/2 e 9.0.20/1, entrambi presentati dal senatore Rossi e da altri senatori.

Metto ai voti l'emendamento 9.80, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.650, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.20.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, l'emendamento 9.0.20, già proposto altre volte e quindi ben noto all'Aula, persegue quello che potremmo definire un inizio di federalismo fiscale. Tuttavia, non si può parlare certamente di vero federalismo fiscale in quanto si fa ancora riferimento ai tributi statali, mentre il vero federalismo fiscale presuppone un intervento diretto delle autonomie locali nell'imposizione. In questo caso, invece, si sarebbe ancora nel campo della finanza derivata, ma bisogna pur iniziare e questo, tutto sommato, è un *ballon d'essai* per vedere come coloro che si definiscono federalisti voteranno poi su un progetto che – ripeto – è un inizio, un abbozzo di federalismo fiscale.

Tuttavia, non mi faccio illusioni, ormai abbiamo visto che la democrazia sta morendo in questa Repubblica stranissima, dove un qualunque «Violanski» può permettersi, da solo, di inibire al popolo di pronunciarsi. Ciò non stupisce, visto che anche Alleanza Nazionale, non più tardi della settimana scorsa, ha sottoscritto e votato una bieca stalinista come vice presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Stupisce, anzi, che non abbiano votato ieri l'onorevole D'Alema che, quanto meno, è un po' meno stalinista della Iotti.

Viste queste premesse, la Lega voterà a favore di questo emendamento...

BARBIERI. Signor Presidente, ma cosa significa? Bisogna smetterla!

SPERONI... i centralisti voteranno contro e, per vedere chi sta da una parte e chi dall'altra, chiediamo che si proceda alla votazione nominale mediante procedimento elettronico dell'emendamento 9.0.20.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, la pregherei di tener conto che questa è l'Assemblea del Senato, che ha i propri organi. Pertanto, chiamare il Presidente della Camera dei deputati con un nome straniero: «Violanski», non mi sembra corretto. Oltretutto lei ha sempre rispettato il linguaggio parlamentare: lo rispetti allora anche in questa occasione, anche perchè le valutazioni del Presidente della Camera sono autonome e insindacabili da parte di questo ramo del Parlamento. Poi abbia almeno la cavalleria di stimare l'onorevole Iotti per quello che la stessa ha rappresentato nel nostro paese a difesa anche della democrazia. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano e Verdi-L'Ulivo. Applausi ironici dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

Invito, pertanto, il senatore segretario a verificare se la richiesta del senatore Speroni risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.0.20, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	154
Senatori votanti .....	153
Maggioranza .....	77
Favorevoli .....	16
Contrari .....	137

**Il Senato non approva.**

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930**

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 9.0.1 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

## Articolo. 10.

*(Disposizioni correttive ed integrative  
della legge 23 dicembre 1996, n. 662)*

1. Alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», sono apportate le modifiche di cui ai commi successivi.

2. Il comma 53 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«53. Le dotazioni organiche provvisoriamente rideterminate ai sensi del comma 52 costituiscono il parametro di riferimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e sono ridotte in via definitiva in misura pari al numero dei posti che si rendono disponibili nel quinquennio successivo per ogni livello o qualifica, anche dirigenziale, esclusi i posti vincolati alle categorie privilegiate, se alla data del 30 aprile 1997 non si provvede alla ridetermina-

zione delle stesse, previa verifica dei carichi di lavoro. La mancata ridefinizione delle dotazioni organiche entro la data sopraindicata determina, per le amministrazioni inadempienti, la riduzione automatica del 5 per cento delle dotazioni iniziali iscritte nei capitoli del bilancio dell'esercizio in corso per spese non obbligatorie».

3. Al comma 117 dell'articolo 1, le parole «comma 115» sono sostituite dalle seguenti: «comma 116».

4. Il comma 173 dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti:

«173. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti locali, la giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per difetto e, ove occorra, anche mediante riduzione di una unità, in modo da raggiungere il numero pari e la giunta provinciale è composta dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra, anche con aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari.

173-bis. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti locali, nei consigli provinciali è eletto un presidente del consiglio con poteri di convocazione e direzione dei lavori. Il presidente del consiglio deve convocare l'assemblea nel termine massimo di venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri o dal presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta. Ai presidenti dei consigli comunali e provinciali si applicano le disposizioni della legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le aspettative, i permessi e le indennità previsti per gli assessori dei medesimi enti, nei limiti delle disponibilità di bilancio.».

5. Nel comma 19, secondo periodo, dell'articolo 2 le parole «1° gennaio 1997» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 1997».

6. Al comma 115 dell'articolo 2 sono eliminate le seguenti parole: «dei prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione nazionale».

7. Al comma 60 dell'articolo 2, al capoverso 18, sono soppresse le parole «e le province autonome di Trento e Bolzano».

8. Il comma 62 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«62. Le amministrazioni appaltanti sono autorizzate a completare entro il 30 giugno 1997 i procedimenti di affidamento o di esecuzione di opere pubbliche, relativamente alle istanze presentate entro la data del 30 settembre 1996, previo parere della commissione prevista a tale fine».

9. Il comma 172 dell'articolo 2 è soppresso.

10. Nel comma 177 dell'articolo 2, dopo le parole «accertano la qualifica dell'attività di impresa» sono inserite le seguenti: «ove espressamente richiesta dalla normativa vigente».

11. Al comma 28 dell'articolo 3, nel capoverso, dopo le parole: «cinquemila abitanti» sono inserite le seguenti: «o nelle frazioni con meno di mille abitanti, anche se situate in comuni di maggiori dimensioni».

12. Al comma 53 dell'articolo 3, al capoverso 1, le parole: «ferma restando la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.».

13. Il comma 114 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«114. I beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato situati nel territorio delle regioni a statuto speciale, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, che alla data del 31 dicembre 1996 fanno parte del patrimonio disponibile dello Stato, sono trasferiti al patrimonio delle rispettive regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni e diritti non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, nè alienati o permutati».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti, nonché alcuni articoli aggiuntivi e un ordine del giorno:

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 34 dell'articolo 1, al terzo periodo, dopo le parole: “antirosolia, antiparotite” è aggiunta la seguente: “, antipertosse”».

10.270

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nell'articolo 1, comma 126, primo periodo, le parole: “al 20 per cento per gli importi superiori a lire 20 milioni lordi annui” sono sostituite dalle seguenti: “al 20 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni lordi annui”».

10.3500

IL GOVERNO

*All'emendamento 10.340, sostituire i commi 173-bis e 173-ter con il seguente:*

«173-bis. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento e il funzionamento degli organi degli enti

locali, nei consigli provinciali è eletto un presidente con poteri di direzione dei lavori».

*Sopprimere il comma 4-bis.*

10.340/2

IULIANO

*All'emendamento 10.340, dopo il comma 173-bis, aggiungere il seguente:*

«173-ter. Per quanto riguarda la disciplina del cumulo della pensione di anzianità o del pensionamento anticipato con reddito da lavoro, per i titolari di indennità derivante dall'applicazione della legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni ed integrazioni, presso gli enti locali restano in vigore le norme di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».

10.340/1

GUERZONI, POLIDORO

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. Il comma 173 dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti:

“173. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento e il funzionamento degli organi degli enti locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, la giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra, anche mediante aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari e la giunta provinciale è composta dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra, anche con aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari.

173-bis. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti locali, nei consigli provinciali è eletto un presidente del consiglio con poteri di convocazione e direzione dei lavori. Il presidente del consiglio deve convocare l'assemblea nel termine massimo di venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri o dal presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta.

173-ter. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennità stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni, per gli assessori di province o comuni delle classi demografiche ivi indicate, compatibilmente con le disponibilità di bilancio”.

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997».

10.340 (Testo corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Nel comma 215, primo periodo, dell'articolo 2 le parole: "1° gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 1997"».

10.2900

DE LUCA Michele

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-ter. Nel comma 215 dell'articolo 2, è soppresso il terzo periodo».

10.3000

DE LUCA Michele

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Nel comma 215 dell'articolo 2, è soppresso il quarto periodo».

10.3100

DE LUCA Michele

*All'emendamento 10.280, comma 8-bis, sopprimere le parole da: «nel medesimo periodo» fino a: «assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse».*

10.280/1

GUBERT

*All'emendamento 10.280, comma 8-bis, dopo la parola: «risorse», aggiungere le seguenti: «Le risorse originariamente allocate ad aree montane sono vincolate all'impiego in aree montane della medesima regione».*

10.280/3

GUBERT

*All'emendamento 10.280, sopprimere il comma 8-ter.*

10.280/2

GUBERT

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Il comma 234 dell'articolo 1 è abrogato».

*Il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Al comma 60 dell'articolo 2, al capoverso 7, lettera f), sostituire le parole: "impianti tecnologici che non si rendono indispensabili" con le seguenti: "impianti tecnologici che si rendono indispensabili" e al capoverso 18 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano"».

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. Nell'articolo 2, comma 104, primo periodo, le parole: "su proposta delle regioni interessate, da prodursi entro sessanta giorni a decorrere dal 31 dicembre 1996, sono" sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con le regioni interessate sono revocate e"; nel medesimo periodo sono soppresse le parole: "assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse."; il secondo periodo è soppresso.

8-ter. Nell'articolo 2, comma 106, le parole: "previa conforme deliberazione della" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la".

8-quater. Al comma 65, terzo periodo, dell'articolo 2, sostituire le parole: "Nel caso di inizio dei lavori entro tale data" con le seguenti: "Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data".

8-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997».

*Il comma 11 è soppresso.*

10.280

LE COMMISSIONI RIUNITE

*All'emendamento 10.110 sostituire le parole da: «o entro» fino a: «diniego ove» con le seguenti: «anche qualora la notifica del provvedimento di diniego».*

10.110/1

PIERONI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 2, comma 38, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego ove intervenga successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge"».

10.110

LE COMMISSIONI RIUNITE

*All'emendamento 10.100, sopprimere le parole da: «quando» fino a: «danno al paesaggio».*

10.100/1

PIERONI



*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-ter. All'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "quando si tratti di opere difformi dalle norme di un piano territoriale paesistico vigente o che in assenza di quest'ultimo, abbiano arrecato un danno al paesaggio. Allo scopo di rendere celermente applicabile la disposizione di cui al presente comma ai soli fini del condono edilizio, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati parametri e modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria prevista dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con riferimento alle singole tipologie di abuso ed alle zone territoriali oggetto del vincolo"».

10.100 (Testo corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. La lettera f) del capoverso 7) del comma 60 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituita dalla seguente:

"f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;"».

10.152

PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 2, dopo il comma 185, è inserito il seguente:

"185-bis. I gestori o esercenti pubblici servizi devono evidenziare nelle fatture le penalità e gli interessi a carico degli utenti per ritardato pagamento. Gli interessi di mora non possono essere superiori, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti percentuali"».

10.400

ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, ROSSI, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 2, comma 60, capoverso 7, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è apportata la seguente modifica: sopprimere la parola: "non"».

10.130

LAURO, D'ALÌ, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 2, comma 60, capoverso 8, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è apportata la seguente modifica: dopo le parole "6 dicembre 1991, n. 394, ovvero", sono inserite le seguenti: "siano assoggettati"».

10.120 LAURO, D'ALÌ, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al comma 60 dell'articolo 2, capoverso 8, aggiungere il seguente periodo: "I comuni, entro 60 giorni, individuano all'interno delle zone A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, gli immobili, oltre a quelli vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ai quali non si applica la denuncia di inizio di attività di cui al comma 7. In tali immobili gli interventi di cui al comma 7 sono eseguiti in base ad autorizzazione edilizia"».

10.50 GUBERT

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al comma 60 dell'articolo 2, al capoverso 7 la lettera f) deve essere così corretta: "impianti tecnologici e volumi tecnici che si rendono indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici"».

10.60 LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. Ai commi 65 e 68, le parole: "31 gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "1° aprile 1997".

«8-ter. Al comma 69 le parole: "l'accordo di programma di cui al comma 73" sono sostituite dalle seguenti: "l'accordo di programma di cui al comma 75"».

10.320 (Testo corretto) LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 2, i commi 126 e 127 sono sostituiti dai seguenti:

126. Per consentire la concessione dell'agevolazione prevista al numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Ministro delle risorse agricole, ali-

mentari e forestali determina, entro il 30 giugno 1997, i consumi medi per singola lavorazione e per ettaro, questi ultimi riferiti alle varie colture. Entro novanta giorni dalla predetta data con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da esaminare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i nuovi criteri di assegnazione dei carburanti agricoli agevolati.

127. Alla tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il numero 5 è sostituito dai seguenti:

“5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella floro-vivaistica: gasolio: 30 per cento aliquota normale; benzina: 70 per cento aliquota normale.

5-bis. Riscaldamento delle serre adibite a colture orto-floro-vivaistiche: 10 per cento aliquota normale”».

10.401 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Sostituire il comma 9, con il seguente:*

«9. I commi 165 e 172 sono soppressi».

10.90 MORO, PERUZZOTTI, AMORENA, AVOGADRO, BRIGNONE, CECCATO, ROSSI, SPERONI, TIRELLI, WILDE

*Sostituire il comma 10, con il seguente:*

«10. Nel comma 177 dell'articolo 2, dopo le parole: “registro delle imprese” aggiungere le seguenti: “ove l'impresa sia obbligata alla tenuta della partita IVA”».

10.150 FOLLONI, GUBERT

*Sostituire il comma 10, con il seguente:*

«10. Nel comma 177 dell'articolo 2, dopo le parole: “registro delle imprese” aggiungere le seguenti: “ove questa sia espressamente richiesta dalla normativa vigente”».

10.160 FOLLONI, GUBERT

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Nel comma 177 dell'articolo 2, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Entro il 31 luglio 1997 con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le semplificazioni delle modalità con cui le pubbliche amministrazioni procedono a tale accertamento senza duplicazione di adempimenti per gli utenti, anche avvalendosi delle informazioni contenute nel repertorio di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e i casi in cui, per le limitate dimensioni dell'attività, l'iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria per i produttori agricoli di cui al primo periodo del comma quarto dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"».

10.250

POLIDORO

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Al comma 195 dell'articolo 2 aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Le persone nate e già residenti nei territori, attualmente italiani, che sono appartenuti alla monarchia austro-ungarica ed emigrate all'estero prima del 16 luglio 1920, ad esclusione degli emigrati nel territorio dell'attuale Repubblica austriaca, nonchè i loro discendenti sono equiparati ai cittadini italiani"».

10.140

GUBERT

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Il comma 196 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"196. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Con dette somme sono realizzate prioritariamente strutture pubbliche di seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti autogestiti, al fine di assicurare migliori condizioni per l'integrazione, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini extracomunitari. Le finalità di seconda accoglienza sono perseguite, ove possibile, anche in strutture già realizzate con i contributi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Le somme non impegnate per la realizzazione dei predetti centri e servizi entro 18 mesi dall'erogazione, sono definitivamente revocate e versate a cura delle regioni stesse al capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato"».

10.450

POLIDORO, PETRUCCI

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 2, comma 203, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato l'ultimo periodo lettera f)».

10.162 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, GRILLO, PASTORE,  
TONIOLLI, MUNGARI, COSTA

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al comma 37, punto 1), dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "7) alle società che impiegano più di 10 dipendenti"».

All'onere di cui al presente comma valutato in lire 6,5 miliardi a decorrere dall'anno 1997 si fa fronte con parziale utilizzo dell'accantonamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997 all'uopo utilizzando accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

10.180 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE,  
MUNGARI, TONIOLLI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Dopo il comma 39 dell'articolo 3 inserire il seguente comma 39-bis: "Lo scioglimento di diritto con contestuale perdita della personalità giuridica di società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi per inattività o omesso deposito dei bilanci ai sensi dell'articolo 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonchè lo scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile non danno luogo, per le sole ipotesi di eventuali inadempimenti formali, all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 516 del 7 agosto 1982 e all'accertamento fiscale. Qualunque interessato ai fini dello scioglimento deve versare, secondo modalità stabilite dal Ministro del lavoro, la somma di lire 300.000"».

10.190 LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Al comma 63 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

“alla lettera b), dopo le parole: ‘a favore degli enti’ aggiungere le seguenti: ‘, delle imprese di costruzione e loro consorzi’;

alla lettera c), dopo le parole: ‘o cedute in proprietà’ aggiungere le seguenti: ‘per una quota non inferiore al 20 per cento in termini volumetrici di quelle comprese nei piani’;

alla lettera c), dopo le parole: ‘sempre che questi’ aggiungere le seguenti: ‘ovvero i loro assegnatari o acquirenti’;

alla lettera *d*), dopo le parole: ‘al volume edificabile’ aggiungere le seguenti: ‘entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10’».

10.210

LAURO

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le modifiche apportate alla disciplina dell’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dalle lettere *a*), *d*) ed *e*) del comma 63 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, si applicano ai piani di zona approvati dopo l’entrata in vigore della presente legge».

10.220

LAURO

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Al comma 109 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente periodo: “Ove le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma abbiano provveduto alla dismissione di immobili nel corso del 1996 senza mettere in condizioni i titolari dei contratti di locazione e i loro familiari conviventi di fruire delle opportunità così come previste nel presente comma, sono tenuti a garantire tali opportunità gli acquirenti di tali immobili, ai quali le sopra richiamate amministrazioni corrispondono correlativo equo indennizzo. Qualora tale garanzia non risulti praticabile, le amministrazioni alienanti corrispondono il correlativo equo indennizzo ai titolari dei sopracitati contratti o ai loro familiari conviventi”».

10.200

GUBERT

*Sopprimere il comma 13.*

10.125

PINGGERA

*Al comma 13, sopprimere le parole:* «delle regioni a statuto speciale, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano».

10.250a

VEGAS, D’ALÌ, AZZOLLINI, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE,  
MUNGARI, TONIOLLI

*All’emendamento 10.151, sopprimere le parole da:* «vigente» *fino alla fine del periodo.*

10.151/1

PASTORE, D’ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. All'articolo 3, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto il seguente periodo: "il comma 2 dell'articolo 38 del testo unico in materia di imposte di successioni e donazioni approvato con decreto legislativo n. 348 del 31 ottobre 1990, è sostituito dal seguente: 'Sugli importi dilazionati sono dovuti, con decorrenza dalla data di concessione della dilazione, gli interessi a scalare in misura pari al tasso legale vigente al momento della domanda di concessione'"».

10.151

PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. All'articolo 3, dopo il comma 141, è inserito il seguente:

“141-bis. Le misure stabilite nel primo periodo del comma precedente si applicano anche agli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi degli enti locali di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144, e ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 504, e 15 novembre 1993, n. 507”».

10.402

ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, ROSSI, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Dopo il comma 13, è inserito il seguente:*

«13-bis. All'articolo 3, comma 134, lettera d), il n. 5) è sostituito con il seguente:

5) l'utilizzo del sistema bancario ovvero i concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per i contributi che non si avvalgono della procedura sopraindicata.

E al n. 6) dopo le parole: "e per il sistema bancario" sono aggiunte le parole: "ovvero i concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43"».

10.403

ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, ROSSI, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Nel comma 173 dell'articolo 3, dopo le parole: "n. 633" sono inserite le seguenti: "o rientranti in altri regimi speciali"».

10.251

POLIDORO

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Al comma 175 dell'articolo 3, sostituire le parole: "31 gennaio" con le seguenti: "5 marzo"».

10.404

ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, ROSSI, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. All'articolo 3, comma 175, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "termine di presentazione della dichiarazione annuale"».

10.400a

IL RELATORE

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. I commi 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 dell'articolo 3 sono soppressi».

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

«Art. ...

1. I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1997, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa e fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno, nei limiti complessivi fino alla concorrenza di lire 5.500 miliardi per l'anno 1997. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge».

10.405

ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, ROSSI, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE



*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. I commi 211, 212, 213 dell'articolo 3 sono soppressi».

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

«Art. ...

1. I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1997, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa e fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno, nei limiti complessivi fino alla concorrenza di lire 3.500 miliardi per l'anno 1997. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge».

10.406 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, ROSSI, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Al comma 215, lettera c), dell'articolo 3, la parola: “c-bis)” è sostituita dalla seguente: “b-bis)”».

10.2000

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Per i soggetti operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, la regolarizzazione di cui ai commi 226 e 227 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in sessanta rate bimestrali, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997».

10.260

LE COMMISSIONI RIUNITE

Il Senato,

considerato:

che con recente disposizione di legge il Parlamento ha stabilito per le piccole imprese agricole e per i coltivatori diretti l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese presso le Camere di commercio, I.A.A.;

che il decreto ministeriale che approva il modulo per tale registrazione prevede quale elemento obbligatorio l'indicazione del numero di partita IVA;

che non tutti i coltivatori diretti e le piccole aziende agricole sono soggetti ad avere partita IVA in quanto orientate all'autoconsumo;

che nè la definizione di imprenditore nè quella di coltivatore diretto contenute nel codice civile prevedono quale elemento essenziale e necessario la commercializzazione dei prodotti, per cui secondo la legge piccole imprese e coltivatori diretti sarebbero obbligati all'iscrizione nel registro delle imprese, mentre secondo il decreto ministeriale elemento essenziale è l'essere soggetti IVA;

che il non essere soggetti IVA non esclude il carattere di impresa, con carattere di professionalità, continuità, organizzazione di mezzi produttivi;

che tali piccolissime imprese agricole orientate all'autoconsumo svolgono, attraverso un'attività agricola a tempo parziale, un ruolo sociale e di cura ambientale di rilievo e insostituibile soprattutto nelle aree montane e marginali, dove la struttura delle proprietà fondiarie agricole è fortemente frammentata;

che alcune regioni, attraverso istituzioni di albi di imprenditori agricoli hanno già riconosciuto il carattere di imprenditore anche a coloro che svolgono in modo professionale attività agricola, senza richiedere di essere soggetti IVA, distinguendoli peraltro dagli imprenditori agricoli, gli agricoltori per *hobby* o con attività assai limitata (come la coltivazione dell'orto);

che la modificazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilita nel decreto 31 dicembre 1996, n. 669, articolo 10, comma 10, stabilisce la non esclusione da benefici e agevolazioni per l'attività agricola qualora le norme che li prevedono non richiedono che il beneficiario abbia la natura d'impresa e pertanto, pur positiva, non risolve il problema evidenziato;

impegna il Governo,

a predisporre strumenti interpretativi o modificativi delle norme che regolano le iscrizioni delle piccole imprese agricole e dei coltivatori diretti nel registro delle imprese in modo che:

a) anche alle imprese agricole orientate all'autoconsumo sia riconosciuta la natura di impresa agricola (eventualmente diretto coltivatore) purchè siano presenti i caratteri della continuità, della professionalità, della organizzazione;

b) sia chiarito come tali imprese non soggetti IVA siano esenti dall'iscrizione al registro delle imprese.

9.1925.4.

GUBERT

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Modifiche alla legge di bilancio)*

1. All'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, il numero: "2770" è sostituito dal seguente: "1282". La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997».

10.0.10

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

“La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640”.

2. L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli prevista al numero 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è elevata al 10 per cento.

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997.

4. Non si procede al recupero di somme dovute a norma dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nè si fa luogo al rimborso di quelle già corrisposte.

5. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è aggiunto il seguente comma:

“Quando gli enti pubblici gestiscono direttamente le case da gioco l'imponibile come sopra determinato è assoggettato a imposta nella misura del 50 per cento”».

10.0.6000

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 10.270 si illustra da sè. L'emendamento 10.340 è sostanzialmente il recepimento, con alcune correzioni, della normativa introdotta dal decreto-legge n. 3 di quest'anno. L'emendamento 10.280 egualmente recepisce alcune modifiche introdotte da tale decreto-legge; propongo però che nel testo dell'emendamento vengono soppresse le parole da: «al capoverso 7» fino alle parole: «che si rendono indispensabili e» in quanto questa formulazione è già contenuta in modo sicuramente più corretto nell'emendamento 10.60. Inoltre gli emendamenti 10.110 e 10.100 si illustrano da sè, peraltro vanno integrati con i subemendamenti presentati dal senatore Pieroni; mi riferisco al 10.110/1 e al 10.100/1. Infine, gli emendamenti 10.60 e 10.320 si danno per illustrati.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 10.190 va riscritto nella seguente formulazione:

«Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

“11-*bis*. Dopo il comma 47 dell'articolo 3 inserire il seguente:

‘47-*bis*. In caso di scioglimento di società cooperative o di loro consorzi, di diritto o disposto per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, come integrato dall'articolo 18 dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in luogo delle sanzioni previste in materia tributaria per gli adempimenti formali e per le omesse dichiarazioni nelle ipotesi di mancato compimento di atti di gestione o di inattività si applica la pena pecuniaria di lire 300.000”». Questa nuova formulazione è tecnicamente più idonea.

IULIANO. L'emendamento 10.340/2 si illustra da sè.

GUERZONI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 10.340/1.

DE LUCA Michele. Signor Presidente, colleghi, non posso rinunciare ad una breve illustrazione degli emendamenti da me presentati, perchè non si tratta di operare una scelta nell'area dell'opinabile ma del tentativo di dare una mano a correggere sviste ed errori tra i tanti che hanno interessato il provvedimento collegato alla finanziaria. La fonte d'ispirazione di questi emendamenti è la Corte costituzionale, mi riferisco alla sentenza n. 378 del 1994, nonchè un disegno di legge di iniziativa parlamentare che aveva ricevuto su questi specifici aspetti l'accordo di tutte le forze politiche della Commissione lavoro. Pertanto ritengo che correggere errori e sviste e attingere a queste fonti che mi sembrano importanti rappresenta un aspetto a cui anche il Governo dovrebbe essere sensibile.

Ebbene, la Corte costituzionale, intervenendo sul regime transitorio in tema di classificazione delle imprese, ha ritenuto che quel regime non solo fosse legittimo, ma addirittura opportuno e necessario; infatti, nel momento in cui si introducono nuovi criteri di classificazione previdenziale delle imprese, è di tutta evidenza che l'entrata in vigore immediata

determinerebbe un impatto insostenibile per i datori di lavoro, i lavoratori e per gli istituti previdenziali. La Corte ha però aggiunto che il regime transitorio deve essere tale, deve avere necessariamente un termine e l'assenza del termine fu vista come un'espressione di incostituzionalità, che tuttavia non fu dichiarata perchè quel termine era demandato alla scelta discrezionale del legislatore.

È per questo che si era avviata l'integrazione dell'ordinamento con un'iniziativa parlamentare che si proponeva di fissare un termine all'efficacia del regime transitorio; buon ultimo, il Governo è intervenuto con due commi inseriti negli articoli 1 e 2 del disegno di legge collegato alla finanziaria, di identico contenuto, nei quali tuttavia sono presenti alcune sviste ed errori cui si tenta di dare correzione. Il primo periodo del comma 215 dell'articolo 2, correttamente, reca l'affermazione della cessazione di efficacia del regime transitorio; tuttavia non ci si rende conto che è impossibile stabilire la decorrenza della cessazione di efficacia dalla stessa data in cui entra in vigore la disposizione che quella cessazione di efficacia prevede. In altri termini, imprese di servizi che al 31 dicembre erano classificate come imprese industriali, dal 1° gennaio dovevano essere automaticamente inquadrare nel terziario. Mi sembra che in questo modo non si tenga conto di quel pericolo di impatto intollerabile cui si era riferita la Corte costituzionale. Pertanto, pare opportuno lasciare uno spazio così come chiedono insistentemente tante imprese di servizi, le loro rappresentanze di lavoratori e di datori di lavoro: cito per tutti le imprese di lavanderia industriale che sono estremamente preoccupate per questa situazione.

Inoltre, nel terzo periodo del comma 215 si prevede una norma che è insieme contraddittoria e incostituzionale. Infatti, mentre nel primo periodo si stabilisce la cessazione di efficacia di tutto il regime transitorio, nel terzo periodo si stabilisce che tale regime continua *sine die* per alcuni degli inquadramenti in atto nel 1989. Ciò però contrasta con il primo periodo, in base al quale la cessazione di efficacia è generalizzata e soprattutto non rispetta il monito della Corte costituzionale. Pertanto, con l'emendamento 10.3000 propongo la soppressione del terzo periodo del comma 215 dell'articolo 2.

Con l'emendamento 10.3100 intendo sopprimere una norma che riguarda l'iscrizione all'Inpdai; ciò per una ragione molto semplice, in quanto l'iscrizione all'Inpdai è prevista anche dal comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge e le due norme sono tra loro incompatibili. Si potrebbe obiettare che l'incompatibilità comporta l'abrogazione tacita, ma ciò non è possibile perchè i testi di legge sono entrati in vigore entrambi il 1° gennaio. Per questo anche l'emendamento 10.3100 deve essere accolto per evitare un conflitto che sembra insuperabile in via interpretativa.

Per tali motivi insisto per l'approvazione delle mie proposte emendative, rappresentando che sono politicamente neutrali, che sono volte esclusivamente a correggere errori e spero che il Governo comprenda il noto ditteio: «*Errare humanum est ...*» con tutto quel che segue.

GUBERT. Il subemendamento 10.280/1 e il successivo 10.280/3 mirano a correggere un aspetto che, a mio avviso, è chiaro ma in senso negativo. Durante la discussione del disegno di legge collegato alla finanziaria sono stati proposti emendamenti che miravano ad impedire lo spostamento delle risorse per progetti di sviluppo nelle aree montane in aree diverse da queste ultime; la risposta del Governo e del relatore in ordine a tutto ciò fu che quegli emendamenti non erano necessari in quanto, essendo garantita la destinazione delle risorse al territorio di origine, mantenendosi l'originaria allocazione non erano necessarie ulteriori precisazioni.

Nel disegno di legge n. 1930 successivo a quello al nostro esame, tradotto poi in proposta modificativa al decreto-legge che stiamo discutendo, il Governo fa marcia indietro sul rispetto dell'originaria allocazione delle risorse, consentendo quindi di spostare risorse da aree che erano interessate a progetti di sviluppo in altre.

La proposta, quindi, è o di ripristinare il rispetto dell'originaria allocazione delle risorse oppure di introdurre, almeno, la salvaguardia per le risorse nelle aree montane. È noto infatti a tutti che i problemi di sviluppo delle aree marginali e depresse nascono da carenza di iniziativa di sviluppo, quindi è molto più facile che i progetti in tal senso siano in arretrato nelle zone più marginali e depresse; se togliamo quindi le risorse alle zone che hanno più difficoltà ad attivarsi, non si raggiunge evidentemente lo scopo per il quale è prevista la politica di riequilibrio territoriale e di sviluppo.

Il subemendamento 10.280/2 invece tende a ripristinare un maggior potere delle regioni nel concordare l'utilizzo di tali risorse.

L'emendamento 10.50, sempre a mia firma, si collega ad una norma che nel collegato alla finanziaria agevolava l'intervento di manutenzione straordinaria, riducendo l'IVA. Nelle norme che riguardano le semplificazioni delle procedure urbanistiche restano esclusi dagli snellimenti procedurali gli interventi di manutenzione straordinaria che riguardano i centri storici. Evidentemente c'era un intento di cautela per gli interventi in un tessuto delicato. È chiaro però che con la vecchia procedura si ritarda enormemente la possibilità di intervento di manutenzione straordinaria nei centri storici, quindi si rende di fatto inapplicabile la norma agevolativa dell'IVA in ambiti territoriali che forse sono tra i più bisognosi. Allora l'emendamento 10.50 mira a salvaguardare l'esigenza di tutela dei beni artistici e storici, estendendo la possibilità di intervento con procedure semplificate alle zone non vincolate in maniera esplicita con delibere comunali alla tutela.

I successivi emendamenti 10.150 e 10.160 tendono entrambi a porre rimedio ad una norma introdotta nel collegato alla finanziaria secondo la quale l'accesso alle agevolazioni agricole è legato alle iscrizioni nel registro delle imprese. In realtà il Governo in questo decreto-legge compie una piccola modifica perchè estende la possibilità di agevolazioni anche al caso di altri soggetti, come i proprietari non imprenditori, i quali ne abbiano titolo; nella relazione esplicativa si parla infatti della produzione dell'olio d'oliva, per la quale è sufficiente essere proprietari e non imprenditori agricoli.

Per altro, resta aperto il problema degli imprenditori agricoli i quali sono soggetti all'iscrizione in virtù della norma che stabilisce che l'imprenditore agricolo coltivatore diretto deve iscriversi al Registro delle imprese. Il decreto ministeriale attuativo inoltre ha stabilito che elemento necessario per l'iscrizione sia avere la partita IVA; questo allora vorrebbe dire, combinando i due disposti, che non è più riconosciuto carattere di impresa alla piccola azienda che abbia natura di impresa agricola ma che produca per l'autoconsumo.

Le definizioni del codice civile dell'impresa agricola e dell'attività di coltivatore diretto non fanno riferimento alla commercializzazione dei prodotti quale elemento essenziale e quindi credo che per molte aree del paese dove l'attività agricola è frammentata sia un danno escludere da ogni possibilità di riconoscimento delle agevolazioni le imprese (che sono tali) perchè non commercializzano la produzione ma semplicemente la usano in proprio. Credo sia un danno in quanto in queste aree marginali tali attività svolgono ancora un ruolo rilevante. Ricordo anche che nella maggior parte del mondo le imprese agricole sono orientate tutt'ora all'autoconsumo.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.200, avevo già illustrato un ordine del giorno che riguarda lo stesso tema, quindi non insisto sul problema.

\* SARTO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma ai subemendamenti 10.110/1 e 10.100/1 del senatore Pieroni.

Il subemendamento 10.110/1 propone di sostituire all'emendamento 10.110 le parole «o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego ove» con le parole «anche qualora la notifica del provvedimento di diniego». La motivazione è molto semplice: si tende ad impedire una specie di perpetuazione e di inopportuna interazione dei processi di condono, che hanno un senso solo se appunto hanno anche un termine.

Il subemendamento 10.100/1 propone invece di sopprimere all'emendamento 10.100 il seguente periodo: «quando si tratti di opere difformi dalle norme di un piano territoriale paesistico vigente o che in assenza di quest'ultimo, abbiano arrecato un danno al paesaggio».

PASTORE. Signor Presidente, l'emendamento 10.152 cerca di formulare in lingua italiana accettabile l'emendamento 10.60 delle Commissioni riunite. È una correzione alla finanziaria in materia di disciplina urbanistica, poichè vi è una norma che dice esattamente il contrario di ciò che si voleva far intendere. Ritengo sia importante anche scrivere norme in una lingua comprensibile e con un significato chiaro. Chiedo, pertanto, al relatore ed al Governo se l'emendamento 10.60 ha un significato analogo al 10.152, in modo che anche dagli atti parlamentari si potrà capire come dovranno comportarsi gli operatori e i cittadini.

ROSSI. Signor Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti 10.405 e 10.406, dando per illustrati i restanti emendamenti a mia firma. Con questi due emendamenti chiediamo l'abrogazione dell'eurotassa e

dell'anticipo del 2 per cento delle tasse sul trattamento di fine rapporto di lavoro richiesto alle aziende. Ciò in quanto il presupposto di queste tasse era l'ingresso nell'Unione monetaria europea; poichè è incerto l'ingresso nell'Unione monetaria dell'Italia, una e indivisibile, come si evince ormai dagli interventi di diversi esponenti a livello europeo, riteniamo ingiusto richiedere un sacrificio fiscale ai contribuenti che potrebbe rivelarsi inutile.

Sarebbe quindi opportuno accantonare questo pesante prelievo fintanto che non sarà accertato l'effetto positivo dell'eurotassa sul bilancio per il 1997 ai fini dell'ingresso dell'Italia in Europa. In alternativa proponiamo la temporanea riduzione dei capitoli di spesa del bilancio dello Stato. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

LAURO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 10.120, chiedendo, se fosse possibile, di consegnare agli atti l'appunto che illustra le motivazioni.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.130, risulta evidente che si tratta di una negazione che rende inspiegabile la disposizione; d'altra parte nel testo originario del decreto-legge n. 495 del 1996 la stessa negazione non esisteva.

Do per illustrato l'emendamento 10.210, chiedendo anche in questo caso di consegnare agli atti le motivazioni.

L'emendamento 10.220 contiene una disposizione necessaria al fine di evitare il dubbio che debbano essere nuovamente contrattati i contenuti delle convenzioni già stipulate per la concessione delle aree in superficie o la concessione in proprietà.

MORO. Do per illustrati gli emendamenti che recano la mia firma.

POLIDORO. Do per illustrati gli emendamenti che recano la mia firma.

\* VEGAS. Signor Presidente, l'emendamento 10.162 mira a rendere funzionali i contratti d'area introdotti nel collegato alla finanziaria, espungendo dalle prescrizioni relative ai contratti quella concernente il trattamento economico dei lavoratori che verrebbero assunti.

È noto che se i lavoratori dovessero essere assunti con condizioni economiche pari a quelle vigenti nelle zone di maggior industrializzazione, non si realizzerebbe alcun contratto e, quindi, i contratti d'area si rivelerebbero sostanzialmente inutili, a danno in primo luogo dei lavoratori medesimi. Tra l'altro, questo tipo di contratti prevede ventitrè passaggi burocratici, il che rappresenta un eccesso, una visione burocratica che creerà difficoltà per lo sviluppo economico e l'occupazione.

L'emendamento 10.180 era stato ritirato in Commissione in seguito ad un invito in tal senso espresso dal Governo e concerne la questione delle società di comodo. Esso mira ad escludere dal novero delle società di comodo quelle che in natura non lo sono in quanto impiegano un certo numero di dipendenti.



Ritengo che il Governo, dopo avere riflettuto in materia, possa essere in grado di offrire una risposta che auspico positiva.

**Sulla concessione della grazia ai due cittadini italiani  
condannati nelle Maldive**

DE LUCA Athos. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, credo di interpretare i sentimenti di soddisfazione di tutto il Senato e in particolar modo dei senatori che si sono fortemente impegnati per la soluzione della vicenda, comunicando che abbiamo appreso in questo momento che è stata concessa la grazia ai due cittadini italiani condannati all'ergastolo nelle Maldive.

Si tratta di un elemento di grande soddisfazione e per questo mi sono permesso di darne notizia all'Aula. La ringrazio, signor Presidente. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sono io a ringraziare lei, senatore De Luca.

SPERONI. Viva la droga libera!

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930**

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'ordine del giorno e sugli emendamenti in esame, naturalmente esclusi quelli presentati dalle Commissioni riunite.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, invito al ritiro dell'emendamento 10.340/2 perchè si tratta di materia in corso di esame da parte della 1ª Commissione.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.340/1.

Gli emendamenti presentati dal senatore De Luca Michele contengono considerazioni che dal punto di vista generale hanno un fondamento; peraltro devo rilevare che per quanto riguarda l'emendamento 10.2900 sarebbe stato certamente più opportuno che la norma iniziale prevedesse un termine più lungo per l'applicazione. La norma però ha già efficacia, e questo decreto probabilmente sarà convertito tra qualche settimana; si verrebbe quindi a creare una situazione di doppia transitorietà. Per tale motivo il mio parere è contrario, così come lo è sull'emendamento 10.3000.

Per quanto concerne l'emendamento 10.3100 anche in questo caso l'osservazione del senatore De Luca Michele è giusta, tuttavia si verrebbe a creare un vuoto legislativo. Ho proposto la riformulazione di un emendamento al comma 2 dell'articolo 27 proprio per eliminare il riferi-

mento ad una norma che verrebbe poi modificata. Pertanto invito il presentatore a ritirare l'emendamento.

Mi rimetto al Governo sugli emendamenti 10.280/1 e 10.280/3. Esprimo parere contrario sull'emendamento 10.280/2 e favorevole sugli emendamenti 10.110/1 e 10.100/1.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.152 la sua formulazione è pressochè equivalente a quella dell'emendamento 10.60 delle Commissioni riunite, ma è forse più precisa. Esprimo quindi parere favorevole, ritirando al contempo l'emendamento 10.60. Esprimo parere contrario sull'emendamento 10.400 ed invito i presentatori a ritirare l'emendamento 10.130 in quanto risulta assorbito. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.120, 10.50, 10.401 e 10.90. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 10.150 in quanto il problema viene in parte risolto dal successivo emendamento 10.250.

L'emendamento 10.160 solleva un problema che ha un certo fondamento e pertanto mi rimetto al Governo. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.250 purchè venga accolta la seguente modifica. Nel testo si prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato. Trattandosi di materia di competenza del Ministro dell'industria riterrei più corretto che il decreto fosse di quest'ultimo di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. Qualora tale proposta di modifica venisse accolta il parere sarebbe favorevole.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.450 e contrario sull'emendamento 10.162.

Per quanto concerne l'emendamento 10.180 in sede di Commissione il Governo si era riservato di esaminare la questione per poi dare una risposta; mi rimetto quindi al Governo.

Sull'emendamento 10.190, il senatore Bonavita ha proposto un nuovo testo. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.210, 10.220, 10.200, 10.151/1, 10.151, 10.402, 10.403. I relatori si rimettono al Governo sull'emendamento 10.251, pur esprimendo un orientamento favorevole. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.404, 10.405 e 10.406.

Il relatore si rimette al Governo sull'ordine del giorno n. 4.

**PRESIDENTE.** Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

**GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro.** Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 10.270, presentato dalle Commissioni riunite, esprimo parere favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.340/2, presentato dal senatore Iuliano, mi associo all'invito del relatore di ritirarlo, altrimenti il mio parere è contrario.

Il Governo esprime parere favorevole sul contenuto dell'emendamento 10.340/1, presentato dai senatori Guerzoni e Polidoro, e propone una sua riformulazione che lo trasformi da norma innovativa in norma

interpretativa di norme già esistenti; suggerirei la seguente formulazione: «Il comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, va interpretato nel senso che non sono considerati redditi da lavoro ai fini della medesima disposizione le indennità percepite in applicazione della legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni».

PRESIDENTE. La prego, sottosegretario Giarda, di far pervenire la nuova formulazione dell'emendamento alla Presidenza.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sì, signor Presidente.

Relativamente all'emendamento 10.340 delle Commissioni riunite, esprimo parere favorevole. Per quanto riguarda gli emendamenti 10.2900, 10.3000 e 10.3100, presentati dal senatore De Luca Michele, esprimo parere contrario. Mi riservo per gli emendamenti 10.280/1 e 10.280/3, presentati dal senatore Gubert, di esprimere una valutazione in un *round* successivo; mentre per l'emendamento 10.280/2, presentato sempre dal senatore Gubert, esprimo parere contrario. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.280, presentato dalle Commissioni riunite. Per quanto riguarda l'emendamento 10.110, il Governo esprime parere favorevole a condizione che sia integrato con l'emendamento 10.110/1 per cui in caso contrario il parere del Governo sarà negativo. Anche per quanto riguarda l'emendamento 10.100 delle Commissioni riunite esprimo parere favorevole a condizione sempre che sia integrato con il 10.100/1. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.152, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori, perchè la sua formulazione è migliore rispetto a quella dell'emendamento 10.60, mentre il parere è contrario sull'emendamento 10.400, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori. Il Governo si associa al relatore riguardo all'invito al ritiro dell'emendamento 10.130, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori; in caso contrario il parere è negativo. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.120 presentati dal senatore Lauro e da altri senatori, e 10.50, presentato dal senatore Gubert.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 10.60, presentato dalle Commissioni riunite, è stato ritirato.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.320 delle Commissioni riunite, mentre il parere è negativo sugli emendamenti 10.401, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori, e 10.90, presentato dal senatore Moro e da altri senatori. Per quanto riguarda l'emendamento 10.150, presentato dai senatori Folloni e Gubert, mi associo all'invito del relatore al suo ritiro; in caso contrario il parere è negativo. Il parere è favorevole sull'emendamento 10.160.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento 10.250, presentato dal senatore Polidoro, il relatore ha proposto una modifica che intende invertire la frase: «con decreto del Ministro delle risorse agricole,

alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» con la seguente: «con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali».

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.250, con la modifica proposta dal relatore.

Esprimo quindi parere favorevole sull'emendamento 10.450 e parere contrario sull'emendamento 10.162, mentre sull'emendamento 10.180 mi riservo di esprimere il parere unitamente ai due emendamenti che ho precedentemente accantonato. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.190 e parere contrario sugli emendamenti 10.210, 10.220, 10.200, 10.151/1, 10.151, 10.402 e 10.403. Il Governo esprime poi parere favorevole sull'emendamento 10.251 e parere contrario sull'emendamento 10.404. Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 10.400a e parere contrario sugli emendamenti 10.405 e 10.406. Esprimo quindi parere favorevole sugli emendamenti 10.2000 e 10.260.

Il Governo accetta poi come raccomandazione l'ordine del giorno n. 4, presentato dal senatore Gubert ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.0.10 e 10.0.6000.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.270, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.3500, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.340/2.

IULIANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IULIANO. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea su questo punto che non è di poco conto. Negli enti locali dove esistono i presidenti dei consigli provinciali vi sono delle disfunzioni per quanto riguarda soprattutto le convocazioni. Con la proposta del Governo si va in controtendenza, cioè anzichè accelerare le procedure di governo degli enti locali si attribuisce anche il potere di convocazione al presidente del consiglio provinciale. Con questo subemendamento propongo di limitare il potere del presidente del consiglio provinciale alla sola conduzione dei lavori. Non è da trascurare nemmeno l'aggravio economico che si determina a carico degli enti locali dilatando i benefici concessi ai sensi della legge n. 816 del 1985 ai presidenti dei consigli provinciali. Ciò significa infatti un ulteriore aggravio di spe-

sa per gli enti locali i quali, oltre allo stipendio da pagare ai presidenti dei consigli provinciali, dovranno sostenere anche degli oneri per gli uffici di presidenza. Poichè una scelta del genere va in controtendenza rispetto all'autonomia degli enti locali, non ritengo opportuno ritirare l'emendamento 10.340/2, anzi richiamo l'attenzione dell'Assemblea su questo argomento che è, a mio giudizio, molto importante.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.340/2, presentato dal senatore Iuliano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.340/1, presentato dai senatori Guerzoni e Polidoro, nella riformulazione proposta dal Governo e accolta dai proponenti.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.340.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto e per chiedere la votazione per parti separate dell'emendamento in esame nell'ordine successivo in cui esso è formulato, e cioè prima il comma 173, poi il 173-bis, infine il 173-ter.

In linea di principio saremmo favorevoli a questo emendamento in quanto con esso si garantisce una maggiore funzionalità agli organi delle autonomie locali. Tuttavia, anche l'emendamento 10.340 – come del resto la maggior parte dei provvedimenti che vengono approvati dal Parlamento della Repubblica italiana – hanno un'impronta centralista per noi inaccettabile.

Nel secondo comma si obbliga ogni consiglio provinciale ad eleggere un presidente; ora non ho nulla contro i presidenti dei consigli, se non altro perchè presiedo il consiglio comunale della mia città, ma non mi sembra giusto imporre un presidente ad un consiglio che magari preferirebbe essere presieduto – così come avviene in assenza di questa norma – dal presidente della provincia, così come del resto una volta venivano presieduti i consigli comunali dal sindaco, e ancora oggi, in comuni al di sotto di un certo numero di abitanti, è il sindaco che presiede il consiglio comunale.

Quindi, nell'emendamento esiste la dimostrazione di una effettiva buona volontà nell'andare incontro alle esigenze degli enti locali, ma sempre con un'imposizione centralista. Così come, sempre centralisticamente, vengono definite le indennità: a tale proposito ho sentito prima qualcuno parlare di bilancio, di aggravio ed altro, ma non dimentichiamo che anche in questo caso, in un'ottica anche semplicemente autono-

mista, non dico federalista, gli enti locali fanno i conti con i loro bilanci e decidono loro quale indennità attribuire al sindaco, al presidente e così via. In questo caso, invece, centralisticamente si dà sempre tutto da Roma.

Faccio una parentesi, signor Presidente, lei prima si è sbagliato, magari lo ha fatto in buona fede, e ha detto che io tengo sempre un linguaggio corretto. Ciò non è per niente vero dal momento che ho subito qualche espulsione da quest'Aula a causa di un linguaggio che – quantomeno a giudizio di chi presiedeva in quel momento la seduta – non era parlamentariamente corretto.

Vorrei ricordare anche che l'articolo 68 della Costituzione al primo comma stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e quindi non pone una limitazione circa l'oggetto dell'opinione del parlamentare. È vero che siamo al Senato, ma non è vero che posso criticare il Presidente del Senato, posso criticare magari il Presidente degli Stati Uniti, si può criticare il Governo delle Maldive...

BARBIERI. Ma che cosa c'entra questo.

SPERONI. ... ma non si può criticare il Presidente dell'altro ramo del Parlamento! Mi sembra che ad un certo punto la mia libertà di opinione, purchè espressa in forme corrette, debba potersi esprimere nei confronti di chiunque, massimamente di chi esercita la sua funzione pubblica in Italia. Qui invece parliamo male di tante persone al di fuori, magari giustamente perchè si comportano in maniera inaccettabile, ma non possiamo emettere un giudizio puramente politico su atti del Presidente della Camera dei deputati che, tra l'altro, si comporta in maniera quanto meno bizzarra, perchè proprio all'ordine del giorno della Camera dei deputati c'è una mozione in cui si parla di un *referendum* per l'indipendenza del popolo Saharawi; è la mozione n. 1-00049, presentata dal deputato Maselli, di cui ieri è iniziata la discussione, che prosegue oggi; mi sembra strano che in una Camera si possa proporre un *referendum* per l'indipendenza di un popolo africano e non si possa parlare dell'indipendenza del popolo padano. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente. Commenti del senatore Petruccioli*). Veramente ci considerano peggio degli africani, questo è puro razzismo, è inaccettabile. Questa situazione la si riscontra, seppur in misura minore, anche su questi provvedimenti.

Per tali motivi chiediamo la votazione dell'emendamento 10.340 per parti separate e preannunciamo il voto favorevole sul primo e sul terzo comma e l'astensione sul secondo comma. Ribadisco che accettiamo il principio ma non il metodo. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente. Commenti del senatore Petruccioli*).

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, accoglierei la richiesta del senatore Speroni di procedere alla votazione per parti separate. Naturalmente, avendo con l'emendamento 10.340/1 già approvato un nuovo comma 173-ter, nell'ipotesi di approvazione del comma 173 così for-

mulato e del 173-*bis*, l'attuale comma 173-*ter* dell'emendamento 10.340 diverrebbe 173-*quater*.

SARTORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SARTORI. Signor Presidente, dichiaro la mia astensione sull'emendamento in votazione perchè, pur ritenendo giusto che sia riconosciuta ai presidenti del consiglio la possibilità di avere permessi e un'indennità, ritengo tuttavia ingiustificato e tra l'altro non equo che i permessi e le indennità siano equiparati a quelli degli assessori comunali, attese le diverse responsabilità e il diverso impegno che richiedono i due incarichi.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione per parti separate dell'emendamento 10.340 (Testo corretto), presentato dalle Commissioni riunite.

Metto ai voti la prima parte, recante il comma 173.

**È approvata.**

Metto ai voti la seconda parte, recante il comma 173-*bis*.

**È approvata.**

Metto ai voti la terza parte, recante il comma 173-*ter*.

**È approvata.**

Metto ai voti l'emendamento 10.340 (Testo corretto), nel suo complesso, nel testo corretto ed emendato.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.2900.

DE LUCA Michele. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA Michele. Intervengo brevemente, non solo per fare una dichiarazione di voto favorevole sui tre emendamenti a mia firma, ma per ricordare ai colleghi che si tratta di correggere degli errori commessi dal Governo nel proporre uno dei subemendamenti al disegno di legge collegato, sui quali ha posto la fiducia.

Vorrei ricordare inoltre che gli emendamenti sono ispirati da una sentenza della Corte costituzionale e da un disegno di legge che era sta-

to condiviso da tutte le forze politiche presenti in Commissione lavoro. Concludo dimostrando la mia sorpresa per il no immotivato del Governo e per la motivazione per così dire suicida cui è ricorso il relatore per esprimere il suo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.2900, presentato dal senatore De Luca Michele.

**Non è approvato.**

PERUZZOTTI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.3000, presentato dal senatore De Luca Michele.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.3100, presentato dal senatore De Luca Michele.

**Non è approvato.**

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti 10.280/1 e 10.280/3, su cui in precedenza non ha dato il parere.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 10.280/1, facendo rilevare che il procedimento di riappropriazione delle risorse in caso di mancato utilizzo si svolge d'intesa con la regione, e quindi i risultati che il senatore Gubert pensava di realizzare sono, nell'opinione del Governo, ottenibili per effetto di quella necessaria intesa che il Governo centrale deve avere con gli esecutivi regionali riguardo all'utilizzo delle risorse che verrebbero sottratte, restando implicito che se la regione è in grado di offrire un progetto alternativo a quello che viene defianziato, i denari rimangono ad essa.

Per questa ragione, riteniamo non necessaria la precisazione contenuta nell'emendamento 10.280/1.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.280/3, se il senatore Gubert volesse trasformarlo in un ordine del giorno, il Governo lo accoglierebbe; in questo contesto, invece, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* VEGAS. Signor Presidente, intervengo a favore dell'emendamento 10.280/1. Se il Governo dice di concordare sostanzialmente con quanto stabilito in tale proposta modificativa, da una parte non si capisce perchè non accoglierlo e dall'altra il Governo stesso, in un decreto-legge approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato in materia di fondi comunitari, fa salvo il mantenimento, anche nel caso di programmazione degli interventi, del principio territoriale.

D'altra parte, se si esclude il principio dell'allocazione territoriale non v'è chi non veda come si possano creare rischi di politicizzazione estrema dell'allocazione delle risorse. Per tale motivo, è opportuno approvare l'emendamento 10.280/1, a firma del senatore Gubert.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, naturalmente voterò a favore dell'emendamento, ma vorrei solo far osservare al sottosegretario Giarda come il meccanismo di selezione dell'allocazione delle risorse, in maniera penalizzante per le aree marginali, si svolge anche all'interno delle regioni; quindi, l'intesa regionale non è sufficiente a garantire il mantenimento dell'impegno per lo sviluppo delle aree maggiormente depresse.

Per tale motivo, preannuncio la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, non per questo ma per l'emendamento 10.280/3.

## **Presidenza del vice presidente ROGNONI**

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, le ragioni addotte dal collega Gubert sono, oltre che condivisibili, ampiamente chiare, per cui chiedo venga aggiunta la mia firma; inoltre, a nome del Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD, credo sia utile che il Governo valuti questa proposta perchè è vero che all'interno della stessa regione la distribuzione delle risorse non avviene secondo il principio del rispetto dell'originaria allocazione.

Quindi, se fosse recepito tale indirizzo da parte del Senato si sancirebbe un principio di maggiore rispondenza alle giuste aspettative delle popolazioni locali di montagna.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, lei aveva chiesto la votazione con procedimento elettronico sull'emendamento 10.280/1 o sul successivo?

GUBERT. Sul successivo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.280/1, presentato dai senatori Gubert e Tarolli.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.280/3.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, nel ribadire la mia richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di questo emendamento, mi auguro che chi si impegna a favore della montagna sappia essere coerente. Ricordo che questo Governo ha già dimezzato nella finanziaria i fondi previsti per i piani di sviluppo delle aree montane; se adesso si sottraggono ulteriori risorse, originariamente destinate alle aree montane, per destinarle magari a risolvere qualche problema inerente le grandi aree urbane credo che l'atteggiamento non sia coerente.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo a questo emendamento, con la speranza che oltre alle aree montane si parli anche delle isole minori, per uno sviluppo complessivo.

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, a nome del Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD, annuncio il sostegno a questo emendamento, nonchè l'intenzione di aggiungervi la mia firma.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, anch'io vorrei annunciare il voto favorevole del Gruppo Rinnovamento Italiano.

CUSIMANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale all'emendamento in votazione.

PRESIDENTE. Poichè la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Gubert, risulta appoggiata, passiamo alla votazione.

#### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.280/3, presentato dai senatori Gubert e Tarolli. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	166
Senatori votanti .....	165
Maggioranza .....	83
Favorevoli .....	65
Contrari .....	95
Astenuti .....	5

**Il Senato non approva.**

#### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.280/2, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.280, presentato dalle Commissioni riunite, nel testo modificato.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.110/1.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, vorrei richiamare l'Assemblea su un aspetto particolare. Gli emendamenti 10.100/1 e 10.100 riguardano le norme sul condono edilizio. Mi sembra strano l'atteggiamento del Governo che al momento della votazione in Commissione ha espresso parere favorevole, assumendo i due emendamenti fatti propri dalle Commissioni riunite. Oggi il Governo ci viene a dire esattamente il contrario, cioè che è d'accordo, però con delle modifiche. Per la verità, riteniamo che le disposizioni approvate dalle Commissioni riunite risultano indispensabili per chiudere definitivamente la vicenda del condono edilizio in maniera celere e certa, senza aprire un'ulteriore sequela di contenziosi dinanzi ai tribunali amministrativi sulle modalità di determinazione dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 15 della legge n. 1497 del 1939. Il mantenere la questione ancora aperta, oltre al pericolo di ulteriori contenziosi, provoca innanzi tutto un'ulteriore espansione del fenomeno dell'abusivismo edilizio e, in secondo luogo, impedisce agli enti locali e allo stesso Stato l'acquisizione di rilevanti somme.

Chiediamo pertanto che l'emendamento 10.100/1 sia votato per parti separate e con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, quali sono le parti che vuole votare separatamente? Stiamo parlando dell'emendamento 10.110/1.

LAURO. Signor Presidente, nel momento in cui questo emendamento viene approvato è chiaro che l'emendamento 10.100 risulterà precluso.

PRESIDENTE. Ma cosa dobbiamo separare? Votiamolo normalmente.

LAURO. Questo è il punto, signor Presidente.

PRESIDENTE. No, non ci siamo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il sottosegretario Mattioli. Ne ha facoltà.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Senatore Lauro, è vero quanto lei ha detto, cioè che c'era stata inizialmente una

valutazione positiva da parte del Governo, ma dopo aver esaminato a fondo la questione e operato una ricognizione della situazione, ci siamo resi conto che con l'emendamento da lei presentato, in realtà, si dava spazio ad una mole enorme di domande. L'intenzione del legislatore, che è quella di chiudere la vicenda del condono, in tal modo era volta ad una proroga *sine die* e da qui nasce la posizione favorevole all'emendamento presentato dal senatore Pieroni.

Lei ha sollevato anche una seconda questione relativa all'emendamento 10.100/1, in assenza del quale, con la prima parte dell'emendamento 10.100, presentato dalle Commissioni riunite, in cui si fa riferimento a norme di un piano territoriale paesistico vigente, il Governo è costretto ad offrire una interpretazione difficilissima e, quindi, ci si apre, con la parte restante dell'emendamento, ad una enorme potenzialità di contenzioso che non è veramente auspicabile, nel momento in cui i comuni chiedono certezza delle norme, in modo da poterle applicare definitivamente e in maniera risolutiva.

LAURO. Signor Presidente, ritengo che nel momento in cui è approvato un emendamento, non possa essere discusso nè approvato l'emendamento presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, stiamo discutendo di un subemendamento, la cui approvazione permette comunque la votazione dell'emendamento cui si riferisce.

LAURO. Signor Presidente, ma si vota prima l'emendamento e poi il subemendamento.

PRESIDENTE. No, senatore Lauro, è tutta la vita che facciamo il contrario.

Metto ai voti l'emendamento 10.110/1, presentato dai senatori Pieroni e Sarto.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.110, presentato dalle Commissioni riunite, nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.100/1, presentato dai senatori Pieroni e Sarto.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.100 (Testo corretto) presentato dalle Commissioni riunite, nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.152, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

**È approvato.**

Risulta pertanto precluso l'emendamento 10.130.

Metto ai voti l'emendamento 10.400, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.120, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.50, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 10.60 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 10.320 (Testo corretto), presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.401, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.90, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

I presentatori accolgono la richiesta di ritiro dell'emendamento 10.150?

GUBERT. Signor Presidente, accolgo l'invito a ritirare l'emendamento, aggiungendo al contempo la mia firma all'emendamento 10.250 che ritengo possa rispondere allo stesso fine.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.160, presentato dai senatori Folloni e Gubert.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.250, nel nuovo testo.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, desidero annunciare il nostro voto favorevole. Raccomando tuttavia che il Ministro, nel momento in cui si accinge a decretare sulle modalità di iscrizione al Registro delle imprese per i produttori agricoli, tenga presente che vi debbono essere delle condizioni agevolate per i piccoli produttori. Diversamente, si creerebbe una disparità di trattamento non accettabile con conseguenti rilevanti proteste, peraltro giustificate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.250, presentato dai senatori Polidoro e Gubert, nel nuovo testo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.450, presentato dai senatori Polidoro e Petrucci.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.162.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, vorrei ricordare che questo emendamento tende a ripristinare il testo proposto dal Governo in sede di provvedimento collegato alla finanziaria, relativo ai contratti di lavoro da applicarsi nei patti territoriali e nei contratti di programma. Ritengo che ciò sia saggio poichè diversamente tutta la normativa relativa a quella tematica potrebbe essere vanificata dall'inserimento di questa disposizione, che introduce gravissimi fattori di rigidità nella contrattualistica del lavoro nelle zone interessate dai contratti di programma e dai patti territoriali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.162, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.180, su cui il Governo si era riservato di intervenire.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere contrario.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, ancora una volta il Governo disattende alcune notazioni estremamente corrette circa la valutazione delle cosiddette società di comodo. Ritengo che una società che impieghi più di dieci dipendenti non possa essere ritenuta una società di comodo, creata per fini di bilancio od altro, e quindi penalizzata.

Ancora una volta il Governo dimostra di voler andare in senso contrario ad una politica dell'occupazione, smentendo nei fatti ciò che invece afferma con le chiacchiere.

Di questo prendiamo atto, sperando che l'Aula voglia smentire tale atteggiamento contraddittorio del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.180, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.190, nel nuovo testo.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, approfitto dell'occasione fornita da questo emendamento, sul quale voteremo in senso favorevole, per censurare una prassi che mi sembra che in questo decreto-legge sia stata introdotta in maniera eccessiva: quasi tutti gli emendamenti presentati e approvati in Commissione vengono riproposti con testi corretti, costringendoci, quindi, in tal modo ad uno sforzo di valutazione di quanto già era stato ampiamente discusso ed approvato in Commissione. Non solo; tra l'altro, in un decreto di integrazione del collegato, relativo alla manovra di finanza pubblica, si abusa del fatto di modificare quanto era stato già detto nello stesso collegato e – ripeto – anche nelle Commissioni in sede di esame del decreto-legge al nostro esame. È questa una prassi censurabile: potrebbe essere una prassi da adottare eccezionalmente ma non in modo sistematico come in questa occasione.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, mi associo al suo auspicio che i lavori conclusi dalle Commissioni siano tali che l'Aula possa essere messa in condizione di apprezzarli, invece che trovarsi improvvisamente di fronte a testi corretti.



Metto ai voti l'emendamento 10.190, presentato dalle Commissioni riunite, nel nuovo testo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.210, presentato dal senatore Lauro.

**Non è approvato.**

### **Presidenza della vice presidente SALVATO**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.220, presentato dal senatore Lauro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.200, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 10.125, presentato dal senatore Pingera, e 10.250a, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori, sono preclusi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.151/1.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Nell'illustrazione che ho svolto ho dimenticato di parlare di tale emendamento, credendo sinceramente che il relatore e il Governo esprimessero su di esso parere favorevole. Tale emendamento tende a colmare una lacuna gravissima del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria in materia di tassi di interesse. Come i colleghi ricorderanno, il saggio legale degli interessi è stato modificato, come sono stati altresì modificati tutti gli interessi in materia tributaria. C'è stata, invece, una omissione inconsapevole in materia di imposta di successione, laddove si prevede che, in caso di dilazione, l'interesse sia del 9 per cento. Questi emendamenti tendono a correggere tale aliquota, stabilendo che nelle dilazioni delle imposte di successione l'aliquota stessa sia pari al tasso legale; in un subemendamento si propone il tasso legale variabile, mentre nel testo dell'emendamento è previsto il tasso legale vigente al momento della domanda.

Vorrei far presente sia al relatore che al Governo che gli atti di dilazione di imposte di successione non si stipulano più, arrecando un grave danno ai contribuenti che non hanno spesso quella liquidità necessaria per poter far fronte a tale imposta.

Credo, quindi, che sia opportuno che il Governo riconsideri il parere espresso sull'emendamento al nostro esame, che – ripeto – colma una lacuna grave della revisione di tutti i saggi di interesse.

### **Verifica del numero legale**

MANFROI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.151/1, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.151, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.402, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.403, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.251, presentato dal senatore Polidoro.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.404, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.400a, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.405, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.406, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.2000, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.260, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Senatore Gubert, visto che il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno n. 4, insiste per la sua votazione?

GUBERT. Signora Presidente, non insisto per la votazione di tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.0.10, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.6000.

D'ALÌ. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

PERUZZOTTI. Signora Presidente, aspetti un attimo.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, dobbiamo intenderci su questo punto una volta per tutte: quando si procede alla verifica del numero dei richiedenti bisogna vi sia una simultaneità da parte di coloro che richiedono la verifica del numero legale nell'inserire la tessera ed attivare il dispositivo elettronico. La Presidenza può aspettare qualche secondo, ma non tanto tempo.

Metto ai voti l'emendamento 10.0.6000, presentato dal relatore.

**È approvato.**

D'ALÌ. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 11.

*(Importo massimo delle emissioni nette di titoli pubblici per il 1996)*

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 551, è sostituito dal seguente: «4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 128.000 miliardi.». È abrogato il decreto-legge 21 novembre 1996, n. 590.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole: «128.000 miliardi» con le seguenti: «126.000 miliardi».*

11.200 MORO, PERUZZOTTI, AMORENA, AVOGADRO, BRIGNONE,  
CECCATO, ROSSI, SPERONI, TIRELLI, WILDE

*Al comma 2, sostituire le parole: «128.000 miliardi» con le seguenti: «127.000 miliardi».*

11.201 MORO, PERUZZOTTI, AMORENA, AVOGADRO, BRIGNONE, CECCATO, ROSSI, SPERONI, TIRELLI, WILDE

Invito i presentatori ad illustrarli.

MORO. Signora Presidente, do per illustrati gli emendamenti 11.200 e 11.201.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BONAVITA, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signora Presidente, anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.200.

### **Verifica del numero legale**

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.200, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.201, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 12.

*(Differimento e modifica di termini in materia di pubblico impiego)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14, le parole: «alla data del 30 novembre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 novembre 1996»; le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 1997»;

b) al comma 15, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

c) al comma 18, il termine del 31 dicembre 1996 è prorogato al 31 dicembre 1997.

2. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, è prorogato al 30 giugno 1997.

3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dal comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, è differito al 31 dicembre 1997.

4. Per l'anno 1997, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia spaziale italiana, restano ferme le disposizioni dell'articolo 16, comma 1, della legge 30 maggio 1988, n. 186.

5. Fermo restando il divieto di cumulo previsto dall'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la corresponsione ai pubblici dipendenti, componenti di organi collegiali in posizione di comando o di fuori ruolo, degli emolumenti accessori spettanti al personale delle amministrazioni o degli enti di destinazione è subordinata all'autorizzazione delle amministrazioni vigilanti, di intesa con il Ministero del tesoro, su domanda dell'interessato.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti e un ordine del giorno:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12.

*(Differimento e modifica di termini in materia di pubblico impiego)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14, le parole: «alla data del 30 novembre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 30 novembre 1996»; le

parole: “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 1997”;

b) al comma 15, le parole: “trentasei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi”;

c) al comma 18, il termine del 31 dicembre 1996 è prorogato al 31 dicembre 1997.

2. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, è prorogato al 30 giugno 1997.

3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dal comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, è differito al 31 dicembre 1997.

4. Per l'anno 1997, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia spaziale italiana, restano ferme le disposizioni dell'articolo 16, comma 1, della legge 30 maggio 1988, n. 186.

5. Fermo restando il divieto di cumulo previsto dall'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la corresponsione ai pubblici dipendenti, componenti di organi collegiali in posizione di comando o di fuori ruolo, degli emolumenti accessori spettanti al personale delle amministrazioni o degli enti di destinazione è subordinata all'autorizzazione delle amministrazioni vigilanti, di intesa con il Ministero del tesoro, su domanda dell'interessato».

12.112

ALBERTINI, MARINO

*Sopprimere i commi 1, 2 e 5.*

12.80

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 1997» con le seguenti: «30 aprile 1997».*

12.200

MORO, PERUZZOTTI, AMORENA, AVOGADRO, BRIGNONE,  
CECCATO, ROSSI, SPERONI, TIRELLI, WILDE

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Per l'anno 1997 resta ferma la facoltà per l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nei limiti delle disponibilità di bilancio, di stipulare i contratti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 30 maggio 1988, n. 186».

12.90 (Testo corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ai dipendenti pubblici in posizione di fuori ruolo presso gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, continua ad essere corrisposto lo stesso trattamento economico, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario, spettante al personale di pari qualifica dell'Amministrazione di provenienza».

12.238

PACE

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. In deroga al divieto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, la regione Calabria può assumere lavoratori idraulico-forestali in sostituzione di lavoratori cessati dal servizio.

5-ter. La deroga di cui al comma precedente è consentita a condizione che:

a) i comuni interessati abbiano in corso lavori idraulico-forestali e registrino una disoccupazione superiore al 20 per cento della forza lavoro;

b) le nuove assunzioni dovranno riguardare esclusivamente gli iscritti negli elenchi dei disoccupati nei comuni di cui alla precedente lettera a);

c) l'applicazione del precedente comma non dovrà comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

12.280

MARINI, IULIANO, VELTRI, BRUNO GANERI, VERALDI, LOMBARDI SATRIANI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito con legge 4 agosto 1984, n. 442, vieta all'articolo 1 «assunzioni di lavoratori idraulico-forestali da parte della regione Calabria o di enti subregionali»;

che a seguito del disposto di cui sopra i lavoratori idraulico-forestali sono stati dimezzati per cui gli interventi di salvaguardia del territorio e di valorizzazione di risorse ambientali sono stati fortemente ridimensionati;

che il triste primato della Calabria, rappresentato da fenomeni di grave dissesto idrogeologico sembrava essere relegato alla storia passata della regione a seguito della realizzazione di programmi di silvicoltura affidati ai lavoratori idraulico-forestali;

che il ridimensionamento dell'operatività degli organismi regionali preposti alla forestazione può provocare il ripetersi di fenomeni di dissesto geologico ambientale il cui onere sarebbe per lo Stato ben maggiore del costo dei programmi di salvaguardia del territorio calabrese;



che, tra l'altro, la legge n. 442 del 1984 è palesemente incostituzionale nella parte in cui fa divieto alla regione di non esercitare la propria potestà decisionale;

che si appalesa giusto restituire il potere normativo alla regione Calabria a condizione che non vi siano oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato;

impegna il Governo:

ad inserire in uno dei prossimi provvedimenti di legge l'abolizione del divieto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito con legge del 4 agosto 1984, n. 442, onde consentire alla regione Calabria la possibilità di assumere lavoratori idraulico-forestali in sostituzione di lavoratori cessati dal servizio. La deroga di cui sopra potrà essere consentita a condizione che:

a) i comuni interessati abbiano in corso lavori idraulico-forestali ed inoltre registrino una disoccupazione superiore al 20 per cento della forza lavoro;

b) le nuove assunzioni riguardino esclusivamente gli iscritti negli elenchi dei disoccupati dei comuni di cui alla precedente lettera a);

c) l'applicazione del presente ordine del giorno non comporti oneri a carico del bilancio dello Stato.

9.1925.18      MARINI, IULIANO, VELTRI, MANIERI BRUNO, VERALDI, LOMBARDI SATRIANI

Invito i presentatori ad illustrarli.

ALBERTINI. Signora Presidente, vorrei chiedere al Governo se i contenuti dell'emendamento 12.112 siano stati recepiti in un disegno di legge più complessivo, di differimento di diversi termini, attualmente in discussione presso la Commissione affari costituzionali. Se così fosse ritirerei il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signora Presidente, desidero confermare al senatore Albertini che i contenuti dell'emendamento 12.112 sono incorporati nel provvedimento sul differimento dei termini a cui ha fatto riferimento. Per cui penso che possa ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Albertini, accoglie l'invito del Governo?

ALBERTINI. Sì, signora Presidente.

GIARETTA, *relatore*. Signora Presidente, do per illustrati gli emendamenti 12.80 e 12.90.

MORO. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 12.200.

PEDRIZZI. Signora Presidente, desidero aggiungere la mia firma all'emendamento 12.238. Si tratta di una norma di equità che estende ai dipendenti pubblici in posizione di distacco le retribuzioni originariamente erogate dalle vecchie amministrazioni di provenienza.

MARINI. Signora Presidente, l'emendamento 12.280 e l'ordine del giorno n. 18 tendono a restituire sovranità alla regione Calabria in ordine ad una delle grandi questioni che la interessano e che è rappresentata dai lavori idraulico-forestali che, in base alla legge n. 442 del 1984, le sono stati vietati. Tale norma introduce un principio che è aberrante e cioè quello di impedire alla regione Calabria di effettuare lavori idraulico-forestali. Ripeto, sia l'emendamento 12.280 – che è stato dichiarato improponibile – sia l'ordine del giorno n. 18 tendono proprio a restituire sovranità alla regione Calabria e quindi a consentire alla stessa di poter svolgere i lavori idraulico-forestali senza che ciò comporti oneri a carico dello Stato; infatti nella parte finale dell'ordine del giorno è detto che la sua applicazione non deve comportare alcun onere a carico dello Stato; si tratta solo di una restituzione di potestà alla regione Calabria.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 12.80 e 12.90; per quanto riguarda l'emendamento 12.238 il parere è favorevole purchè venga soppresso il seguente inciso in esso contenuto: «, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario». Esprimo inoltre parere favorevole sull'ordine del giorno n. 18 salvo diverso avviso del Governo. Parere contrario sull'emendamento 12.200.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signora Presidente, mi associo ai pareri testè espressi dal relatore, in particolare appoggiando la modifica suggerita circa l'emendamento 12.238. Mi riservo di esprimere il parere sull'ordine del giorno n. 18 al termine della votazione degli emendamenti riferiti all'articolo in esame.

ALBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. Signora Presidente, desidero aggiungere la mia firma e quella del senatore Marino all'ordine del giorno n. 18 di cui è primo firmatario il senatore Marini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.80, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 12.200 è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 12.90 (Testo corretto), presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.238.

Senatore Pace, accetta la proposta di modifica al suo emendamento, con la eliminazione dell'inciso: «, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario,»?

PACE. Sì, va bene così.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.238, presentato dai senatori Pace e Pedrizzi, nel testo modificato.

**È approvato.**

Ricordo che l'emendamento 12.280 è improponibile.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 18.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Marini, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

MARINI. Sì, insisto.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'ordine del giorno n. 18, presentato dal senatore Marini e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 13.

*(Aspettative, permessi e indennità ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali)*

1. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennità stabiliti dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni, per gli assessori di province o comuni delle classi de-

mografiche ivi indicate, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

13.40

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

“I lavoratori di cui al primo comma hanno altresì diritto di riprendere il servizio nella giornata successiva alla convocazione del consiglio comunale, dopo nove ore decorrenti dal termine della seduta consiliare.

La relativa certificazione da produrre al datore di lavoro è rilasciata al momento dal segretario comunale.

Per i lavoratori che prestino la loro attività in una sede di lavoro distante più di quindici chilometri dalla località di residenza, al termine previsto dal settimo comma è aggiunto il tempo occorrente per raggiungere il luogo di lavoro con gli ordinari mezzi di trasporto.

I lavoratori di cui al primo comma che svolgono attività a turni, possono essere assegnati con disposizione di servizio al primo turno utile successivo alle ore dodici del giorno seguente alla convocazione del consiglio”».

13.30

MORO, PERUZZOTTI, AMORENA, AVOGADRO, BRIGNONE,  
CECCATO, ROSSI, SPERONI, TIRELLI, WILDE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, al comma quinto aggiungere alla fine il seguente periodo:

“È posto parimenti a carico dell'Ente di cui sono amministratori l'onere per l'assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione”».

13.20

MORO, PERUZZOTTI, AMORENA, AVOGADRO, BRIGNONE,  
CECCATO, ROSSI, SPERONI, TIRELLI, WILDE

Invito i presentatori ad illustrarli.

GIARETTA, *relatore*. L'emendamento 13.40 si illustra da sè.

MORO. Gli emendamenti 13.30 e 13.20 si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Inviterei il senatore Moro a ritirare gli emendamenti 13.30 e 13.20, perchè riguardano materia ordinamentale contenuta in un provvedimento all'esame della 1ª Commissione nel quale pensa possano trovare collocazione queste ipotesi normative. Se il mio invito non venisse accolto il mio parere è contrario.

Parere positivo sull'emendamento 13.40.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.40, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

A seguito della precedente votazione, gli emendamenti 13.30 e 13.20 sono preclusi.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 14 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 14.

##### *(Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni)*

1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti, nè possono essere posti in essere atti esecutivi.

2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità di emissione nonché le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma.

3. L'impignorabilità dei fondi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, è estesa, con decorrenza dall'esercizio finanziario

1993, anche alle somme destinate ai progetti finanziati con il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché a quelle destinate agli organi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

4. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: «Polizia di Stato» sono inserite le parole «, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Al comma 3, dopo le parole: «9 ottobre 1990, n. 309,» inserire le seguenti: «alle somme destinate alle spese di missione del Dipartimento della protezione civile».*

14.200

POLIDORO

Invito il presentatore ad illustrarlo.

POLIDORO. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere positivo.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.200, presentato dal senatore Polidoro.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 15 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 15.

*(Entrata in vigore del mandato informatico e procedure di rendicontazione)*

1. Le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998. Il Ministro del tesoro, con proprio

decreto, stabilisce la data di avvio delle procedure di rendicontazione per le operazioni di entrata e di uscita effettuate con modalità non informatiche, con riferimento alle tipologie previste dall'articolo 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

15.10

LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito il relatore ad illustrarlo.

GIARETTA, *relatore*. L'emendamento si illustra da sè e su di esso esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.10, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 16.

*(Proroga della gestione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato)*

1. In via transitoria ed eccezionale, in attesa di una organica disciplina legislativa che consenta lo svolgimento delle attività informatiche del Ministero del tesoro sotto la diretta responsabilità dell'amministrazione interessata, e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, per assicurare la continuità delle prestazioni del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, è data facoltà all'amministrazione stessa di rinnovare, per un periodo di quattro mesi, i contratti in essere per la manutenzione, la conduzione e lo sviluppo del predetto sistema, in scadenza il 31 dicembre 1996, alle stesse condizioni praticate per il 1996. Sui contratti rinnovati viene acquisito il solo parere di congruità tecnico-economica dell'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, che è reso, in via successiva, entro il termine di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ridotto alla metà. Sulla base del predetto parere i contratti potranno essere ulteriormente rinnovati fino al 31 dicembre 1997, rinegoziandone, in conformità del parere medesimo, le condizioni contrattuali; in detta rinegoziazione è previsto, a carico della società che gestisce il sistema informativo, l'obbligo di attenersi, nell'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture relativi al sistema stesso, alla normativa nazionale e comunitaria riguardante gli organismi pubblici.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. In via transitoria ed eccezionale, in attesa delle disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli Uffici finanziari, previste dall'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per assicurare la continuità delle informazioni derivanti dalle lavorazioni di acquisizione, registrazione, verifica, elaborazione, controllo, quadratura e fornitura di supporto magnetico dei dati relativi alle dichiarazioni e documenti pervenuti nel 1996 al Ministero delle finanze ovvero che perverranno entro il 31 dicembre 1997, è data facoltà al Ministro delle finanze di prorogare al 30 aprile 1999 la Convenzione scadente il 30 aprile 1997 con il Consorzio nazionale obbligatorio tra i Concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di Enti pubblici».

16.400

IL RELATORE, BONAVITA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Tenuto conto dei compiti istituzionali svolti dal Consorzio nazionale obbligatorio tra i Concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di Enti pubblici, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, ed adeguato alla nuova disciplina del servizio di riscossione con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, nonchè degli adempimenti effettuati dal medesimo Ente in concessione amministrativa, considerata la necessità di assicurare la continuità dei flussi informativi derivanti dalle lavorazioni relative alle dichiarazioni e documenti pervenuti nel 1996 al Ministero delle finanze ovvero che perverranno entro il 31 dicembre 1997, è data facoltà al Ministero delle finanze di prorogare la convenzione in essere con il Consorzio suddetto in scadenza al 30 aprile 1997 fino al 30 aprile 1999.



1-ter. Il Ministero delle finanze, nelle disposizioni che dovrà emanare volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni ed a riorganizzare il lavoro degli Uffici finanziari, previste dall'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, terrà conto dell'operatività del Consorzio nazionale dei concessionari in tutto il territorio della Repubblica, salvaguardando, in ogni caso, i livelli occupazionali dell'Ente».

16.250

PEDRIZZI

Essendo entrambi stati ritirati, passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 17.

*(Credito agevolato all'editoria)*

1. A decorrere dall'anno 1997 e fino all'anno 2006 è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi annui ad integrazione del fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogate per il quinquennio 1996-2000. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti, ordini del giorno ed articoli aggiuntivi:

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Un quinto del fondo di cui al comma 1 è riservato alle imprese individuali che abbiano un volume di affari annuo inferiore ai cinque miliardi di lire. Qualora si verifichi una eccedenza della quota del fondo di cui al presente comma, essa viene utilizzata per far fronte alle richieste di finanziamento agevolato delle altre imprese editoriali».

17.70

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Un terzo delle disponibilità del fondo di cui al precedente comma è riservato alle imprese individuali ed alle società che abbiano un volume d'affari annuo inferiore ai cinque miliardi di lire. In mancanza di richieste, le risorse sono devolute alle aziende con fatturato superiore».

17.20 MORO, PERUZZOTTI, AMORENA, AVOGADRO, BRIGNONE,  
CECCATO, ROSSI, SPERONI, TIRELLI, WILDE

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al comma 194 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto il seguente periodo: "La misura dei contributi previdenziali previsti dal seguente comma è ridotta al 2 per cento in caso di contribuzioni e somme versate ai fondi integrativi di previdenza del settore editoriale stabiliti da accordi collettivi nazionali che hanno acquisito forza di legge in attuazione della legge 14 luglio 1959, n. 741"».

1-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 14 giugno 1996, convertito in legge 29 luglio 1996, n. 402, è aggiunto il seguente comma 5: "L'Istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani è autorizzato ad anticipare al fondo integrativo di previdenza per i giornalisti professionali, gestito dall'Istituto stesso, le somme occorrenti per il ripianamento del disavanzo al 31 dicembre 1995 mediante svincolo, per un pari importo, del deposito effettuato ai sensi dell'articolo 15 della legge 19 luglio 1993, n. 243. Alla restituzione delle predette somme all'Istituto da parte delle aziende editoriali si procede sulla base di un piano di ammortamento decennale predisposto dall'Istituto medesimo previa intese con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo"».

17.1000 (Già 27.164) D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, GRILLO,  
PASTORE, TONIOLLI, MUNGARI, COSTA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al comma 194 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto il seguente periodo: "La misura dei contributi previdenziali previsti dal presente comma è ridotta al 3 per cento in caso di contribuzioni e somme versate ai fondi integrativi di previdenza del settore editoriale stabilite da accordi collettivi nazionali che hanno acquisito forza di legge in attuazione della legge 14 luglio 1959, n. 741"».

1-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, è aggiunto il seguente comma: «L'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani è autorizzato ad anticipare al fondo integrativo di previdenza per i giornalisti professionisti, gestito dall'istituto stesso, le somme occorrenti per il ripianamento del disavanzo al 31 dicembre 1995 mediante svincolo, per un pari importo, del deposito effettuato ai sensi dell'articolo 15 della legge 19 luglio 1993, n. 243. Alla restituzione delle predette somme all'Istituto da parte delle aziende editoriali si procede sulla base di un piano di ammortamento decennale predisposto dall'Istituto medesimo previa intese con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo».

17.80

PETTINATO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 194 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto il seguente periodo: «La misura dei contributi previdenziali previsti dal presente comma è ridotta al 2 per cento in caso di contribuzioni e somme versate ai fondi integrativi di previdenza del settore editoriale stabilite da accordi collettivi nazionali che hanno acquisito forza di legge in attuazione della legge 14 luglio 1959, n. 741»».

17.1010 (già 27.163)

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, GRILLO, PASTORE, TONIOLLI, MUNGARI, COSTA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Rientrano fra i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 482 del 1992 e di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 422 del 1993, anche i soggetti che hanno mutato la ragione sociale secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 545 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 650 del 1996, purchè in possesso dei requisiti richiesti alla data del 30 novembre 1993».

17.100

TAROLLI

«Il Senato,

considerato che

con l'applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, restano irrisolti alcuni problemi interpretativi connessi con la normativa contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 250;

ritenuto che

non essendo stato emanato un regolamento di attuazione, il problema interpretativo si pone in relazione all'articolo 1, comma 40, della

legge 23 dicembre 1996, n. 650, nonché all'articolo 17 del predetto decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669;

impegna il Governo:

in sede di applicazione del citato articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dell'articolo 17 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, ad attenersi ai seguenti criteri interpretativi già adottati per la legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni:

a) le imprese che abbiano rinunciato statutariamente allo scopo di lucro e alla distribuzione degli utili non rientrano nelle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250;

b) alle imprese di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, si applicano interamente, con decorrenza dal 1991, le disposizioni dell'articolo 3, comma 10, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, sia dopo il terzo anno di attività, sia per gli esercizi precedenti, sempre che le testate siano state distribuite e le domande siano state presentate nei termini di legge;

c) le imprese editoriali possono cedere le provvidenze di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza, secondo le modalità già previste dalla legge 22 dicembre 1989, n. 411».

9.1925.9.

GUBERT, FOLLONI

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

«Art. 17-bis.

1. Per le imprese di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, vanno seguiti gli stessi criteri interpretativi già adottati per la legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni; le imprese che abbiano rinunciato statutariamente allo scopo di lucro e alla distribuzione degli utili non rientrano nelle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250; alle imprese di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, si applicano interamente, con decorrenza dal 1991, le disposizioni dell'articolo 3, comma 10, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, sia dopo il terzo anno di attività, sia per gli esercizi precedenti, sempre che le testate siano state distribuite e le domande siano state presentate nei termini di legge; le imprese editoriali possono cedere le provvidenze di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza, secondo le modalità già previste dalla legge 22 dicembre 1989, n. 411».

17.0.15

GUBERT, FOLLONI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GIARETTA, *relatore*. L'emendamento 17.70 prevede una riserva di un quinto del fondo previsto dall'articolo 17 per le imprese editoriali alle aziende editoriali di minori dimensioni.

MORO. L'emendamento 17.20 si illustra da sè.

PEDRIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signora Presidente, chiedo scusa, ma vorrei tornare sull'emendamento 16.250; prima di ritirarlo vorrei fare una precisazione.

PRESIDENTE. Senatore Pedrizzi, lei può fare una precisazione e anche una dichiarazione di voto, però ho già annunciato che era stato ritirato.

PEDRIZZI. Sono disponibile a ritirarlo, ma dopo aver fatto una precisazione, in quanto l'emendamento nella sua prima parte è precluso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.0.20, mentre la seconda parte non è preclusa perchè di diverso contenuto.

PRESIDENTE. Senatore Pedrizzi, le chiedo scusa, ma dal fascicolo risultava che era già stato ritirato. Ad ogni modo, illustri la sua posizione.

PEDRIZZI. Poichè è stato approvato l'emendamento 5.0.20 a firma del senatore D'Alì e di altri senatori al quale ho aggiunto la mia firma, volevo precisare che il relatore ha espresso parere contrario sull'emendamento 5.130 recante la mia firma in quanto non era fissato il *dies ad quem* della proroga della concessione. Quindi sono disponibile a ritirare il mio emendamento in considerazione del fatto che è stato approvato l'emendamento 5.0.20, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori, al quale anch'io ho aggiunto la firma.

D'ALÌ. Signora Presidente, l'emendamento 17.1000 recante la mia firma si illustra da sè; si tratta dell'inserimento di una norma che era già stata concordata a livello di Ministero del lavoro. Vorrei quindi illustrare l'emendamento 17.1010 che riporta una parte dell'emendamento precedente. Spero comunque che la mia proposta venga accolta nella sua formulazione integrale.

PETTINATO. L'emendamento 17.80 si illustra da sè.

TAROLLI. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 17.100 poichè è già stato discusso in sede di esame di un ordine del giorno relativo al primo articolo e accolto dal Governo.

GUBERT. Signora Presidente, i temi contenuti nell'ordine del giorno n. 9 e nell'emendamento 17.0.15 tendente ad inserire un articolo aggiuntivo si avvicinano. Si tratta di consentire un'interpretazione delle norme che concedono contributi all'editoria in modo da non penalizzare le società cooperative. Le attuali difficoltà interpretative praticamente bloccano di fatto i finanziamenti alle società editoriali di natura cooperativa, quindi sia l'emendamento che l'ordine del giorno mirano a rimuovere tali difficoltà.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame e sull'ordine del giorno n. 9.

GIARETTA, *relatore*. Signora Presidente, invito al ritiro dell'emendamento 17.20 in quanto la somma di un terzo la Commissione l'ha quantificata in un quinto. Per il resto il testo della Commissione è simile. Per quanto riguarda gli emendamenti 17.1000 e 17.80 inviterei ugualmente al ritiro; esprimerei infatti un parere favorevole al 17.1010 purchè esso alla fine venga integrato con la seguente dizione: «Al relativo onere, valutato in lire 13 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio».

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, è d'accordo con questa integrazione?

D'ALÌ. Sì, signora Presidente, e accolgo anche l'invito al ritiro dell'emendamento 17.1000 rivoltomi dal relatore e spero voglia fare altrettanto il senatore Pettinato che ha presentato un emendamento simile al mio; accolgo l'inserimento della copertura che il relatore ritiene opportuno aggiungere.

PETTINATO. Ritiro l'emendamento 17.80.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 17.70 presentato dalle Commissioni riunite; per il resto mi associo alle valutazioni espresse dal relatore e mi rimetto alla valutazione dell'Aula per quanto riguarda l'emendamento 17.1010.

Relativamente all'ordine del giorno n. 9 a firma dei senatori Gubert e Folloni, il Governo lo accoglie come raccomandazione mentre esprime parere contrario sull'emendamento 17.0.15.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.70, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

A seguito della precedente votazione l'emendamento 17.20 è precluso.

Avverto che gli emendamenti 17.1000 e 17.80 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 17.1010 (già 27.163), presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori, con l'integrazione proposta dal relatore.

**È approvato.**

L'emendamento 17.100 è stato ritirato.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 9, presentato dal senatore Gubert e dal senatore Folloni, è stato espresso parere contrario da parte del relatore, mentre il Governo lo ha accolto come raccomandazione.

Senatore Gubert, insiste per la votazione?

GUBERT. No, signora Presidente. Preannuncio anche di voler ritirare l'emendamento 17.0.15.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 9 viene allora accolto come raccomandazione.

L'emendamento 17.0.15 viene quindi ritirato.

Ricordo che il testo dei successivi articoli 18 e 19 del decreto-legge è il seguente:

#### Articolo 18.

##### *(Oneri contributivi a carico delle aziende turistiche)*

1. Le aziende turistiche di cui al numero 48 dell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, che abbiano assunto lavoratori a tempo parziale o in forma stagionale dopo l'entrata in vigore della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono equiparate, ai fini degli oneri previdenziali, alle imprese ed ai datori di lavoro di cui all'articolo 18 della legge medesima. Non sono pertanto dovuti all'INPS gli addebiti contributivi relativi al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della predetta legge 31 gennaio 1994, n. 97, e l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378.

#### Articolo 19.

##### *(Indennità di anzianità per i dipendenti di imprese già sottoposte ad amministrazione straordinaria)*

1. Le indennità di anzianità spettanti ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dal-

la legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti la emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ovvero dovute ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio dell'impresa, facciano parte dello stesso gruppo, sono considerate, per il loro intero importo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Nelle procedure di amministrazione straordinaria in corso sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti ai sensi del comma 1.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 20.

*(Modifica dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)*

1. Al comma 7-bis dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dall'articolo 2, comma 16-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 647, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, la parola: «libero» è sostituita dalla parola: «liquido».

A questo articolo sono riferiti il seguente emendamento e un articolo aggiuntivo:

*Al comma 1, sostituire le parole: «introdotto dall'articolo 2, comma 16-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 647, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535» con le seguenti: «introdotto dall'articolo 2, comma 16-bis, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647».*

20.10

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

#### «Art. 20-bis.

*(Modifica dell'articolo 144, lettera e),  
del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383)*

1. All'articolo 144, lettera e), del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Personale di segreteria, assistenti, macchinisti e personale di servizio, locali, illuminazione, riscaldamento, materiale didattico e scientifico e spese varie di ufficio per istituti tecnici ed i licei scientifici, spese relative al personale addetto agli istituti tecnici della Lucania, della Sardegna ed all'Istituto tecnico di Modica”».

20.0.1

MINARDO



Ricordo che l'emendamento 20.0.1 è improponibile.  
Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 20.10.

GIARETTA, *relatore*. Signora Presidente, l'emendamento 20.10 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.10, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Ricordo che il testo dell'articolo 21 del decreto-legge è il seguente:

#### Articolo 21.

*(Vincolo di destinazione di quote del Fondo sanitario nazionale)*

1. Per le finalità previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, resta fermo per l'anno 1997 il vincolo di destinazione di apposite quote del Fondo sanitario nazionale per finanziare l'integrazione di 225 miliardi di lire agli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificati dall'articolo 4, comma 14, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 22.

*(Interventi di recupero edilizio nel comune di Napoli)*

1. Il comune di Napoli è autorizzato ad utilizzare, fino a concorrenza dell'importo di lire 25 miliardi, le residue disponibilità delle assegnazioni disposte dal CIPE sul fondo per il risanamento e la ricostruzione di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per realizzare interventi di recupero edilizio su edifici e opere di urbanizzazione, individuati con ordinanza del sindaco in presenza di condizioni di dissesto del sottosuolo o di rischio per l'igiene e la sicurezza pubblici. L'ordinanza costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

*Sopprimere l'articolo.*

22.1 MORO, PERUZZOTTI, AMORENA, AVOGADRO, BRIGNONE,  
CECCATO, ROSSI, SPERONI, TIRELLI, WILDE

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «per realizzare» fino a: «urbanizzazione».*

22.160 LAURO

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

22.30 MORO, PERUZZOTTI, AMORENA, AVOGADRO, BRIGNONE,  
CECCATO, ROSSI, SPERONI, TIRELLI, WILDE

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 18 della legge 28 febbraio 1947, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Gli atti di cui al secondo comma del presente articolo, ai quali non sono stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle parti, o dai loro aventi causa, mediante atto redatto nella stessa forma del precedente, al quale sia allegato un certificato contenente prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare”».

22.0.10 PASTORE, AZZOLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MORO. Signora Presidente, gli emendamenti 22.1 e 22.30 a mia firma si danno per illustrati.

LAURO. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 22.160.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 22.0.10 è improponibile.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 22.1, 22.160 e 22.30.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 22.160, presentato dal senatore Lauro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 22.30, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

AMORENA. Signora Presidente, ho chiesto di illustrare questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Amorena, avevo già chiesto prima se si intendeva illustrare gli emendamenti. Sarà per la prossima volta.

Ricordo che il testo dell'articolo 23 del decreto-legge è il seguente:

#### Articolo 23.

*(Cessazione dell'intervento di cui all'articolo 7, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910)*

1. È posto termine alla realizzazione dell'intervento relativo alla costruzione dei locali da adibire a scuola della Guardia di finanza di cui al comma 14 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910. I rapporti convenzionali già perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono risolti di diritto, con pagamento delle prestazioni effettivamente rese alla stessa data, oltre al rimborso delle spese sostenute.

Avverto che è stato presentato il seguente emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo, dichiarato improponibile:

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

*f*) Trentino-Alto Adige con sede a Bolzano e con reparti distaccati a Trento già esistenti prima della entrata in vigore della legge 29 gennaio 1994, n. 71».

23.0.1

TAROLLI

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 24.

*(Mutui per il pagamento a saldo delle passività degli enti locali)*

1. All'articolo 89, comma 5, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale è autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti per il pagamento a saldo delle passività rilevate. A tal fine, entro otto giorni dalla data di notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, l'organo consiliare adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione all'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento delle residue passività ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dall'ente. La Cassa depositi e prestiti eroga la relativa somma sul conto esistente intestato all'organo di liquidazione. Analogo mutuo può essere assunto in alternativa alla vendita di immobili.».

A questo articolo sono riferiti il seguente emendamento ed alcuni articoli aggiuntivi:

*Al comma 1, sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «30 giorni».*

24.10

LE COMMISSIONI RIUNITE



*Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:*

«Art. 24-bis.

*(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio per i comuni)*

1. I comuni possono riconoscere quali debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge n. 77 del 1995 anche quelle spese sostenute sino alla data del 31 dicembre 1995 relative ad oneri per il personale, servizi socio assistenziali e spese obbligatorie».

24.0.1

MINARDO

Invito i presentatori ad illustrarli.

GIARETTA, *relatore*. Signora Presidente, l'emendamento 24.10 si illustra da sè.

MINARDO. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 24.0.1.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 24.0.10 e 24.0.20 sono improponibili.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 24.0.1.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento 24.10 e parere contrario all'emendamento 24.0.1.

TAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signora Presidente, è stato omesso l'esame dell'emendamento 23.0.1.

PRESIDENTE. È improponibile, senatore Tarolli. Era già stato dichiarato improponibile nella seduta di ieri.

TAROLLI. Si può sapere per quale ragione?

PRESIDENTE. Per estraneità alla materia.

Metto ai voti l'emendamento 24.10, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 24.0.1, presentato dal senatore Minardo.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 25.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360)*

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, si interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei lavori pubblici ivi previsto deve essere emanato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di proroga.

A questo articolo sono riferiti il seguente emendamento ed un articolo aggiuntivo:

*Sopprimere l'articolo.*

25.10

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:*

«Art. 25-bis.

*(Modifica dell'articolo 67 della legge 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Alla legge 15 novembre 1993, n. 507, articolo 67, al termine del primo comma aggiungere le parole: "la partecipazione contributiva dei cittadini per i servizi a domanda collettiva non può essere superiore al 50 per cento del costo del servizio, in particolare le tariffe possono essere ridotte per le categorie produttive commerciali, artigianali e di piccola e media impresa fino al 30 per cento del dovuto, per le fasce di reddito annuo fino a lire 20.000.000 il 20 per cento, per i pensionati sociali e disoccupati esonero totale"».

25.0.1

MINARDO

Invito i presentatori ad illustrarli.

GIARETTA, *relatore*. Signora Presidente, l'emendamento 25.10 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 25.0.1 è improponibile.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 25.10.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signora Presidente, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.10, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 26.

*(Interventi in favore degli sfollati della ex Jugoslavia)*

1. A valere sulle somme destinate alle finalità di cui al decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo ad interventi in favore degli sfollati della ex Jugoslavia, l'importo di lire 15 miliardi è destinato a fronteggiare le inderogabili esigenze di assistenza ai medesimi sfollati, ospitati nei centri di accoglienza governativi.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

26.10 MORO, PERUZZOTTI, AMORENA, AVOGADRO, BRIGNONE,  
CECCATO, ROSSI, SPERONI, TIRELLI, WILDE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dagli interventi di cui al comma 1 sono esclusi gli appartenenti alle comunità ROM, ancorchè provenienti dai territori della ex Jugoslavia».

26.30 MORO, PERUZZOTTI, AMORENA, AVOGADRO, BRIGNONE,  
CECCATO, ROSSI, SPERONI, TIRELLI, WILDE



*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati anche mediante trasferimenti agli enti locali attraverso l'istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'interno».

26.111

ALBERTINI, RUSSO SPENA, MARINO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MORO. Signora Presidente, gli emendamenti 26.10 e 26.30 si illustrano da sè.

ALBERTINI. Signora Presidente, l'emendamento 26.111 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 26.10. Anche per l'emendamento 26.30 il parere è contrario. Mi si permetta di esprimere, come ho già fatto in Commissione, la più profonda indignazione per questo emendamento, che tende ad escludere dei cittadini da provvedimenti dello Stato in virtù della loro appartenenza ad un gruppo etnico. Considero veramente indegna per l'Aula del Senato la presentazione di un emendamento di questa natura.

Invito al ritiro dell'emendamento 26.111 perchè il problema è stato in parte risolto con l'approvazione dell'emendamento 10.450.

GIARDA *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.10, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.30.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CASTELLI. Signora Presidente, su tale questione abbiamo sollevato più volte le nostre fortissime perplessità, anzi, la nostra indignazione perchè, come al solito, si adottano sempre due pesi e due misure in funzione dell'interesse politico.

Abbiamo sempre denunciato il fatto che ci sia l'interesse da parte di questa maggioranza di portare al voto tutti gli immigrati clandestini o

meno presenti sul nostro territorio, affinché la Sinistra si possa garantire, comunque, una maggioranza di voti che le permetta di governare vita natural durante.

Ho ricordato in quest'Aula le profonde discriminazioni compiute nei confronti di alcuni cittadini italiani che ricevono pochissime lire da parte dello Stato, mentre in questo caso, evidentemente, si opera in maniera del tutto contraria.

Il relatore si è dichiarato indignato, vorrei però ricordare che, come al solito, assistiamo ad una prassi comunemente adottata dall'Ulivo perchè si fanno delle affermazioni in Aula sapendo che, comunque, gli italiani non le ascolteranno mai. In questo senso, rivolgo un appello alla Presidenza affinché anche in quest'Aula, come avviene alla Camera, tutti gli interventi siano registrati su *videotape* per poterli esternare fuori di qui e per fare in modo che gli italiani possano capire esattamente cosa succede qui dentro, perchè è ora di smetterla di compiere gli atti in modo clandestino.

Vorrei ricordare al relatore, che tanto si indignava, che i suoi compagni di partito sul territorio negano che queste proposte di legge siano mai state fatte all'interno del Parlamento. Posso ricordare alcuni articoli di giornali in cui vari sindaci e vari esponenti dell'Ulivo negano che il Governo abbia mai assunto posizioni di questo tipo.

L'indignazione allora – se il relatore me lo consente – è relativa proprio a questo: vi vergognate talmente tanto di questi provvedimenti che, quando uscite dal chiuso di quest'Aula, negate che essi siano mai stati adottati. Questa è la verità dei fatti. Noi, quanto meno, abbiamo il coraggio di far valere le nostre posizioni, sia qui dentro che fuori. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.30, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

I presentatori dell'emendamento 26.111 accolgono l'invito al ritiro?

### **Presidenza del presidente MANCINO**

ALBERTINI. Signor Presidente, ci permettiamo di insistere per l'accoglimento di questo emendamento che si riferisce espressamente ai campi di accoglienza per i profughi dell'ex Jugoslavia e non, in generale, ai centri di accoglienza degli extracomunitari in Italia; si tratta di una questione specifica e particolare che non è escluso sia ricompresa nell'emendamento 10.450 già approvato. La votazione di questo emen-

damento potrebbe rappresentare una ripetizione, ma ciò non danneggerebbe in alcun modo il testo del provvedimento. L'emendamento 26.111, infatti, consente l'erogazione di questi fondi anche attraverso gli enti locali.

Insistiamo quindi affinché il relatore ed il Governo accedano a questa richiesta, che è particolarmente sentita non solo dai profughi direttamente interessati, ma dalle amministrazioni locali ove questi campi sono dislocati.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Senatore Albertini, le questioni inerenti gli sfollati spesso debordano dai confini degli enti locali. Per tale motivo il Governo ritiene maggiormente opportuno mantenere una forma di gestione che superi gli stretti confini dell'ente locale e quindi valuta preferibile la sua formulazione.

Comprendo la ragionevolezza di questo emendamento, tuttavia se approvato potrebbe dare luogo ad un certo malfunzionamento in un'attività che è già di per sé complicata. Insisto quindi nel suggerimento di non chiamare l'Aula a votare su un tema del genere.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori intendono ritirare l'emendamento?

ALBERTINI. Signor Presidente, insistiamo per la votazione, anche perchè all'ultimo momento, mi sembra il 31 dicembre, è stato emanato un decreto valido per due mesi tendente a regolarizzare parzialmente, ed ovviamente in maniera precaria, una situazione che invece deve divenire stabile.

D'altronde la realtà di questi campi profughi è strettamente interrelata alla situazione dei comuni ove essi sono situati, di quelle popolazioni. Noi chiediamo solo la possibilità, non già l'obbligo, di passare attraverso gli enti locali. Ci rivolgiamo quindi nuovamente al Governo perchè voglia consentire questa possibilità, che poi sarà valutata caso per caso.

BONAVITA, *relatore*. Senatore Albertini, le faccio presente che l'emendamento 10.450 già permette di utilizzare questi fondi anche per le situazioni cui lei vuole dare soluzione con il suo emendamento. Solo in questa maniera i comuni possono avere i finanziamenti: tramite il Ministero, la Presidenza del Consiglio ed il Dipartimento dei servizi sociali, non altrimenti. È questo l'unico modo per risolvere il problema da lei evidenziato.

ALBERTINI. Allora approviamo anche il nostro emendamento: *repetita iuvant*.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, voteremo in senso contrario a questo emendamento che mostra ancora una volta una chiara impostazione centralistica.

Purtroppo continuiamo a vedere stanziamenti dello Stato nei confronti degli enti locali che non rappresentano, come dovrebbe essere, la restituzione del reddito prodotto dai cittadini che abitano quei comuni e che poi sotto forma di tributi finisce a Roma. Questi soldi devono essere utilizzati per scopi ben precisi, in pratica si tratta di un ricatto: caro comune, io Governo ti do questi soldi solo se li usi in questa maniera, altrimenti non puoi prenderli. Ebbene, questa non è autonomia, ma imposizione centralistica.

Stiamo parlando di campi profughi, di attrezzature per l'accoglienza dei profughi della ex Jugoslavia. Intanto bisogna capire se la guerra in quelle zone sia finita o meno. È vero che ancora paghiamo per i terremotati del 1968, tuttavia normalmente gli eventi hanno un inizio ed una fine. Il dramma jugoslavo sta volgendo alla fine e quindi non vi è una ragione per tali misure. Soprattutto manca una ragione per l'aiuto ai nomadi.

Ora, a parte le considerazioni sui danni che fanno nelle nostre case e sulle nostre autovetture, posso capire che non tutti i nomadi siano dediti al furto e all'accattonaggio, anche se non risulta che producano modelli 740, iscrizioni a camere di commercio o cose di questo genere. In ogni caso, diversa è la situazione tra coloro che, costretti dagli eventi di guerra, debbono lasciare le loro case e abbandonare tutto quello che hanno – quindi hanno giustamente bisogno di assistenza – e quei nomadi che per natura sono abituati a spostarsi. Il nomade non abbandona nulla ma si porta dietro tutto, le cose sue e le cose degli altri; non è, quindi, giusto, non è assolutamente logico, ma è assurdo trattare il nomade come chi invece ha abbandonato tutto quello – poco o tanto – che possedeva. Per questi motivi voteremo contro l'emendamento al nostro esame. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.111, presentato dal senatore Albertini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 27.

##### *(Disposizioni in materia previdenziale)*

1. In materia di sgravi contributivi, fermi restando gli ambiti territoriali ed i relativi periodi e misure delle agevolazioni come già discipli-

nati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1996 e sino al 30 novembre 1997, lo sgravio si applica nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna nella misura del sei per cento secondo i criteri e le modalità previste dal citato decreto ministeriale. Per i nuovi assunti ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1996, nel predetto periodo e nelle medesime regioni è prorogato lo sgravio totale di cui all'articolo 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1994. La presente disposizione trova applicazione anche per i territori di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalle legge 31 maggio 1995, n. 206.

2. L'inquadramento dei datori di lavoro secondo i criteri previsti dall'articolo 49, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e di cui all'articolo 1, comma 234, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore della predetta legge n. 88 del 1989 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini dell'obbligo di iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), che continua ad essere disciplinata per tale periodo dall'articolo 4 della legge 15 marzo 1973, n. 44.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 2.250 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 1.650 miliardi, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come rideterminata, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663;

b) quanto a lire 600 miliardi, a carico delle disponibilità per l'anno 1997 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Conseguentemente: l'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 1997 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è ridotta per lire 300 miliardi; il Fondo medesimo è incrementato per lo stesso anno per lire 300 miliardi. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa di depositi e prestiti, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641. Le somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in lire 15 miliardi per l'anno 1997, in lire 30 miliardi per l'anno 1998 ed in lire 45 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 3, lettera b), intendendosi corrispondentemente ri-

dotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 510 del 1996.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti, articoli aggiuntivi e ordini del giorno:

*Sopprimere l'articolo.*

27.20 MORO, PERUZZOTTI, AMORENA, AVOGADRO, BRIGNONE, CECCATO, ROSSI, SPERONI, TIRELLI, WILDE

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere dopo la parola: «Basilicata» le seguenti: «Abruzzo e Molise».*

27.40 DI BENEDETTO, PASTORE, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLI

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «Sardegna» aggiungere le seguenti: «nonchè Molise» e dopo la parola: «misura» aggiungere la seguente: «massima».*

27.50 BISCARDI, VALLETTA

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nella misura» aggiungere la seguente: «massima».*

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le misure agevolative di cui al comma 1 si applicano anche nella regione Abruzzo. Alla stessa regione Abruzzo sono riconosciute le agevolazioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, dal periodo di pagina 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1996».

27.30 STANISCIÀ, DI ORIO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nelle regioni Abruzzo e Molise lo sgravio di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, ferma restando la previsione di cui al terzo comma dello stesso articolo, è riconosciuto per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1996 nella misura del 12 per cento. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1996 e sino al 30 novembre 1997, lo sgravio si applica nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, nella misura del 6 per cento secondo i criteri e le modalità previste dal citato decreto ministeriale».

27.155 (Nuovo testo)

DI BENEDETTO, PASTORE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le imprese operanti nella regione Abruzzo che non hanno effettuato i versamenti degli oneri previdenziali in difformità al decreto 5 agosto 1994 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, giusta sentenza del Consiglio di Stato n. 1331 del 15 ottobre 1996, devono versare all'INPS le somme dovute gravate di interessi pari al tasso ufficiale di sconto anzichè al tasso degli interessi di dilazione e di differimento».

27.154

DI BENEDETTO, PASTORE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il comma 46 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede per l'INPS la deroga al blocco delle assunzioni nei limiti di 200 unità complessive di personale da adibire alla vigilanza, viene così modificato: dopo la parola "vigilanza" sono aggiunte le seguenti: "e di ulteriori 100 unità di personale da inserire nel ruolo legale al fine di potenziare l'azione di recupero coattivo dei crediti"».

27.259

CURTO

*Sopprimere i commi 2 e 4.*

27.180

DE LUCA Michele

*Sopprimere il comma 2.*

27.60

AZZOLLINI, D'ALÌ, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE,  
MUNGARI, TONIOLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: “in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335”;

b) al primo periodo, le parole: “nella misura del 15 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 5 per cento”.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con le disponibilità derivanti dall'abrogazione del comma 2, articolo 27, del decreto-legge n. 669 del 1996».

27.90 D'ALÌ, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI,  
MUNGARI, TONIOLLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: “in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335”;

b) al primo periodo, le parole: “nella misura del 15 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 5 per cento”.

27.70 MORO, PERUZZOTTI, AMORENA, AVOGADRO, BRIGNONE,  
CECCATO, ROSSI, SPERONI, TIRELLI, WILDE

*Al comma 2 sostituire le parole: «e di cui all'articolo 1, comma 234» con le altre: «e di cui all'articolo 2, comma 215».*

27.255 IL RELATORE, GIARETTA

*All'emendamento 27.80, dopo le parole: «delle aziende inquadrare» inserire le seguenti: «o inquadrabili».*

27.80/1 POLIDORO, MONTAGNINO

*Al comma 2, sostituire le parole da: «, che continua ad essere disciplinata» fino a: «, n. 44» con le altre: «, relativamente al personale dirigente già iscritto all'INPDAl delle aziende inquadrare nel ramo industria anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 88 del 1989 interessate al passaggio al diverso settore. Resta salva, successivamente al 1999, la possibilità di tale personale di mantenere l'iscrizione all'INPDAl».*

27.80 (Nuovo testo) LE COMMISSIONI RIUNITE



*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio al 1° gennaio 1997.

2-ter. La disposizione del comma 1 si applica anche ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995.

2-quater. Nel caso in cui, anteriormente al 1° gennaio 1996, sia stata determinata, con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 6, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per i soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS dal decreto ministeriale di cui al comma 1, si calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, con decorrenza dal 1° gennaio 1996 e per tutto il periodo di validità del provvedimento medesimo, comunque non superiore a sei anni.

2-quinquies. Per le società ed enti cooperativi, anche di fatto, che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 6, ultimo comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS dal decreto ministeriale di cui al comma 1, si calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4 del decreto medesimo, con decorrenza dal 1° gennaio 1996 e per un periodo non superiore a sei anni. Per i soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, che hanno esercitato la facoltà di cui al predetto articolo 6, ultimo comma, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1996 si tiene conto del minore versamento contributivo dipendente dall'applicazione del criterio predetto, fatte salve le pensioni anteriori al 1° gennaio 1997, resta ferma la facoltà, per le società ed enti di cui al presente comma di versare l'intera contribuzione dovuta al FPLD sui salari di fatto; la scelta operata è irrevocabile fino alla scadenza del periodo di cui al comma 2-quater.

Qualora sia esercitata entro il 31 dicembre 1996 la revoca della facoltà di cui all'articolo 6, ultimo comma, la stessa ha effetto dal 1° gennaio 1996, restando acquisite, a tutti gli effetti, le contribuzioni che siano state o siano utilizzabili ai fini pensionistici con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1997».

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio al 1° gennaio 1997.

2-ter. La disposizione del comma 1 si applica anche ai procuratori volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995.

2-quater. Nel caso in cui, anteriormente al 1° gennaio 1996, sia stata determinata, con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 6, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per i soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS dal decreto ministeriale di cui al comma 2-bis, si calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, con decorrenza dal 1° gennaio 1996 e per tutto il periodo di validità del provvedimento medesimo, comunque non superiore a sei anni.

2-quinquies. Per le società ed enti cooperativi, anche di fatto, che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 6, ultimo comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS dal decreto ministeriale di cui al comma 1, si calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4 del decreto medesimo, con decorrenza dal 1° gennaio 1996 e per un periodo non superiore a sei anni. Per i soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, che hanno esercitato la facoltà di cui al predetto articolo 6, ultimo comma, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1996 si tiene conto del minore versamento contributivo dipendente dall'applicazione del criterio predetto, fatte salve le pensioni anteriori al 1° gennaio 1997. Resta ferma la facoltà, per le società ed enti di cui al presente comma di versare l'intera contribuzione dovuta al FPLD sui salari di fatto; la scelta operata è irrevocabile fino alla scadenza del periodo di cui al comma 2-quater. Qualora sia esercitata entro il 31 dicembre 1996 la revoca della facoltà di cui all'articolo 6, ultimo comma, la stessa ha effetto dal 1° gennaio 1996, restando acquisite, a tutti gli effetti, le contribuzioni che siano state o siano utilizzabili ai fini pensionistici con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1997».

27.120

GUBERT

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,

in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio al 1° gennaio 1997.

*2-ter.* La disposizione del comma 1 si applica anche ai proscrittori volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995.

*2-quater.* Nel caso in cui, anteriormente al 1° gennaio 1996, sia stata determinata, con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 6, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per i soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS dal decreto ministeriale di cui al comma 1, si calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, per tutto il periodo di validità del provvedimento medesimo comunque non superiore a sei anni. Il medesimo criterio, per lo stesso periodo, si applica alle società ed enti cooperativi, anche di fatto, che avendo esercitato la facoltà di cui all'articolo 6, ultimo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 provvedano alla revoca di tale facoltà; in mancanza di revoca si applicano le disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo.

*2-quinquies.* Per le società ed enti cooperativi, anche di fatto, che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 6, ultimo comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS dal decreto ministeriale di cui al comma 1, si calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4 del decreto medesimo, con decorrenza dal 1° gennaio 1996 e per un periodo non superiore a sei anni. Per i soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, che hanno esercitato la facoltà di cui al predetto articolo 6, ultimo comma, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1996 si tiene conto del minore versamento contributivo dipendente dall'applicazione del criterio predetto, fatte salve le pensioni anteriori al 1° gennaio 1997. Resta ferma la facoltà, per le società ed enti di cui al presente comma di versare l'intera contribuzione dovuta al FPLD sui salari di fatto; la scelta operata è irrevocabile fino alla scadenza del periodo di cui al comma *2-quater*. Qualora sia esercitata entro il 31 dicembre 1996 la revoca della facoltà di cui all'articolo 6, ultimo comma, la stessa ha effetto dal 1° gennaio 1996, restando acquisite, a tutti gli effetti, le contribuzioni che siano state o siano utilizzabili ai fini pensionistici con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1997».

27.450

GIOVANELLI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«*2-bis.* Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del

tesoro, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio al 1° gennaio 1997.

2-ter. La disposizione del comma 1 si applica anche ai procuratori volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995.

2-quater. Nel caso in cui, anteriormente al 1° gennaio 1996, sia stata determinata, con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 6, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per i soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS dal decreto ministeriale di cui al comma 1 del presente articolo, si calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, per tutto il periodo di validità del provvedimento medesimo, comunque non superiore a sei anni. Il medesimo criterio, per lo stesso periodo, si applica alle società ed enti cooperativi, anche di fatto, che, avendo esercitato la facoltà di cui all'articolo 6, ultimo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, provvedano alla revoca di tale facoltà; in mancanza di revoca si applicano le disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo».

27.10

GIOVANELLI, CAZZARO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. In previsione del risanamento della SICILCASSA spa, i dipendenti con almeno 25 anni di servizio ed i dipendenti che abbiano 60 anni se uomini e 55 anni se donne con almeno 17 anni di anzianità assicurativa, hanno diritto al trattamento pensionistico a carico del fondo integrativo aziendale ex-esonerativo a condizione che l'estinzione dei rapporti di lavoro consegua ad accordi collettivi, concernenti la riduzione dei dipendenti in esubero, tra la banca e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. In mancanza di tali accordi, i commissari straordinari sono autorizzati a ridurre il personale a norma della legge 23 luglio 1991, n. 223. La presente norma si applica anche al personale direttivo. I predetti accordi o il ricorso alla procedura prevista dalla legge n. 223 del 1991 sostituiscono le procedure di analoga natura contemplate nei contratti collettivi, con esclusione di oneri a carico della banca, fatta eccezione per il trattamento di fine rapporto».

27.150

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, PASTORE

*Al comma 4, sostituire le parole da: «utilizzo» fino alla fine del comma con le seguenti: «corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».*

27.121                   RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, in riferimento all'articolo 27 recante disposizioni in materia previdenziale,

premesso che il provvedimento in esame, riprendendo precedenti disposizioni di analogo tenore, attribuisce sgravi contributivi generalizzati alle imprese delle regioni meridionali nella misura del sei per cento per il periodo 1° dicembre 1996-30 novembre 1997, oltre alla conferma dello sgravio totale per le nuove assunzioni, con l'esclusione della regione Abruzzo;

considerato che tale esclusione, già operata in sede di applicazione della legge 14 gennaio 1994, n. 21 (legge comunitaria), appare del tutto arbitraria e ingiustificata, come già sancito da una sentenza del Consiglio di Stato, la n. 1331 del 15 ottobre 1996;

considerato altresì che, immediatamente dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 669, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha attivato le procedure per il recupero dei canoni previdenziali non versati dalle aziende abruzzesi che in tal modo affermavano una situazione giuridica di vantaggio che era stata loro riconosciuta in sede giurisdizionale, applicando addirittura alle somme dovute il tasso degli interessi di dilazione e differimento anzichè il ben più giusto tasso legale di sconto, eventualmente raccomandata caldamente l'approvazione degli emendamenti che prevedono, a correzione della palese iniquità qui illustrata, l'inserimento dell'Abruzzo fra le regioni beneficiarie degli sgravi previsti all'articolo 27,

impegna il Governo ad intervenire per garantire alle imprese della regione Abruzzo una uniformità di trattamento rispetto alle aziende delle altre regioni meridionali;

impegna altresì l'Esecutivo ad imporre eventualmente l'applicazione del tasso legale di sconto alle somme dovute all'INPS dagli imprenditori abruzzesi a titolo di inadempimento degli obblighi contributivi oggetto della prospettata controversia.

9.1925.10.

DI BENEDETTO, PASTORE

Il Senato, invita il Governo a predisporre una modifica normativa alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), al fine di stabilire che il 50 per cento dei trattamenti corrisposti annualmente ai lavoratori di imprese che nel medesimo anno abbiano conseguito utili sia restituito dalle imprese medesime alla gestione della CIGS.

9.1925.11. D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, GRILLO, PASTORE, TONIOLLI,  
MUNGARI, COSTA, AZZOLLINI

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

«Art. 27-bis.

*(Pagamenti a carico del «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto»)*

1. Le disposizioni degli articoli 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, si applicano anche per il pagamento, a carico del "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" istituito e funzionante presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei crediti maturati dai soci delle cooperative di produzione e lavoro, alla fine o negli ultimi tre mesi del rapporto, a titolo di trattamenti economici, comunque denominati, aventi funzione remuneratoria del lavoro prestato in favore delle cooperative.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro attive da almeno tre anni, iscritte al Registro prefettizio e allo Schedario generale della cooperazione e che siano state assoggettate a revisione ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

3. I contributi versati dalle società cooperative di produzione e lavoro nei periodi antecedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono convalidati e consentono, in caso di insolvenza delle cooperative medesime, l'erogazione delle prestazioni del Fondo di garanzia nei confronti dei soci lavoratori».

27.0.400 DE LUCA Michele, GUERZONI, BATTAFARANO, GRUOSSO,  
PELELLA

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 5 della legge n. 335 del 1995, dopo il terzo periodo, i periodi successivi sono sostituiti dai seguenti: "Entro il 31 marzo 1997, il Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui all'articolo 44 elabora indicatori idonei a valutare la spesa previdenziale. A decorrere dall'anno 1997, in sede di assestamento di bilancio dello Stato, il Governo nel caso in cui valuti che la dinamica della spesa previdenziale si discosti dalle previsioni contenute nei documenti di programmazione economico-finanziaria, adotta provvedimenti al fine del contenimento della spesa previdenziale"».

27.0.10 GRILLO, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI,  
MUNGARI, TONIOLLI

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

«Art. 27-bis.

*(Piccola società cooperativa)*

1. La piccola società cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a cinque e non superiore ad otto soci.

2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "piccola società cooperativa". Tale indicazione non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.

3. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.

4. Il potere di amministrazione può essere attribuito dallo statuto ad un amministratore unico, ovvero all'assemblea. In quest'ultimo caso è necessaria l'indicazione dell'organo dotato del potere di rappresentanza legale.

5. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del codice civile.

6. Nella piccola società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, la piccola società cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in società cooperativa. La piccola società cooperativa può trasformarsi esclusivamente in società cooperativa.

8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola società cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del codice civile».

27.0.100

DI BENEDETTO, PASTORE

Successivamente è stato presentato il seguente emendamento:

«Al comma 1, sopprimere le parole da: «fermi restando gli ambiti territoriali» a «n. 194 del 20 agosto 1994».

Al rigo 8 sostituire le parole: «citato decreto ministeriale», con le seguenti: «decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 194 del 20 agosto 1994».

Al rigo 10 sostituire le parole: «medesime regioni è prorogato», con le seguenti: «regioni di cui al primo periodo con l'aggiunta dell'Abruzzo e del Molise è concesso».

*Al comma 3, sostituire le parole: «in lire 2.250», con le seguenti: «in lire 2.258», e dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«c)» quanto a lire 8 miliardi, mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione dell'articolo 6-bis».

27.6000

IL RELATORE GIARETTA

Ricordo che gli emendamenti 27.259, 27.150, 27.0.400, 27.0.10 e 27.0.100 sono improponibili.

Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti.

MORO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 27.20 e 27.70.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, è pervenuto in questo momento l'emendamento 27.6000 presentato dal relatore che va nella direzione degli emendamenti da noi sottoscritti. Chiedo la cortesia di avere a disposizione un po' di tempo per valutarlo per poi eventualmente illustrare gli emendamenti da me presentati o ritirarli nel caso in cui vengano superati dal nuovo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 27.6000, in modo che sia cognito a tutti.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento – mi scuso se l'ho dovuto presentare all'ultimo momento – tende a trovare una possibile soluzione al problema sollevato da numerosi emendamenti, problema che è oggetto anche di una mozione riguardante l'Abruzzo e il Molise, che dovrebbe essere prossimamente sottoposta all'esame dell'Aula.

Abbiamo di fronte due questioni distinte, una riguardante la regione Abruzzo, ed anche alcuni territori ex appartenenti all'area del Mezzogiorno, e l'altra riguardante la regione Molise; queste due situazioni, anche se tra loro differenti, portano ad un'oggettiva problematica, su cui ora non mi soffermo perchè è stata più volte illustrata in quest'Aula.

Naturalmente la materia è soggetta a dei vincoli derivanti dagli obblighi comunitari. In proposito diverse delegazioni di parlamentari hanno incontrato anche il ministro Ciampi per sollecitare una soluzione. La situazione è in questo momento la seguente: il Governo ha attivato un confronto con la Comunità europea e dovrebbe esserci una decisione rapida e ravvicinata su tale argomento.

L'emendamento che ho presentato tende a non compromettere tale trattativa con atti legislativi che potrebbero essere negativi per una soluzione del problema e, nello stesso tempo, a riconoscere la possibilità dell'applicazione per i nuovi assunti degli sgravi fiscali previsti dal provvedimento generale e non in contrasto con la normativa europea.

Devo, inoltre, ricordare – termino il mio intervento – che questa è materia delegificata; la presenza nel decreto-legge del Governo



di tale materia è dovuta solo al fatto che era insufficiente la copertura e, quindi, bisognava trovare una copertura con atto legislativo.

PRESIDENTE. Invito i presentatori a completare l'illustrazione degli emendamenti.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, alla luce di quanto esposto dal relatore ritiro l'emendamento 27.40. Tuttavia, a nostro avviso, l'emendamento che è stato presentato non soddisfa i problemi creati dalla sentenza del Consiglio di Stato e questo rappresenta il motivo per il quale le aziende dovrebbero pagare gli oneri contributivi per il periodo dicembre 1994-novembre 1996. Pertanto, insistiamo per la votazione degli emendamenti 27.155 e 27.154.

BISCARDI. Signor Presidente, una parte dell'emendamento 27.50 è stata accolta dall'emendamento che ha testè illustrato il relatore. Tuttavia, come quest'ultimo ha già notato, la posizione della regione Molise è peculiare e diversa da quella degli altri territori ex beneficiari degli sgravi fiscali. Quindi, questo emendamento non ha alcunchè di particolare, come pur potrebbe sembrare a prima vista, ma ha l'intento di evidenziare un episodio di ricorrente disattenzione e quindi di ingiustizia nei confronti di una regione minore.

Nel 1993, allorchè per la prima volta il reddito PIL *pro capite* del Molise venne constatato con una rilevazione Eurostat-ISTAT (per la verità anche approssimativa) superiore al 75 per cento, l'allora ministro del bilancio, onorevole Spaventa, richiese per tale regione la dilazione di tre anni, che era stata concessa precedentemente a tutte le altre regioni.

Il Governo dell'epoca (il Governo Berlusconi) per la verità non intese rappresentare questa esigenza del Molise a livello europeo e, con una decisione inopinata, improvvisa e contraria ad evidentissime ragioni di equità, intervenne con il decreto ministeriale del 5 agosto 1994, a firma degli onorevoli Mastella e Pagliarini, per escludere anche il Molise, insieme all'Abruzzo che presentava indici diversi.

Ebbene, con l'emendamento 27.50 noi riteniamo che il Molise potrebbe essere inserito, senza difficoltà, nel comma 1 dell'articolo 27, fra le regioni beneficiarie degli sgravi fiscali. Il Governo ha fatto presente che indubbiamente una scelta del genere potrebbe turbare la trattativa con la Comunità europea. Ho cercato di sottolineare, in tutte le sedi, che i successivi dati hanno confermato, per il 1994, una situazione che non è quella del 1993: e non si tratta soltanto di dati ufficiosi della Comunità europea, ma di dati presenti in pubblicazioni della stessa Comunità che riportano il PIL del Molise al 71,5 per cento, una percentuale inferiore di gran lunga a quella delle altre regioni meridionali. Inoltre, anche notevoli fonti italiane come l'ISTAT e lo SVIMEZ attribuiscono al Molise il reddito PIL per il 1994 l'uno al 73,65 per cento, l'altro al 73,71 per cento.

Per queste ragioni noi riteniamo che, nell'ambito degli interventi comunitari, il Molise abbia una posizione peculiare. Non so se il relato-

re e il Governo vorranno ancora riflettere su questo emendamento, come io mi auguro; altrimenti mi riservo di presentare un ordine del giorno particolarmente significativo.

STANISCIA. Signor Presidente, riguardo all'emendamento 27.30 mi riservo di intervenire in fase di dichiarazione di voto in quanto vorrei ascoltare l'opinione del Governo.

DE LUCA Michele. Signor Presidente, con l'emendamento 27.180 si intende sopprimere la previsione di un trattamento di favore per l'iscrizione all'INPDAI, trattamento che, allo stato, non ha alcuna giustificazione. Inoltre, si intende cancellare la norma di copertura degli oneri finanziari connessi al suddetto trattamento di favore.

AZZOLLINI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 27.60.

D'ALÌ. Signor Presidente, diamo per illustrato l'emendamento 27.90.

GIARETTA *relatore*. L'emendamento 27.255 si illustra da sè, si tratta infatti solo di una precisazione.

L'emendamento 27.80 rappresenta una riformulazione del testo approvato dalla Commissione che in parte tiene conto anche delle osservazioni formulate dal senatore De Luca. Propongo poi un'ulteriore precisazione, ossia di sostituire alla parola: «...anteriormente...» le seguenti: «con provvedimento anteriore...».

POLIDORO. Diamo per illustrato l'emendamento 27.80/1.

GIOVANELLI. Signor Presidente, diamo per illustrati gli emendamenti 27.1200, 27.450 e 27.10.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 27.120 si illustra da sè.

\* RIPAMONTI. Signor Presidente, l'emendamento 27.121 è teso ad evitare che la copertura finanziaria della norma in esame – quella prevista dal comma 4 – ricada sul Fondo per l'occupazione, in particolare per quanto riguarda i lavori socialmente utili utilizzando invece, in difformità, i fondi speciali a disposizione del Ministero del tesoro. Desidero ricordare che, in fase di discussione di questo argomento in Commissione, il Governo ci aveva comunicato che l'eventuale approvazione dell'emendamento 27.80 – testè illustrato dal relatore Giaretta – avrebbe comportato una sostanziale riduzione dell'onere di copertura; attualmente tale onere è di 15 miliardi per il 1997, 30 per il 1998 e 45 per il 1999. Sarebbe, quindi, opportuno che il Governo ci fornisse delle informazioni più precise al riguardo.

Infine, chiedo di apporre la mia firma all'emendamento 27.180, presentato dal senatore De Luca Michele.

CAZZARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAZZARO. Signor Presidente, non intervengo per illustrare alcun emendamento, ma per dire che sull'argomento di cui tratta l'emendamento 27.1200 sono stati presentati anche altri emendamenti e cioè il 27.120, il 27.450 e il 27.10. Ritengo che, dopo un'attenta valutazione di questi emendamenti, quello più adeguato sia sicuramente il 27.10, per cui intenderei ritirare l'emendamento 27.1200 e mi permetterei di chiedere al senatore Gubert di fare altrettanto per il 27.120, dal momento che i testi sono sostanzialmente uguali, e di aggiungere la sua firma - se ritiene - al 27.10. Altrettanto dovrebbe fare il senatore Giovanelli ritirando l'emendamento 27.450.

Segnalo, inoltre, che nel testo dell'emendamento 27.10 è contenuto un errore tecnico, in tre occasioni, dove è scritto: «comma 1», si deve invece scrivere: «comma 2-bis».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 27.20; per gli emendamenti 27.40 e 27.50 chiedo il ritiro e l'eventuale presentazione di un ordine del giorno. Invito anche i presentatori degli emendamenti 27.30, 27.155 e 27.154 a ritirarli e a trasformarli in ordini del giorno.

PRESIDENTE. Ovviamente, lei è favorevole all'emendamento 27.6000.

GIARETTA, *relatore*. Naturalmente.

Sugli emendamenti 27.180 e 27.60 mi rimetto al Governo, mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti 27.90 e 27.70.

Sull'emendamento 27.255 esprimo parere favorevole.

Esprimo invece parere contrario sull'emendamento 27.80/1 e favorevole sull'emendamento 27.80. Ove non fossero già stati ritirati, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 27.1200, 27.120 e 27.450. Sono favorevole all'emendamento 27.10 con le integrazioni presentate, mentre invito a ritirare l'emendamento 27.121 in quanto superato da successivi provvedimenti.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, può esprimere il suo parere anche sugli ordini del giorno nn. 10 e 11?

GIARETTA, *relatore*. Chiederei ai presentatori dell'ordine del giorno n. 10, se possibile, una sua riformulazione complessiva, alla luce

del ritiro di alcuni emendamenti nonchè del testo dell'emendamento 27.6000 da me presentato.

Esprimo invece parere favorevole sull'ordine del giorno n. 11.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere contrario all'emendamento 27.20 e invece parere favorevole all'emendamento 27.6000 presentato dal relatore.

Mi associo all'invito del relatore a ritirare gli emendamenti 27.40, 27.50 e 27.30. Anche relativamente agli emendamenti 27.155 e 27.154 mi associo all'invito al ritiro; diversamente, esprimo parere contrario per una varietà di ragioni, in primo luogo perchè la materia degli sgravi è riservata alla competenza primaria della Commissione europea, rispetto alla quale sarebbero inopportuni e forse anche illegittimi interventi del legislatore nazionale. Per queste ragioni, sottolineo l'opportunità del ritiro degli emendamenti; altrimenti esprimo parere contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 27.90 e 27.70, mentre sono favorevole all'emendamento 27.255 del relatore. Il mio parere è contrario anche sull'emendamento 27.80/1, mentre è favorevole all'emendamento 27.80, così come modificato dal relatore.

Gli emendamenti 27.1200, 27.120 e 27.450 mi sembrano tutti superati dal 27.10; invito, quindi, i presentatori a ritirarli, diversamente esprimo parere contrario, mentre sono favorevole all'emendamento 27.10. Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 10, accogliendo l'invito del relatore, aspetto la sua eventuale riformulazione. Sull'ordine del giorno n. 11, a firma del senatore D'Alì e di altri senatori, il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Domando ai senatori firmatari degli emendamenti di cui è stato chiesto il ritiro se intendono aderire all'invito loro rivolto.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 27.40, mentre manteniamo il 27.155 e il 27.154 così come l'ordine del giorno n. 10 da noi presentato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.20.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, ci sembra che l'articolo 27 del decreto-legge vada effettivamente soppresso. È attuale la polemica, alla quale anche io ho contribuito, sull'unità d'Italia; ebbene, a me pare che l'articolo in questione preveda proprio la disunità d'Italia: quelli che pagano e quelli che invece vivono alle spalle dei primi.

Ci sono regioni che continuano a ricevere benefici, sconti, facilitazioni ed altre, invece, che pagano il 100 per cento.

È per queste regioni che proponiamo di sopprimere questo articolo che va contro l'unità del paese e chiediamo, inoltre, la verifica del numero legale.

### **Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta avanzata dal senatore Speroni risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.20, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 27.40 è stato ritirato.  
Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.6000.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, credo che, dopo tante promesse fatte alle imprese abruzzesi, con questo emendamento – che appoggiamo perchè è meglio poco che nulla – la montagna abbia partorito il topolino.

Il problema della regione Abruzzo è gravissimo perchè il «decreto Mastella» che prevedeva gli sgravi contributivi è stato sospeso dal TAR, ma le imprese hanno continuato ad applicare gli sgravi e adesso sono costrette al rimborso.

Gli emendamenti che abbiamo presentato tendono a sanare il passato, mentre con l'emendamento al nostro esame si dà il contentino agli imprenditori dell'Abruzzo senza dire nulla su ciò che avverrà per il pregresso.

Credo, quindi, che i senatori dell'Ulivo e soprattutto quelli abruzzesi dovranno farsi un esame di coscienza, poichè contro il decreto Mastella è stato vomitato fango e veleno per due anni, ma adesso se ne ri-

conosce la legittimità perchè, non intervenendo in materia, si lasciano le cose come stanno. Tra l'altro, è stata sollevata un'obiezione relativamente alla copertura: riconoscerne la necessità, implica un riconoscimento di legittimità del decreto Mastella, altrimenti non si dovrebbe parlare di copertura.

Ricordo che, in altra occasione, abbiamo presentato una mozione sull'Abruzzo, di cui il collega Di Benedetto ha riferito, ma il suo esame è stato rinviato *sine die* perchè brucia a qualcuno che si discuta approfonditamente e si vada a votare sui problemi scottanti della regione.

Credo che l'imprenditoria abruzzese e gli abruzzesi in generale siano stufi di promesse e vogliano soprattutto chiarezza. Questa battaglia è stata iniziata da noi e L'Ulivo ha cavalcato la tigre...

SALVI. Sono stati Berlusconi e Mastella.

PASTORE ...ma adesso si trova costretto a scendere ed è in grandi difficoltà. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

DIANA Lino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIANA Lino. Signor Presidente, approfitto dell'occasione per annunciare il voto favorevole sull'emendamento del relatore e per chiedere al Governo, che è così autorevolmente rappresentato, quelle risposte su alcune questioni riguardanti la provincia di Frosinone che, in modo formale e talvolta solenne, le istituzioni locali vanno chiedendo al Governo stesso, attraverso una serie di atti volti ad impegnarlo in tal senso. Mi riferisco al provvedimento, giurisdizionale che ha determinato caducazione del famigerato decreto Mastella del 5 agosto 1994, e cioè alla sentenza del TAR del Lazio del 13 dicembre 1995, n. 1989 (di cui è stata data comunicazione sia per le vie processuali che per via istituzionale da parte dell'amministrazione provinciale di Frosinone al Governo nel gennaio del 1996), che annulla per la provincia di Frosinone il decreto ministeriale medesimo. Contro tale pronuncia di annullamento, che ha efficacia immediatamente esecutiva, il Governo si è gravato senza neppure chiedere il provvedimento interdittale di sospensione, ritenendo evidentemente l'Avvocatura dello Stato, che *ex lege* rappresenta il Governo ed il Ministero del lavoro, che non ve ne fossero neppure gli estremi, data la radicalità delle censure contenute nella motivazione della sentenza stessa. Ci troviamo, dunque, in presenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria competente che annulla (e *quod nullum est nullum habet effectum*), per la nostra provincia, il decreto Mastella. Ciò nonostante non siamo riusciti ad ottenere dal Governo una risposta al *dossier* completo inviato con grande tempestività dall'amministrazione provinciale di Frosinone nel gennaio 1996 per averne le conseguenti determinazioni.

Nessuna risposta è stata data, inoltre, ad un'interpellanza che il sottoscritto ha presentato poco prima del 30 giugno 1996, termine entro il

quale a norma dell'articolo 5 della decisione 1° marzo 1995 della Comunità europea il Governo italiano avrebbe dovuto adottare le misure necessarie in materia, nella quale, riepilogando la vicenda, professor Giarda... (*Il sottosegretario Giarda conversa con un senatore*)... Rivolgendomi al Governo, signor Presidente, mi consentirà di attendere che ci siano le condizioni per essere ascoltato.

In sintesi, nell'interpellanza del 25 giugno 1996, ho riepilogato l'iter di questa vicenda imperniata, come dicevo, su pronuncia del tribunale amministrativo del Lazio che annulla il decreto Mastella per la provincia di Frosinone: ovviamente, era necessaria la risposta dal Governo, anche perchè cinque giorni dopo sarebbero scaduti i termini con i quali la Comunità europea – ripeto –, con l'articolo 5 della decisione del 1° marzo 1995, affidava ai Governi nazionali la disciplina finale di questa materia. Invece nessuna risposta, così come non è stata data in questi giorni risposta alcuna alle sollecitazioni avanzate sia dall'amministrazione provinciale di Frosinone al ministro Treu ed ai Ministri che concertano con lui le decisioni in materia sia da me che dai cinque deputati eletti nella provincia e rivolte allo stesso ministro Treu e al sottosegretario Macciotta, dopo aver letto sui giornali che il Governo aveva promesso formalmente alle imprese abruzzesi e molisane il ripristino delle agevolazioni contributive. Noi siamo d'accordo su questo. Non abbiamo alcuna riserva al riguardo. È infatti necessaria una disciplina degli sgravi contributivi per il pregresso (1994-1996) e per l'anno 1997 che vada nel senso indicato dalle pronunce giurisdizionali menzionate. Ma siamo qui a sollecitare per la contigua provincia di Frosinone gli stessi provvedimenti. Chiedo dunque al Governo di sapere – non avendo avuto una risposta attraverso le vie e i canali istituzionali – quale idea ha in ordine all'efficacia della sentenza esecutiva del TAR del Lazio, contro la quale – ripeto – si è gravato ma senza chiedere il provvedimento di sospensione e quali risposte politiche conseguenziali intende dare.

Chiedo al Governo di approfittare di questa occasione per dare una risposta alle problematiche conseguenti alla notifica della sentenza, nonché alle interpellanze del 25 giugno 1996 e del 4 febbraio 1997, sia infine alla nota che, ancora una volta, l'amministrazione provinciale, proprio due giorni fa, ha inviato al Presidente del Consiglio, al Ministro del lavoro e ai Ministri concertatori del provvedimento, per avere finalmente almeno un *flatus vocis*, circa l'opinione e gli intendimenti del Governo in materia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.6000, presentato dal relatore, Giaretta.

**È approvato.**

I presentatori dell'emendamento 27.50 accolgono l'invito al ritiro?

BISCARDI. Signor Presidente, trasformo l'emendamento 27.50 in un ordine del giorno, che riepiloga con particolare esattezza i dati temporali e statistici della vicenda ed impegna il Governo a controllare e a

verificare le risultanze statistiche, a rappresentare in sede europea la disparità di trattamento riservata al Molise a causa della mancata proroga del beneficio degli sgravi fiscali e, infine, a comunicare entro 30 giorni alla competente Commissione del Senato le risultanze della verifica e della trattativa.

Credo che dalle discussioni di questi giorni e anche, in un certo senso, dalla convergenza registratasi in quest'Aula, la peculiare posizione del Molise risulti ormai verità acquisita dall'intera Assemblea.

È quindi con profondo piacere che sottolineo come l'ordine del giorno che mi accingo a presentare insieme al collega Valletta rechi anche la firma dei Capigruppo della maggioranza, senatori Salvi, Elia, Del Turco, Marino e Pieroni; fatto che per noi, che abbiamo sostenuto una ragione di equità, rappresenta certamente un riconoscimento della fondatezza delle nostre osservazioni ed obiezioni.

BERTONI. Aggiungo la mia firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Avverto pertanto che l'emendamento 27.50, presentato dai senatori Biscardi e Valletta, è stato ritirato e trasformato nel seguente ordine del giorno, al quale hanno aggiunto la propria firma i senatori Salvi, Elia, Del Turco, Marino, Pieroni e Bertoni:

Il Senato,  
considerato:

a) che, con decreto ministeriale 5 agosto 1994, il Molise venne escluso dal novero delle regioni meridionali beneficiarie degli sgravi fiscali, a seguito di rilevazione ISTAT, peraltro non attentamente verificata, del PIL *procapite* regionale che per la prima volta risultava di poco superiore al 75 per cento;

b) che il Ministro del bilancio del tempo propose tempestivamente che venisse attribuito al Molise quanto concesso, e più volte, ad altre regioni in analoga situazione, cioè una proroga triennale dei benefici;

c) che, nella trattativa con l'Unione europea, il successivo Governo in carica nel 1994 tale proposta trascurò e disattese, e nel citato decreto Mastella-Pagliarini sancì, con decisione improvvisa e contraria ad evidentissime ragioni di equità, l'esclusione del Molise con effetti gravemente negativi sulla economia molisana segnata dai seguenti indicatori, per il 1996: tasso medio di disoccupazione al 17 per cento con punte intermedie del 18 per cento; iscritti nelle liste di collocamento n. 46.000 unità a fronte di una popolazione di 332.000 abitanti; inoccupati e lavoratori in cerca di prima occupazione costituiti per il 53 per cento e il 48 per cento da lavoratori al di sotto dei 29 anni e dai disoccupati di lungo periodo;

d) che da documenti pubblicati dall'Unione europea e da notevoli fonti italiane (ISTAT, SVIMEZ) risulta che per il Molise il rapporto PIL/abitante per il 1994 è del 73,65 per cento e per il 1995 del 73,71 per cento, inferiore, quindi, al limite del 75



per cento previsto dall'Unione europea per usufruire delle indicate agevolazioni;

impegna il Governo

affinchè, nella trattativa in atto in sede di Unione europea:

a) sia verificata e valutata la validità dei suddetti dati;

b) sia rappresentata la disparità di trattamento riservata al Molise a causa della mancata proroga del beneficio degli sgravi fiscali; e a comunicare, quindi, entro 30 giorni alla competente Commissione del Senato le risultanze della verifica e della trattativa.

9.1925.150 (già 27.50) BISCARDI, VALLETTA, SALVI, ELIA, DEL TURCO, MARINO, PIERONI, BERTONI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del giorno.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Biscardi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

BISCARDI. No, non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.30, su cui hanno espresso parere contrario sia il relatore che il rappresentante del Governo.

STANISCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANISCIA. Signor Presidente, innanzitutto mi sembra che sia stato presentato un invito al ritiro e non un parere contrario da parte del relatore. Tuttavia, prima di decidere o meno in tal senso, vorrei intervenire per spiegare qual è la situazione delle aziende abruzzesi che nella sostanza, a mio parere, non è ben nota neppure al Governo. Con il decreto del Ministro del lavoro del 5 agosto 1994 tutte le regioni meridionali potevano usufruire delle agevolazioni al fine degli sgravi contributivi, ad eccezione delle regioni Abruzzo e Molise.

Tale esclusione appare non soltanto a chi vi parla, ma anche al TAR dell'Abruzzo ed al Consiglio di Stato ingiustificata non solo perchè priva di motivazione, ma anche sotto il profilo economico-sociale. Tant'è che il citato decreto è stato impugnato dinanzi a questi due organi ed ambedue hanno dato ragione alle aziende abruzzesi. D'altra parte, non poteva che essere così, visto che per il 1995 e per il 1996 la regio-

ne Abruzzo usufruiva ancora delle agevolazioni previste dall'Obiettivo 1.

Le aziende della regione Abruzzo dunque si trovano oggi in una situazione di grande incertezza perchè non sanno se pagare oppure no. L'emendamento 27.30 voleva porre rimedio a questa situazione di incertezza per le aziende abruzzesi, sia esistente sia futura. Non vi sono, a mio parere, ostacoli di carattere comunitario. Sia il relatore sia il Governo invitano a ritirare l'emendamento, ma non spiegano il perchè di tale richiesta. A mio avviso, non risponde a verità il fatto che sarebbe la Comunità europea ad ostacolare il provvedimento. Infatti - e questa è un'altra anomalia che il Governo non sta affrontando - la regione Abruzzo è l'unica in Europa ad essere rimasta fuori dall'Obiettivo 1, dall'Obiettivo 5b, dall'Obiettivo 2 e dalle agevolazioni nazionali; non esiste, in Europa, altra regione in queste condizioni. La regione Abruzzo oggi per il Governo è extracomunitaria. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

Il Governo non sta intervenendo per risolvere questa situazione e anche l'emendamento presentato dal relatore non affronta e non risolve il problema. È certamente più di niente, come diceva il rappresentante del Gruppo Forza Italia, solo perchè non penalizza ulteriormente la regione Abruzzo, ma non risolve certo la situazione. Il Governo non si sta impegnando al riguardo, anzi - a mio avviso - non sta affrontando nè a livello nazionale nè a livello comunitario i problemi dell'Abruzzo e del Molise e neppure il problema, che si porrà domani, per la Puglia e la Sardegna. È stata presentata in questo ramo del Parlamento una mozione, sottoscritta da 85 senatori, che risale al mese di novembre. Ebbene, la sua discussione si sta rinviando di settimana in settimana, di mese in mese per non affrontare il problema. Il Governo, dal canto suo, si sta occupando della situazione con palese approssimazione.

È del 30 gennaio un comunicato del ministro del lavoro e della previdenza sociale, professor Treu, che dice testualmente: «Il ministro del lavoro, onorevole Tiziano Treu, ha ricevuto oggi l'onorevole Franco Marini, il senatore Viserta ed il Presidente della Giunta regionale abruzzese per un esame della situazione venutasi a creare nella regione a seguito del provvedimento preso a fine anno in materia di sgravi contributivi alle aziende. Il Ministro ha assicurato «- e sottolineo questo termine -» che adotterà le opportune iniziative sul piano amministrativo e sul piano legislativo, per assicurare che fino al 1996 possa permanere per le imprese abruzzesi la situazione in atto e per il 1997 siano ad esse concessi gli sgravi collegati a nuove assunzioni».

Bene, se questa è la posizione di un Ministro di questa Repubblica e dunque di questo Governo, non capisco perchè il Governo stesso, nella persona del sottosegretario Giarda, inviti a ritirare l'emendamento al nostro esame, quando lo stesso Ministro ha assicurato che tale problema si risolverà.

Tutto questo dimostra quanto ho detto prima; tuttavia, sono disponibile a ritirare l'emendamento e a presentare un ordine del giorno, nel quale però sia contenuto anche l'invito al Ministro della

Repubblica a trarre le conseguenze delle sue stesse dichiarazioni.  
(*Applausi del senatore Amorena*).

DI BENEDETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, dopo le dichiarazioni del senatore Staniscia, credo di aver poco da dire, se non la possibilità di aggiungere a questo emendamento la mia firma insieme a quella del senatore Pastore e di ricordare un altro episodio, oltre quello riguardante il ministro Treu.

Giorni fa, subito dopo il diniego di quest'Aula di anticipare la discussione sulla mozione relativa all'Abruzzo, il ministro Ciampi ha ricevuto i parlamentari dell'Ulivo per aggiornarli sulle procedure in atto nella trattativa con la Comunità economica europea, non invitando, però, i senatori del Polo. Noi riteniamo questo un atto di grave discriminazione e di arroganza, perchè non aver voluto invitare dei senatori che hanno sostenuto una battaglia per gli interessi della propria regione e non per quelli di parte credo sia veramente fuori dalla logica democratica.

Quindi, nel porre la firma a questo emendamento e nel dichiarare fin da adesso di votarlo, vorrei che rimanesse ben impresso il grave disagio dell'Abruzzo.

DI ORIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* DI ORIO. Signor Presidente, come cofirmatario insieme al senatore Staniscia dell'emendamento 27.30 intendo trasformarlo in ordine del giorno.

In premessa, vorrei dire soltanto due cose. In realtà, il senatore Pastore si è arrampicato sugli specchi per dimostrare soltanto un fatto: che, per la verità, lo sgancio dall'Abruzzo è stato fatto dal Governo Berlusconi e dal ministro Mastella, e questo è un dato di fatto. Per quanto riguarda, invece, l'intervento del senatore Di Benedetto, deve essersi trattato di una svista la sua mancata convocazione, dal momento che a quell'incontro ha partecipato l'onorevole Scaltritti che è di Forza Italia e che rappresenta, pertanto, anch'egli tale movimento.

DI BENEDETTO. È marchigiano, non abruzzese.

DI ORIO. L'ordine del giorno che intendo proporre è il seguente:

Il Senato,

constatato:

che la regione Abruzzo oggi si trova nella condizione di essere la prima ed unica regione della Comunità, dal momento della costituzio-

ne della stessa, ad essere stata esclusa dalle provvidenze previste dall'Obiettivo n. 1 di cui all'articolo 2 del regolamento CEE n. 2052/88 riservato alle aree depresse e di non poter usufruire neppure dei benefici legati al conseguimento degli Obiettivi n. 2 e n. 5-*b* dello stesso regolamento fino alla loro rinegoziazione che avverrà solo alla fine del 1999;

considerato che è in via di definizione una trattativa in corso in sede di Unione europea tendente ad ottenere, sulla base di valutazioni delle condizioni economico-sociali comparate con quelle delle altre regioni, l'inclusione dell'Abruzzo tra quelle eleggibili ad aiuti ai sensi dell'articolo 92, comma 3, lettera *c*), del Trattato di Roma;

considerato, inoltre, che è necessario attuare lo stesso meccanismo che la Commissione dell'Unione europea ha inteso utilizzare per l'Abruzzo, con sua decisione 95/455/CE del 1° marzo 1995, la quale prevede la riduzione graduale del differenziale di fiscalizzazione operante nei territori ex Casmez rispetto al Centro-Nord, e che quindi gli esoneri contributivi di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, siano applicati anche per le imprese operanti nei 25 comuni compresi nell'ex comprensorio di bonifica del fiume Tronto, nonché nella provincia di Rieti e nella provincia di Frosinone, per la quale il TAR del Lazio, con sentenza n. 1989 del 13 dicembre 1995, ha annullato il decreto ministeriale 5 agosto 1994, del Ministero del lavoro, comuni già inclusi nei territori individuati dall'articolo 1 del testo unico sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978, per il periodo compreso tra il 1° luglio 1995 e il 31 dicembre 1996 nelle misure previste dall'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto interministeriale 22 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 1995;

impegna il Governo

*a*) a predisporre, subito dopo la conclusione della trattativa con l'Unione europea, i provvedimenti atti a recepire in sostegni all'economia gli esiti delle stesse e quelli atti a sanare le situazioni di contenzioso, createsi nei rapporti tra le imprese operanti nei territori della regione Abruzzo nei 25 comuni compresi nell'ex comprensorio di bonifica del fiume Tronto, nonché nella provincia di Rieti e nella provincia di Frosinone e l'INPS, a seguito dell'applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994, sulle quali già il TAR dell'Abruzzo e il Consiglio di Stato hanno emesso sentenze favorevoli agli operatori ricorrenti;

*b*) a riferire entro trenta giorni alla competente Commissione del Senato sugli esiti della trattativa con l'Unione europea, e sui conseguenti provvedimenti da intendersi mettere in atto.

9.1925.151      DI ORIO, POLIDORO, SALVI, ELIA, DEL TURCO, MARINO,  
PIERONI, BERTONI, FERRANTE, ANGIUS, DIANA LINO,  
FIGURELLI

MORANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Morando che, se non sbaglio, non è un abruzzese.

MORANDO. Sì, signor Presidente, non sono un abruzzese e si sente anche dall'accento.

Vorrei sottolineare molto brevemente che, se si vogliono davvero fare gli interessi dell'Abruzzo e del Molise, oltre che delle altre province interessate da questo stesso problema, è necessario evitare che, con un provvedimento di legge, questi territori vengano inseriti tra quelli che hanno diritto alla decontribuzione stabilita dall'articolo 27. Insistere, infatti, su questo punto, per ottenere oggi un pronunciamento legislativo in questo senso, avrebbe (come ci hanno precisato, «in tutte le salse», in sede di Unione europea) un solo sicuro effetto: rendere nulla, vana la trattativa che si sta concludendo per reinserire il Molise tra le regioni dell'Obiettivo n. 1 e inserire l'Abruzzo tra le regioni che possono godere delle agevolazioni molto significative e incentivanti per lo sviluppo, previste dall'articolo 92, comma 3, lettera c) del Trattato di Roma.

Se il Parlamento italiano intervenisse adesso (mentre questa trattativa sta per concludersi, probabilmente, in maniera positiva perchè vi è l'interesse di numerose nazioni europee tra le quali, ad esempio, la Repubblica federale tedesca che vorrebbe inserire alcune sue zone nell'Obiettivo 2: e naturalmente – come accade in tutte le trattative in questo campo – l'interesse reciproco crea la convenienza ad una deliberazione positiva), è chiaro che il commissario Van Miert e in ogni caso la Commissione non potrebbero subire un'imposizione del Parlamento italiano rispetto ad una trattativa in corso.

Insistendo quindi per la votazione di questi emendamenti si compie un'operazione che potrebbe portare, dal punto di vista elettorale, qualche consenso in Abruzzo: ma se i cittadini abruzzesi sapranno valutare gli interessi strategici della loro regione, daranno un giudizio negativo nei confronti di coloro che oggi insistono per la votazione di questi emendamenti perchè, in questo modo, condannano l'Abruzzo ad una sentenza negativa in sede europea sui suoi più profondi interessi.

Pertanto, dopo lo sforzo che è stato compiuto in tutte le sedi dai parlamentari abruzzesi dell'opposizione e della maggioranza con grande insistenza affinchè si risolvesse immediatamente il problema, dopo i chiarimenti forniti in sede di Unione europea e dopo la verifica della possibilità che questi stessi chiarimenti portino ad una conclusione positiva della vicenda, bisognerebbe – per senso di responsabilità e per portare avanti gli interessi dell'Abruzzo e del Molise – ritirare gli emendamenti in esame che, se venissero approvati, colpirebbero mortalmente gli interessi di queste regioni. (*Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, sensibile al grido di dolore dei parlamentari della terra di Abruzzo, la Lega appoggerà l'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimersi sull'ordine del giorno in esame.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Staniscia, insiste per la votazione dell'ordine del giorno? Anche la prassi consiglia di non metterlo in votazione.

STANISCIA. Signor Presidente, non insisto per la votazione; chiedo tuttavia che nell'ordine del giorno venga inserita una frase in cui si chiarisce che un Ministro di questa Repubblica ha dichiarato una cosa che il Governo poi non mantiene. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Sono stato censurato qualche giorno fa presso la Camera dei deputati per aver rilasciato una dichiarazione sull'ammissibilità delle sfiducie individuali ai Ministri. Se lei non ha fiducia nel Ministro, presenti una bella mozione, però non possiamo inserire nell'ordine del giorno in esame una questione come quella da lei sollevata.

DI BENEDETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Di Benedetto, lei intende dare un contributo, dal momento che sarò sabato a Pescara?

DI BENEDETTO. Signor Presidente, lei sarà nostro ospite gradito e verrò a salutarla.

Debbo dire però che noi avevamo aggiunto la nostra firma all'emendamento 27.30 nel corso del mio intervento precedente e quindi prima del suo ritiro, che non condividiamo. Per cui manteniamo l'emendamento 27.30.

MORANDO. Perchè devi fare questo tentativo quando c'è l'emendamento successivo?

PRESIDENTE. Senatore Di Benedetto, lei ha ragione, sul piano cronologico. Tuttavia, nel merito del procedimento, titolari dell'emendamento sono i senatori Staniscia e Di Orio e se costoro ritirano l'emendamento e lo trasformano in ordine del giorno lei non può aggiungere la sua firma perchè i titolari di quell'emendamento sono e restano i suddetti senatori.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, ripeto, ho sottoscritto l'emendamento 27.30 prima che intervenisse il senatore Staniscia. E quindi, se

i presentatori dell'emendamento 27.30 ritirano la loro firma, credo che esso possa essere fatto nostro.

PRESIDENTE. Senatore Di Benedetto, l'ho già detto qualche giorno fa e ho esplicito ulteriormente ieri mattina quali prassi aveva adottato precedentemente il Senato in ordine alla sorte degli emendamenti trasformati in ordine del giorno. Anche se lei ha sottoscritto l'emendamento 27.30 questa mattina non ha importanza, perchè il senatore Staniscia può dire comunque che, essendo primo firmatario, trasformerà il suo emendamento in ordine del giorno; le chiedo allora perchè non sottoscrive quest'ultimo superando queste difficoltà?

DI BENEDETTO. Signor Presidente, non possiamo farlo perchè il contenuto dell'ordine del giorno è diverso da quello dell'emendamento, altrimenti sottoscriverei l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Mi spiace, senatore Di Benedetto, ma l'emendamento 27.30 non può essere messo in votazione.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, io vorrei un chiarimento a futura memoria, in quanto gli emendamenti con più firme a quanto pare sono nella disponibilità assoluta del primo firmatario.

PRESIDENTE. No, senatore Speroni, dei firmatari.

SPERONI. Siccome il senatore Di Benedetto si è aggiunto prima che i due firmatari originari lo trasformassero in ordine del giorno, ci troviamo in presenza di un emendamento con tre sottoscrittori. Dal momento che abbiamo emendamenti anche con otto sottoscrittori, quindi con più firme, è sufficiente che sia il primo – oppure i primi due – a trasformarlo in ordine del giorno, o ci vuole il consenso di tutti? Oppure, anzichè sottoscrivere pluralisticamente un emendamento, per evitare che poi il primo firmatario ne disponga *ad libitum* sarà opportuno predisporre otto singoli emendamenti, identici nel testo, con otto singole firme in modo tale che non sia a discrezione del primo firmatario cambiarlo impedendo agli altri sottoscrittori di farlo votare? Desidero un chiarimento in tal senso, perchè se la questione sarà in questi termini ci comporteremo di conseguenza e quindi anzichè presentare un emendamento con otto firme, presenteremo otto emendamenti, però a quel punto si ingolferà il lavoro e aumenteranno i costi della stampa.

PRESIDENTE. Per la verità, non è che il lavoro sia stato agevolato: stavamo quasi per concludere le votazioni sull'articolo 27, mentre probabilmente non arriveremo alla conclusione.

Gli originari firmatari dell'emendamento 27.30 sono i senatori Staniscia e Di Orio; non do nessuna importanza al primo firmatario, ma do importanza ai firmatari di quell'emendamento, purchè originari. Se gli originari firmatari non intendono far sottoscrivere l'emendamento e dichiarano di volerlo trasformare in ordine del giorno, hanno il diritto di trasformarlo in ordine del giorno. (*Commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

Devo attenermi alla stampa originale degli emendamenti al decreto-legge; sia pure sotto la dizione «bozze di stampa», l'originale mi dice che Staniscia e Di Orio hanno presentato questo emendamento, al quale si aggiunge una firma nel corso della mattinata. Nel fascicolo, la firma del senatore Di Benedetto non compare e quindi debbo chiedere ai senatori Staniscia e Di Orio se intendono trasformare in ordine del giorno il loro emendamento. Se intendono farlo, devo prendere atto che l'emendamento 27.30 è stato trasformato in ordine del giorno e il senatore Di Benedetto, anche se me ne dispiace, non può chiedere la votazione dell'emendamento. (*Il senatore Lisi chiede di parlare*).

Senatore Lisi, mi dispiace ma non possiamo tornare tutti i giorni su questo argomento; ho fatto una dichiarazione, mi si è detto che bisognava fare un approfondimento; tutti i precedenti sono a favore di questa interpretazione e quando la Giunta per il Regolamento – sulla base di una richiesta di novella – intenderà riformare questa prassi del Senato che è ormai costante, la riformeremo. Però, non possiamo discutere all'infinito di questo problema.

Quindi, passiamo alla votazione dell'emendamento 27.155.

LISI. È estremamente grave questa interpretazione.

PRESIDENTE. Sarà un'interpretazione grave, ma questa è la prassi del Senato.

LISI. Se mi consente, significa vietare di aggiungere la propria firma ad emendamenti presentati da altri senatori.

PRESIDENTE. Certo! Ho il diritto di non vedere, accanto alla mia, la firma non gradita di un altro senatore.

LISI. Lei ha anche diritto di chiudere gli occhi e non vedere!

PRESIDENTE. No, ho il diritto di fare questo come senatore della Repubblica. Perchè vuole aggiungere la sua firma alla mia? Studi l'emendamento, approfondisca gli argomenti e presenti tempestivamente i suoi emendamenti!

(*Il senatore Speroni chiede di parlare*). Senatore Speroni, stiamo votando l'emendamento 27.155.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



PASTORE. Mi spiace che il dibattito si sia accalorato a causa dell'Abruzzo, ma noi riteniamo la situazione molto grave e i due emendamenti che andiamo adesso a votare, il 27.155 e il 27.154, non richiedono un impegno del Parlamento per il futuro, ma intendono semplicemente stabilire che per il passato si applichi, per gli interessi sui versamenti che devono essere effettuati dalle imprese, un trattamento diverso da quello che l'INPS pretenderà.

Mi sembra quindi che le osservazioni del senatore Morando siano fuori luogo: egli si è arrampicato sugli specchi per cercare di farci ritirare gli emendamenti. Al contrario, noi insistiamo per la loro votazione e chiediamo che venga effettuata mediante procedimento elettronico.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei intervenire per portare un po' d'ordine in questa discussione, riprendendo alcuni dei temi richiamati dal senatore Morando.

Chiederei inoltre se è compatibile con le procedure di questa Aula che venga acquisito agli atti di questa discussione, in modo che resti a futura memoria, la decisione della Commissione europea del 1° marzo 1995 sulla riduzione degli oneri sociali e fiscalizzazione. Penso infatti che ci siano stati un po' di equivoci su dove sia collocata la fonte normativa originaria sulla materia degli sgravi degli oneri sociali e della fiscalizzazione. La fonte originaria della normativa nella quale il nostro paese oggi vive non è il cosiddetto decreto Mastella - Pagliarini - Dini, ma è la decisione della Commissione europea, dato che questa materia dipende dalla Comunità.

Tale materia pertanto non è derogabile con un intervento del legislatore italiano.

L'emendamento presentato dal relatore, mediante il quale si applicano per il 1997 gli sgravi degli oneri sociali ai nuovi assunti, ripercorre esattamente una facoltà che la decisione della Commissione europea concede al legislatore italiano. Cito il comma 15... «in tutte le regioni in esame» - che sono quindi tutte le regioni ex Mezzogiorno - «è d'altra parte compatibile con il mercato comune l'esonero annuale degli oneri sociali in favore di ogni nuovo impiego creato prima del 31 dicembre 1997; si tratta di una misura di aiuto alla creazione di posti di lavoro la cui entità, eccetera (...). La Commissione» - leggo il comma 16 di questa decisione - «è costretta a constatare che tutte le riduzioni di cui hanno beneficiato finora le imprese del Mezzogiorno, a partire da (...) sono illegali in quanto accordate in violazione dell'articolo 93, comma 3, del trattato. La Commissione considera che (...) non è opportuno ordinare allo Stato membro di procedere al recupero degli aiuti incompatibili versati».

In questa decisione della Commissione europea sono regolamentate in modo esplicito le procedure di progressiva riduzione degli sgravi con-

tributivi, sia sotto il profilo oneri sociali sia sotto il profilo della fiscalizzazione per le regioni meridionali, e vengono distinte tre situazioni: quella dell'Abruzzo, quella dell'Abruzzo e Molise per quanto riguarda certe provvidenze, e da ultimo quella attinente al rimanente gruppo delle regioni meridionali.

Tutta la materia è regolata da questa decisione della Commissione europea; volevo ricordare, in secondo luogo, che il Governo italiano sta trattando con la Commissione europea aspetti che riguardano – come ha citato il senatore Morando – l'Abruzzo, per quanto attiene alla sua ammissibilità all'articolo 92, comma 3, del Trattato di Roma e per quanto concerne la ridiscussione dei criteri che hanno escluso il Molise dall'accesso ai benefici.

Si tratta di materie complesse che stanno coinvolgendo il Governo italiano nella pienezza delle sue funzioni e delle sue capacità operative nei rapporti con la Commissione europea e queste decisioni su entrambe le questioni – come ho avuto già modo di dire – sono dovute, a nostro avviso, entro il mese di febbraio.

Devo inoltre richiamare l'attenzione del Parlamento sull'inopportunità che il legislatore italiano intervenga prima che il Governo sia riuscito a concludere tale trattativa per un duplice ordine di ragioni. Il primo è che la trattativa è in atto e il secondo è che la materia degli sgravi non appartiene, se non in misura limitata, alla sovranità del legislatore italiano. Quindi è inopportuno che questo intervento venga fatto perchè turberebbe le trattative in corso e forse sarebbe (e mi azzardo a dire questa parola ma con qualche riserva) illegittimo.

Concludendo questo intervento devo riferirmi a due proposizioni avanzate dal senatore Staniscia e che devo respingere. La prima riguarda la mancanza di impegno del Governo su tale materia; questo è un giudizio suo e che io gli restituisco. La seconda concerne l'improvvisazione. Tali affermazioni non sono accettabili poichè il Governo su questa materia si sta impegnando in modo serio e significativo. Sono in corso trattative complesse che coinvolgono molti paesi, relativamente alle quali non posso far altro che dire che il Governo italiano è impegnato con la pienezza delle proprie capacità e dei propri poteri al fine di risolvere problemi molto complessi legati alla nostra appartenenza all'Unione europea. (*Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.155 (Nuovo testo).

PASTORE. Signor Presidente, il senatore Di Benedetto aveva richiesto la votazione nominale con scrutinio simultaneo per questo emendamento, nonchè per il successivo 27.154. Anch'io mi associo a tale richiesta.

PRESIDENTE. Senatore Pastore, dovremo comunque effettuare due distinte verifiche per accertare se la richiesta risulta appoggiata in entrambi i casi.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.155 (Nuovo testo), presentato dal senatore Di Benedetto e dal senatore Pastore.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	160
Senatori votanti .....	152
Maggioranza .....	77
Favorevoli .....	25
Contrari .....	126
Astenuti .....	1

**Il Senato non approva.**

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.154.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dai senatori Di Benedetto e Pastore, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.154, presentato dal senatore Di Benedetto e dal senatore Pastore.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	151
Senatori votanti .....	150
Maggioranza .....	76
Favorevoli .....	29
Contrari .....	120
Astenuti .....	1

**Il Senato non approva.**

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930**

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 27.259 è improponibile.

Metto ai voti l'emendamento 27.180, presentato dal senatore De Luca Michele, su cui il Governo si è espresso in senso negativo.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.60, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori, su cui il Governo si è espresso in senso negativo.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.90.

### **Verifica del numero legale**

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

D'ALÌ. Signor Presidente, domando di parlare.

PRESIDENTE. Un momento, senatore D'Alì, stiamo verificando il numero legale, poi passeremo all'esame dell'emendamento 27.90 e le darò la parola.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.90, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

**Non è approvato.**

D'ALÌ. Signor Presidente, avevo chiesto la parola.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, adesso le posso dare la parola.

D'ALÌ. Signor Presidente, avevo chiesto la parola per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Io ritenevo che lei volesse sollevare un problema relativamente agli emendamenti 27.180 e 27.60, a firma dei senatori De Luca Michele, Azzollini ed altri.

D'ALÌ. Signor Presidente, siamo all'emendamento 27.90.

PRESIDENTE. Sì, e la votazione è già avvenuta su questo emendamento, però può inserire la sua dichiarazione di voto naturalmente.

D'ALÌ. La ringrazio, signor Presidente; la inserisco senz'altro poiché riguarda anche l'emendamento 27.70, in quanto l'argomento è del tutto simile.

Si tratta di cercare di porre rimedio alla gravissima vessazione imposta dalla legge finanziaria attraverso il contributo retroattivo sugli autonomi del 15 per cento.

Ritengo che cercare di ridurre questo contributo dal 15 al 5 per cento non soltanto sia un atto di giustizia, ma permette a moltissime persone di non essere sottoposte ad una tassazione non prevista, retroattiva, come gran parte purtroppo dei provvedimenti adottati da questo Governo in materia fiscale, e quindi sicuramente difficile da sopportare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.70, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.255, presentato dal relatore Giaretta.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.80/1, presentato dai senatori Polidoro e Montagnino.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.80 (Nuovo testo), presentato dalle Commissioni riunite, nel testo modificato.

**È approvato.**

Ricordo che sono stati ritirati gli emendamenti 27.1200 e 27.120.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, la ammiro per la sua capacità di preveggenza ma, per la verità, non avevo ancora ritirato l'emendamento 27.120 e intendo farlo ora. Aggiungo inoltre la mia firma all'emendamento 27.10 così come modificato.

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, senatore Gubert, ma io avevo paragrafato il ritiro di entrambi gli emendamenti.

Ricordo che l'emendamento 27.450 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 27.10, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori, con le correzioni indicate dal senatore Cazzaro.

**È approvato.**

Avverto che l'emendamento 27.150 è improponibile.

I presentatori accolgono l'invito al ritiro dell'emendamento 27.121?

RIPAMONTI. Sì, signor Presidente, accettiamo l'invito al ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 10.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno n. 10, presentato dai senatori Di Benedetto e Pastore.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	147
Senatori votanti .....	145
Maggioranza .....	73
Favorevoli .....	27
Contrari .....	117
Astenuti .....	1

**Il Senato non approva.**

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 11.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, questo ordine del giorno ripropone un tema che ho cercato di introdurre più volte in questo Parlamento, che riguarda la revisione degli ammortizzatori sociali, specialmente per quelle imprese che in questo paese sono solite socializzare le perdite e privatizzare gli utili.

Sono lieto che il relatore abbia colto il significato di questo ordine del giorno, ma vedo che il Governo continua ad ostinarsi a non entrare nel merito di una materia che deve essere ampiamente rivista, soprattutto per evitare, nei momenti di delicato equilibrio per la finanza pubblica, quelle che noi riteniamo vere e proprie appropriazioni indebite da parte di alcune grandi imprese.

È chiaro che tali imprese siedono già da anni, tranne brevi parentesi, al tavolo del Governo; abbiamo avuto modo di constatare, inoltre,

che adesso siedono al tavolo anche alcune grandi banche, quelle di area certamente vicina alla maggioranza. Spero che l'Aula voglia approvare questo ordine del giorno che costituisce un invito a rivedere la materia degli ammortizzatori sociali, soprattutto laddove essi sono utilizzati per fare e distribuire utili, a danno della collettività.

### Sul computo del numero legale

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* TABLADINI. Signor Presidente, come lei sa ho il pallino dei *quorum* ed ho notato che giustamente (o comunque così è) è stato deciso di eliminare i trentacinque membri della Commissione bicamerale dal computo delle presenze per la verifica del numero legale, considerandoli in missione; questo fa sì che il *quorum* si abbassi notevolmente. Naturalmente si escludono coloro che pur facendo parte della Bicamerale sono presenti in Aula e votano in quel momento, rialzando quindi il *quorum*. In conseguenza di ciò mentre prima il *quorum* mediamente viaggiava sui 150-151 membri, questa mattina si è costantemente mantenuto tra i 140 e i 141.

A mio parere è giusto che si proceda in tal modo quando è riunita la Commissione bicamerale, ma quando quest'ultima non è convocata non mi sembra giusto considerare in missione persone che di fatto non lo sono. A lei valutare se queste mie argomentazioni possono essere accolte.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, ho già avuto modo di sottolineare che la questione delle presenze dei componenti della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali veniva risolta in questo modo, salvo una diversa determinazione da parte della Giunta per il Regolamento. Ho convocato quest'ultima nelle prime ore del pomeriggio di oggi ed ho convocato altresì il Consiglio di Presidenza per altri adempimenti. Riferirò quindi di queste sue notazioni, anche perchè devo ascoltare non soltanto la Giunta per il Regolamento ma sottoporre alla Conferenza dei Capigruppo le implicazioni circa la presenza all'interno di una Commissione che non soltanto si limita a votare ma che deve corrispondere ad esigenze di approfondimento, che possono quindi richiedere momenti di studio. In tal senso vi sono dei problemi. In ogni caso, senatore Tabladini, sottoporro la questione da lei sollevata alla Giunta per il Regolamento.

TABLADINI. Signor Presidente, come mi sembra giusto che i colleghi vengano considerati in missione quando lo sono e non già per gli studi che hanno dovuto attuare prima della missione per arrivare preparati e diligenti a quell'appuntamento, così non mi sembra giusto che quando la Bicamerale non è convocata i senatori suoi componenti deb-



bano essere scorporati dal computo delle presenze supponendo che debbano studiare per il lavoro da svolgere in quella sede. Francamente mi sembra eccessivo.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930**

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, anzitutto sull'argomento precedente vorrei dire che anche chi lavora nelle altre Commissioni ha bisogno di studiare, ciò non di meno è tenuto alla presenza in Aula. Invito quindi a riflettere su tale aspetto.

Per quanto concerne l'ordine del giorno vorrei rifarmi alle motivazioni portate dal collega D'Alì: credo che un sistema politico sia da considerarsi adulto in riferimento ai rapporti con il sistema economico quando si stabiliscono regole chiare ed eque. Dichiaro quindi il mio voto favorevole all'ordine del giorno aggiungendo ad esso la mia firma.

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, desidero annunziare il voto favorevole del Gruppo CCD e comunicare che intendo apporre la mia firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 11, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

**È approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 27.0.400, 27.0.10 e 27.0.100 sono improponibili.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 28 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 28.

#### *(Vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato)*

1. Per gli adempimenti connessi agli interventi previsti dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, nonché per l'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato S.p.a., così come previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è consentita al Ministero dei trasporti e della navigazione l'as-

sunzione di personale, in un numero massimo di 20 unità appartenenti all'area tecnica delle qualifiche funzionali VI - VII - VIII, senza l'aumento delle vigenti dotazioni organiche.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può conferire, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, incarichi di studi ad esperti per specifiche esigenze di supporto tecnico-scientifico connesse all'attività di vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione sulla società Ferrovie dello Stato S.p.a.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico alle somme di cui all'articolo 17 del contratto di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la società Ferrovie dello Stato S.p.a., che sono versate dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

28.30

LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.30.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CASTELLI. Signor Presidente, vorrei chiedere innanzitutto il perchè non è stato chiesto sull'articolo 28 il parere dell'8ª Commissione, dal momento che essa è sicuramente competente sulla materia in esso affrontata. Mi risulta che il parere non sia stato chiesto anche se il Presidente di tale Commissione mi ha confermato che avrebbe... (*Brusio in Aula*). Signor Presidente, scusi ma stiamo parlando dell'emendamento 28.30?

PRESIDENTE. Sì, senatore Castelli, stiamo parlando di tale emendamento ed altresì di una questione che in questo momento è assunta complessivamente dall'Aula.

Nei procedimenti formativi delle volontà, comprendenti anche i pareri che si esprimono, l'Aula finisce col riassumere le posizioni; io non so nulla riguardo il fatto che non è stato chiesto il parere all'8ª Commissione, perchè non ho partecipato nè alle sedute delle Commis-

sioni riunite, nè a quelle della Commissione lavori pubblici; so soltanto che l'Aula si sostituisce nell'insieme alle valutazioni che possono anche essere emesse da parte delle Commissioni. Non mi risulta che l'8ª Commissione possa porre delle pregiudiziali nei confronti delle conclusioni dei lavori delle altre Commissioni. L'unica che può fare ciò è la Commissione bilancio; non lo può fare neanche la 1ª Commissione.

CASTELLI. Lei, signor Presidente, mi insegna che la prassi usualmente fa sì che venga chiesto alle Commissioni il parere sulle materie di loro competenza.

PRESIDENTE. Il segretario generale mi sta dicendo che il parere in questione è stato chiesto all'8ª Commissione; il fatto che, poi, non l'abbiano avuto non ha importanza.

PETRUCCIOLI. Questo non deve dirlo, perchè non è vero!

CASTELLI. Signor Presidente, a me risulta diversamente da quanto lei ha detto; comunque va bene così.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 28.30.

CASTELLI. Signor Presidente, signor Presidente!

PRESIDENTE. Senatore Castelli, lei non può parlare «a rate»!

CASTELLI. Presidente, io stavo parlando e lei mi ha tolto la parola nel bel mezzo del discorso.

PRESIDENTE. Non gliel'ho tolta la parola, ma mi sembrava che avesse esaurito il suo intervento.

CASTELLI. Presidente, sembrava a lei, ma purtroppo non sembrava a me.

PRESIDENTE. Io non gliel'ho tolta la parola.

CASTELLI. Fatto sta che qualcuno ha interrotto l'audio del mio microfono.

PRESIDENTE. Guardi che io non ho i «bottoni» per interrompere l'audio.

CASTELLI. Allora, dia disposizione a chi gestisce tali «bottoni» di non togliere la parola ai senatori quando stanno nel bel mezzo del loro discorso!

PRESIDENTE. Prego, senatore Castelli, può continuare il suo intervento.

CASTELLI. Stavo dicendo che francamente non si capisce il motivo per cui non sia stato chiesto il parere.

Vorrei richiamare l'attenzione nella distrazione generale – capisco che gli stomaci brontolano, ma siamo al Senato, a Roma dove è uso mangiare ad ora tarda - su questa questione che è molto grave. L'articolo 28 prevedeva un finanziamento al fine di far funzionare una Commissione di vigilanza sulle Ferrovie dello Stato. Si è sentito in Aula, in tutto questo Parlamento, da parte di tutte le forze politiche, che le Ferrovie dello Stato vanno controllate e vigilate e noi siamo assolutamente d'accordo su questo punto. Guarda caso, inopinatamente Commissioni, che tra l'altro non hanno alcuna competenza su questo punto, perchè si occupano di tutt'altro, sopprimono tale finanziamento; di fatto non mettono in condizione la Commissione di vigilanza di poter funzionare.

Vorrei, pertanto, sapere e specialmente dai Verdi, che su questo punto sono sempre intransigenti in casa d'altri, cosa pensano dell'emendamento 28.30, dal momento che, se non fossi intervenuto, sarebbe passato nella più totale indifferenza. Non vorrei che questo fosse legato al fatto che nel frattempo, fra l'emissione di questo decreto e la discussione di oggi, si è insediato il nuovo consiglio d'amministrazione, fatto – guarda caso – ad immagine e somiglianza di Polo ed Ulivo.

A questo punto evidentemente è meglio che la Commissione di vigilanza non vigili, perchè si è lottizzato il consiglio di amministrazione e, pertanto, è meglio che non venga fatta nessuna vigilanza.

Invito l'Aula a bocciare questo emendamento perchè lo ritengo estremamente grave.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, ma quante volte intende chiedere di intervenire? Stiamo per concludere i nostri lavori.

SPERONI. Signor Presidente, il mio è un intervento procedurale. Chiedo la votazione nominale mediante il procedimento elettronico dell'emendamento 28.30: tutto qua!

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata, mediante procedimento elettronico. Non c'è un minimo di convivenza!

La richiesta non risulta appoggiata.

Metto ai voti l'emendamento 28.30, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Mi auguro che il senatore Speroni consenta al senatore Tarolli di illustrare il seguente ordine del giorno, poi proseguiamo i nostri lavori nella seduta pomeridiana:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1925,

considerato che da oltre 40 anni si parla e si discute sull'ammmodernamento della linea ferroviaria del Brennero;

rilevato che numerosi progetti e proposte sono stati elaborati e predisposti in questo lungo periodo;

considerato che da tempo si è riconosciuta l'assoluta necessità di un ammodernamento dell'attuale linea ferroviaria per far fronte ai traffici oltre il 2000 mediante la realizzazione di una nuova linea ferroviaria da Monaco a Verona con una galleria di base fra Fortezze e Innsbruck;

considerato che in seguito all'apertura delle frontiere dei Paesi est-europei, all'unificazione della Germania e per effetto della progressiva integrazione economica e politica europea, i traffici attraverso le Alpi continueranno – lo si voglia o meno – ad aumentare ulteriormente in futuro. La necessità di un collegamento ferroviario efficiente ed ecologicamente valido fra i Paesi a nord e a sud delle Alpi si fa pertanto sempre più impellente. Ciò vale in particolare per la ferrovia del Brennero, in quanto l'attuale linea, nonostante i lavori di sistemazione già effettuati ed ancora in corso, non è assolutamente in grado di garantire – nè oggi nè tanto meno per il futuro – un efficiente concorrenziale e attrattivo trasporto delle persone e delle merci. Da qui l'urgenza di realizzare al più presto possibile la nuova linea ferroviaria per garantire un trasporto di persone e di merci efficace e veloce negli anni dopo il 2000 e per salvaguardare le popolazioni residenti, l'ambiente e lo sviluppo socio-economico delle regioni a sud e a nord del Brennero;

considerato che l'importanza per l'Italia e l'Europa della nuova linea ferroviaria Verona-Monaco ad alta velocità e la sua priorità nell'ambito dell'Unione europea è stata più volte confermata e ribadita dai Ministri dei trasporti e dai Capi di Governo delle nazioni interessate e con *memorandum* e dichiarazioni di intenti,

impegna il Governo:

a prevedere l'adeguato finanziamento del progetto esecutivo;

alla costituzione di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) assieme alle amministrazioni ferroviarie, agli enti locali interessati dal collegamento predetto, unitamente ad enti economici ed imprenditoriali per la realizzazione della nuova infrastruttura ferroviaria ad alta velocità Verona-Monaco;

a sostenere presso la Comunità europea, sia sotto il profilo politico che sotto quello finanziario questa iniziativa.

Invito il senatore Tarolli ad illustrare l'ordine del giorno in esame.

TAROLLI. Signor Presidente, chiedo scusa agli onorevoli colleghi se ruberò loro ancora qualche minuto prima della pausa doverosa del pranzo.

L'ordine del giorno che ho presentato riguarda un problema ormai conosciuto: la tratta ferroviaria Verona-Monaco. Da oltre quarant'anni si parla di questo problema, ma anche se sono stati predisposti numerosi progetti e presentati numerosi elaborati e proposte, non siamo ancora arrivati ad una conclusione. Peraltro, si deve registrare il fatto che nel frattempo i traffici sono aumentati e gli enti locali (la regione Trentino-Alto Adige, le province autonome di Bolzano e di Trento, la regione Veneto, la provincia di Verona), il Sud Tirolo, la Baviera, le associazioni di categoria degli industriali e le camere di commercio si sono mossi in maniera molto insistente su questo problema senza arrivare ancora ad una decisione conclusiva.

Poichè mi sembra inutile rimarcare che questo problema è troppo importante, invito il Senato ad un pronunciamento forte ed unitario affinché su questa vicenda si possa contare su un'azione più incisiva e determinata del Governo. È inutile sottolineare che le migliorie finora apportate alla ferrovia del Brennero e i lavori di sistemazione effettuati non sono assolutamente in grado di garantire, nè oggi nè in futuro, un efficiente strumento concorrenziale per il trasporto sia delle persone che delle merci.

Poichè anche le persone interessate a questa tratta hanno bisogno di un ambiente più vivibile, vi è la necessità di arrivare ad una definizione più compiuta del tragitto ad alta velocità e al coordinamento delle iniziative che vengono, di volta in volta, messe in atto da parte degli enti locali e delle forze economiche. Da questo punto di vista, ricordo al Governo che in sede di finanziaria è stato approvato un emendamento, dal senatore Viviani proposto e dal sottoscritto, che prevede uno stanziamento di 40 miliardi nel biennio 1997-1998 per consentire al Governo di affrontare in maniera più incisiva questa questione.

Peraltro, è altrettanto necessario che venga costituito il gruppo chiamato GEIE (vale a dire il Gruppo europeo di interesse economico che è costituito dalle amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, dagli enti interessati e dalle associazioni produttive) che veda coinvolto, in maniera più determinata, anche il Governo. È inoltre necessario che il Governo dia dimostrazione di una maggiore incisività anche in sede europea, dove questo problema è stato già affrontato. L'ordine del giorno da me presentato ha questo significato: far sì che da parte di quest'Aula venga assunto un pronunciamento forte e incisivo per muoversi in questa direzione, sapendo che singolarmente tutti gli attori, che ho prima citato, sono in qualche misura intervenuti in epoche precedenti senza però arrivare a scelte conclusive.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, intervengo solo per esprimere sostegno all'ordine del giorno n. 12 e per aggiungere la mia firma. Si tratta infatti di costituire inizialmente un gruppo di iniziativa economica europea e quindi l'impegno dovrebbe essere sopportabile anche da parte del Governo.

PRESIDENTE. Credo che sia il Governo che il relatore corrispondano a questa esigenza in quanto è di antica data. Invito comunque il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, desidero solo richiamare – perchè resti agli atti – che la materia contenuta nell'ordine del giorno è stata oggetto di due interventi emendativi e di un ordine del giorno – sostanzialmente simile a quello in esame – presentati nel corso della discussione del disegno di legge finanziaria. Inviterei pertanto i presentatori a trasformare l'ordine del giorno n. 12 in raccomandazione; in caso contrario chiederei ai senatori Tarolli e Gubert di espungere al terzo capoverso del documento in esame le seguenti parole: «con una galleria di base fra Fortezze e Innsbruck», in quanto si tratta di un tema su cui diverse sono le opinioni in Parlamento.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno n. 12 come raccomandazione.

TAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Desidero precisare al relatore che il presente ordine del giorno non è analogo a quelli cui egli ha fatto riferimento, in quanto qui si chiede espressamente che il Governo faccia parte del Gruppo europeo di interesse economico. Desidero ricordare al sottosegretario Giarda che si tratta di un fatto non secondario perchè tale Gruppo promuove convegni, riunioni e richiede interventi di *project financing*; quindi, se lasciamo che siano solo gli enti locali e le associazioni imprenditoriali confinate al Nord a farsi carico di questo problema, non si va avanti. Dico questo non per smentire il relatore, ma proprio perchè nell'ordine del giorno in esame è contenuto un indirizzo che potrebbe aprire un percorso nuovo alla risoluzione di questo problema.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 12, pertanto, non viene votato e rimane agli atti così come formulato. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, col medesimo ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,40*).

---

DOTT. LUIGI CIAURRO

Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio per la pubblicazione dei resoconti stenografici  
Servizio dei Resoconti dell'Assemblea

### Allegato alla seduta n. 128

#### **Illustrazione del senatore Lauro degli emendamenti 10.120 e 10.210 all'articolo 10 del decreto-legge n. 669 del 1996 (disegno di legge n. 1925)**

##### *Emendamento 10.120*

La modifica si rende necessaria allo scopo di conferire una spiegazione logica alla disposizione. Infatti se resta il testo già vigente, esso va interpretato letteralmente nel senso che la facoltà di cui al comma 7 non si applica nelle zone soggette a vincolo nemmeno quando vi siano disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all'articolo 1-*bis* della legge n. 431 del 1985. Tale affermazione risulta così inutile, atteso che la prima parte del periodo già esclude la applicabilità della facoltà di cui al comma 7 agli immobili che siano assoggettati al vincolo paesistico. Tale esclusione rende inutile il richiamo alle disposizioni dei piani di cui all'articolo 1-*bis* della legge n. 431 del 1985 se esso è confermativo della esclusione.

Invece una formulazione logica, che si connetta anche a quelle di cui alla successiva lettera *b*) del medesimo comma, indurrebbe a ritenere che il divieto debba persistere fino a quando non vi sia un piano di cui all'articolo 1-*bis*, e che la presenza di disposizioni immediatamente operative di piani del genere consenta l'applicazione della facoltà di cui al comma 7 anche agli immobili assoggettati al vincolo paesistico.

Ciò in quanto in quel caso la vigenza di una disposizione immediatamente operativa del piano paesistico è idonea a garantire che quelle facoltà vengano esercitate senza produrre alterazioni pregiudizievoli dell'interesse pubblico oggetto della tutela.

##### *Emendamento 10.210*

Le modifiche proposte sono così motivate:

Illustrazione lettera *b*).

Se si vuole incentivare realmente la produzione edilizia destinata alla locazione, è necessario estendere anche alle imprese di costruzione le agevolazioni sugli oneri concessori.

Anche le imprese di costruzione infatti sono ammesse ai contributi per la realizzazione di immobili destinati alla locazione (v. ad esempio l'articolo 9 della legge n. 493 del 1993) ovvero possono essere obbligate dagli stessi comuni, in sede di convenzione *ex* articolo 35, a destinare alla locazione parte degli immobili da realizzare.



Illustrazione lettera *c*).

La norma si rende necessaria per evitare che i comuni escludano completamente questo regime per le aree 167.

Illustrazione lettera *c*) (seconda parte).

La norma si rende necessaria per estendere la preferenza ai soggetti che sono realmente in grado di assicurare la rapida utilizzazione delle aree espropriate.

Illustrazione lettera *d*).

La norma si rende necessaria per evitare che su alloggi a destinazione sociale siano scaricati oneri concessori addirittura superiori a quelli gravanti sull'edilizia libera.

Sen. LAURO

## Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE			RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo	OGGETTO	Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
001	NOM.	Disegno di legge n.1925,di conversione in legge del decreto-legge n.669. Emendamento 9.0.20 (Moro e altri).	154	153		16	137	77	RESP.
002	NOM.	Disegno di legge n.1925,di conversione in legge del decreto-legge n.669. Emendamento 10.280/3 (Gubert).	166	165	5	65	95	83	RESP.
003	NOM.	Disegno di legge n.1925,di conversione in legge del decreto-legge n.669. Emendamento 27.155 (Di Benedetto,Pastore).	160	152	1	25	126	77	RESP.
004	NOM.	Disegno di legge n.1925,di conversione in legge del decreto-legge n.669. Emendamento 27.154 (Di Benedetto,Pastore).	151	150	1	29	120	76	RESP.
005	NOM.	Disegno di legge n.1925,di conversione in legge del decreto-legge n.669. Ordine del giorno 10 (Benedetto,Pastore).	147	145	1	27	117	73	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato l'esito di ogni singola votazione





13 Legislatura - Discussioni - seduta del 06/02/97 - numero 0128

Pag. 3

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 005									
	1	2	3	4	5					
CONTE ANTONIO	C	C	C	C	C					
CORRAO LUDOVICO	C	C	C	C	C					
CORTIANA FIORELLO	C	C								
COVIELLO ROMUALDO			C	C	C					
CRESCENZIO MARIO	C	C	C	C						
CUSIMANO VITO		F	F	F	F					
D'ALESSANDRO PRISCO FRANC	C	C	C	C	C					
D'ALI' ANTONIO	C	F	F	F	F					
DANIELE GALDI MARIA GRAZI	C	C	C	C	C					
DEBENEDETTI FRANCO	C	C	C	C	C					
DE CAROLIS STELIO	C	C								
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	A								
DE LUCA ATHOS	C	C	C	C	C					
DE LUCA MICHELE	C	C	C	C	C					
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M	M					
DE MARTINO GUIDO	C	C	C	C	C					
DEMASI VINCENZO		F								
DENTAMARO IDA	M	M	M	M	M					
DE SANTIS CARMINE		F								
DE ZULUETA TANA	M	M	M	M	M					
DIANA LINO			C	C						
DIANA LORENZO	C	C	C	C	C					
DI BENEDETTO DORIANO			F	F	F					
DI ORIO FERDINANDO	C	C	A	A	F					
DOLAZZA MASSIMO		F								
DONDEYNAZ GUIDO	M	M	C	C	M					
DONISE EUGENIO MARIO	C	C	C	C	C					
D'ONOFRIO FRANCESCO	M	M	M	M	M					
D'URSO MARIO			C	F	A					
DUVA ANTONIO	C	C	C	C	C					
ELIA LEOPOLDO	C	M	C	C	C					
ERROI BRUNO	M	M	M	M	M					













### Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

*alla 8ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, comunicazioni):

CARPINELLI ed altri. – «Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi» (2020), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 13ª Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

*alla 1ª Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

TOMASSINI. – «Istituzione della provincia del Seprio» (1987), previ pareri della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

*alla 2ª Commissione permanente* (Giustizia):

PREIONI. – «Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori» (1266), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

MACERATINI e VALENTINO. – «Disposizioni sulla sede e sui servizi ausiliari del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma» (1980), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 8ª Commissione;

*alla 3ª Commissione permanente* (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, con allegati, fatto a Firenze il 21 giugno 1996» (1923), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, con sette allegati, cinque protocolli e atto finale, fatto a Bruxelles il 26 febbraio 1996» (1924), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della

13ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

*alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

RESCAGLIO ed altri. – «Esenzione da imposte e tasse per le attività svolte dalle associazioni culturali, ricreative e assistenziali di volontariato senza scopo di lucro» (2022), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 7ª Commissione;

*alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):*

GRECO ed altri. – «Norme per la limitazione della pubblicità delle bevande alcoliche e superalcoliche» (2016), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª e della 12ª Commissione.

### **Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici**

Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Giovanni Grottanelli de' Santi a Presidente dell'Istituto Monte dei Paschi di Siena (n. 23).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 6ª Commissione permanente.

### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, la comunicazione concernente la nomina del dottor Antonio Coppola a dirigente generale dell'Automobile Club d'Italia.

Tale comunicazione è depositata in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.